

TRIBUNALE DI ROMA

(SEZ. II CIVILE - G.I. DOTT. CORRADO CARTONI - R.G. N. 26468/2023)

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

nell'interesse di

ENI S.p.A. (C.F. 00484960588 e P.I. 00905811006; di seguito anche “**Eni**” o la “**Società**”), in persona del procuratore Avv. Stefano Speroni come da procura generale a Notaio Castorina dell’11 dicembre 2020 (rep. n. 90878 / 16232), con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Monica Colombera (P.E.C. *monica.colombera@pec.legance.it*), Sara Biglieri (P.E.C. *sara.biglieri@milano.pecavvocati.it*), Cecilia Carrara (P.E.C. *ceciliacarrara@ordineavvocatiroma.org*), Federico Vanetti (P.E.C. *federico.vanetti@cert.ordineavvocatimilano.it*) e Stefano Parlatore (P.E.C. *stefano.parlatore@avvocato.pe.it*), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’ultimo dei sopracitati procuratori in Roma, Via S. Nicola Da Tolentino n. 67, giusta procura in calce al presente atto ai sensi di legge

- convenuta -

nel giudizio promosso da

GREENPEACE Onlus (“**Greenpeace**”), **RECOMMON APS** (“**ReCommon**” e, unitamente a Greenpeace, le “**Associazioni**”) e i Sig.ri --- (di seguito, per brevità, i “**Privati**”), con gli Avv.ti Alessandro Gariglio, Matteo Ceruti e Marco Casellato

- attori -

anche nei confronti di

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“**CDP**”) (C.F. 80199230584; P.IVA 07756511007), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Goito n. 4

e

Ministero dell’Economia e delle Finanze (“**MEF**”) (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97

- altri convenuti -

INDICE

I.	INQUADRAMENTO PRELIMINARE DELLA CONTROVERSIA.....	3
A.	L’iniziativa giudiziaria degli attori	3

B. Le ragioni di inammissibilità e infondatezza nel merito della presente azione.....	4
C. L'impegno di Eni di fronte ai cambiamenti climatici.....	7
D. I contenziosi climatici (<i>climate litigation</i>).....	8
II. L'ATTO DI CITAZIONE E LA SINTESI DEGLI ARGOMENTI DIFENSIVI DI ENI.....	10
III. RICOSTRUZIONE DEL QUADRO FATTUALE E NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	12
A. La complessità del fenomeno del riscaldamento globale.....	14
A.1 <i>Contesto storico e geografico</i>	14
A.2 <i>Impronta carbonica delle fonti fossili</i>	14
A.3 <i>L'impatto della transizione nei diversi settori industriali</i>	15
A.4 <i>Le metodologie di calcolo delle emissioni</i>	15
A.5 <i>Gli strumenti di riduzione delle emissioni</i>	19
A.6 <i>Il c.d. trilemma energetico</i>	20
A.7 <i>La infondatezza del ricorso alla c.d. "attribution science"</i>	22
B. Il quadro normativo di riferimento.....	23
B.1 <i>Le fonti internazionali</i>	23
B.2 <i>Le fonti Europee e nazionali</i>	26
C. Gli scenari globali di decarbonizzazione	31
C.1 <i>I rapporti e gli Scenari IPCC</i>	33
C.2 <i>Lo scenario Net Zero dell'IEA</i>	34
C.3 <i>La irrilevanza degli Scenari di decarbonizzazione per la valutazione della condotta di Eni</i>	36
D. La strategia di decarbonizzazione di Eni.....	38
D.1 <i>La struttura organizzativa</i>	41
D.2 <i>La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)</i>	42
D.3 <i>Le leve di decarbonizzazione di Eni</i>	44
D.4 <i>Gli investimenti nell'ambito della fusione nucleare</i>	56
D.5 <i>Le iniziative di advocacy per contrastare il cambiamento climatico</i>	57
D.6 <i>Riconoscimenti pubblici</i>	58
D.7 <i>Finanza Sostenibile</i>	59
E. Il ruolo delle Associazioni e dei Privati e la loro posizione nei confronti di Eni	60
E.1 <i>Il ruolo delle Associazioni</i>	60
E.2 <i>Il ruolo dei Privati</i>	62
PREMESSA ALLE ARGOMENTAZIONI DI DIRITTO.....	63
IV. IN DIRITTO: ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI.....	64
A. Non "giustiziabilità": impossibilità giuridica delle domande attoree e, in ogni caso, difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria.....	64
B. Difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle condotte asseritamente tenute all'estero e comunque difetto di legittimazione passiva di Eni con riferimento alle stesse.	71
C. Difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice civile per legittimazione attiva esclusiva del Ministero dell'Ambiente.....	72
C.1 <i>Competenza e legittimazione del Ministero dell'Ambiente</i>	72
C.2 <i>Difetto di legittimazione attiva</i>	75
D. Inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli attori	76
E. Prescrizione dei presunti diritti risarcitorie degli attori.....	79
V. IN DIRITTO: TOTALE INFONDATEZZA DELLE DOMANDE RISARCITORIE DEGLI ATTORI	80
A. Insussistenza di responsabilità di Eni <i>ex art. 2043 c.c.</i>.....	80
A.1 <i>Insussistenza di una condotta illecita di Eni</i>	80
A.2 <i>Assenza di nesso psichico</i>	84
A.3 <i>Inesistenza del nesso causale</i>	91
B. Insussistenza di una responsabilità di Eni <i>ex art. 2050 c.c.</i>	100
C. Insussistenza di responsabilità di Eni <i>ex art. 2051 c.c.</i>.....	104
D. Insussistenza dei pregiudizi lamentati dagli attori	108
D.1 <i>Quanto ai pregiudizi lamentati dai Privati</i>	108
D.2 <i>Quanto ai pregiudizi lamentati dalle Associazioni</i>	110
E. Inammissibilità ed infondatezza della tutela richiesta dagli attori <i>ex artt. 2058 c.c. e 614 bis c.p.c.</i>.....	111
E.1 <i>Incompatibilità delle richieste degli attori con la finalità tipica del rimedio <i>ex art. 2058 c.c.</i></i>	111
E.2 <i>Inammissibilità e infondatezza della tutela richiesta dagli attori <i>ex art. 614 bis c.p.c.</i></i>	112

* * *

I. INQUADRAMENTO PRELIMINARE DELLA CONTROVERSIA

A. L'iniziativa giudiziaria degli attori

1. Come dichiarato dagli stessi attori nell'introduzione al proprio atto di citazione, la presente iniziativa giudiziaria va inquadrata nel contesto della cd. “*climate litigation*”, ossia quelle “*azioni legali avviate con lo scopo di imporre a governi o aziende il rispetto di determinati standard in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di limitazione del riscaldamento globale*” (cfr. atto di citazione, p. 2).
2. Detta qualificazione preliminare riassume già la peculiarità della presente azione: la responsabilità di Eni deriverebbe, in sostanza, dal solo fatto di essere stata, ed essere tuttora, una società operante nel settore Oil & Gas, alla quale sarebbe ascrivibile una quantità considerevole di emissioni di gas serra a livello globale.
3. Più in particolare, secondo le controparti, Eni avrebbe **(i)** una responsabilità storica - come tutte le altre società *Oil & Gas* - per aver operato da anni nel settore degli idrocarburi e, altresì, **(ii)** una responsabilità prospettica - o da pericolo - per non avere un piano industriale in linea con gli obiettivi posti dai trattati internazionali e, in particolare, dall'Accordo di Parigi adottato dagli Stati nell'ambito della cd. “COP 21” in data 12 dicembre 2015 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016 (l’“**Accordo di Parigi**”).
4. Dal punto di vista della responsabilità storica, gli attori sostengono che Eni - come tutte le altre società *Oil & Gas* - sarebbe consapevole, da oltre 50 anni, dell'impatto della propria attività sul clima e avrebbe posto in essere “*strategie di lobby e di c.d. greenwashing*” per mascherare la propria responsabilità (cfr. atto di citazione, p. 4). L'asserita prova di tale responsabilità storica di Eni sarebbe rappresentata dal fatto di aver commissionato, a partire dagli anni '70, studi e analisi sul rapporto tra consumo di fonti fossili e possibili cambiamenti climatici, e sulla situazione ambientale del Paese, ciò sull'assunto - totalmente indimostrato e anzi, come si vedrà, smentito dai fatti - che tali attività di ricerca fossero finalizzate a occultare le responsabilità della stessa Eni.
5. Per quanto riguarda la responsabilità prospettica, le controparti sostengono che, a fronte della sua impronta climatica, Eni avrebbe adottato una politica energetica carente, inadeguata al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi, spingendosi addirittura a sostenere che la strategia di decarbonizzazione attualmente adottata da Eni per raggiungere l'obiettivo del

c.d. “*Net Zero*”, ossia l’azzeramento delle proprie emissioni climalteranti nette entro il 2050,¹ costituirebbe null’altro che una “*gattopardesca operazione di cambiare tutto per non cambiare nulla*” e, quindi, “*un palese esempio di distrazione di massa*” (cfr. atto di citazione, p. 41).

6. Prescindendo dalle numerose ragioni di illegittimità e infondatezza delle domande attoree - che si illustreranno in seguito - è evidente che la narrazione degli attori sconta un chiaro approccio di strumentale demonizzazione della grande impresa e si fonda su un pregiudizio - come vedremo totalmente smentito nei fatti - secondo cui l’utilizzo di fonti fossili sarebbe funzionale solo agli interessi privati ed economici di quella che gli attori indicano più volte come la “*grande lobby delle compagnie petrolifere*”. Non a caso, l’atto di citazione si riferisce indifferentemente, e in maniera spesso confusa, a fatti che non sarebbero attribuibili direttamente a Eni, ma ad altri operatori del settore *Oil & Gas* - quali, ad esempio, le società Exxon e Shell - come se fosse possibile imputare alla Società una responsabilità non per specifiche condotte proprie, ma per mera appartenenza a un settore (cfr. ad es. atto di citazione, p. 4 ss.).

7. In diritto, gli attori fondano le proprie domande su vari presupposti giuridici - tutti palesemente infondati come si dirà - ossia una presunta responsabilità extra-contrattuale di Eni per dedotta violazione dell’Accordo di Parigi; responsabilità che sarebbe qualificabile vuoi sotto la previsione generale dell’art. 2043 c.c., anche in combinato disposto con gli artt. 2 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“**CEDU**”), vuoi sotto l’art. 2050 c.c. (quindi, per danno cagionato da Eni nell’esercizio di presunte “attività pericolose”), vuoi, infine, sotto l’art. 2051 c.c. (sul presupposto che Eni sarebbe responsabile per un danno cagionato da cose “in custodia” alla stessa).

8. Gli attori invocano infatti una serie di fattispecie giuridiche - astrattamente possibili e forse *prima facie* suggestive - che, in realtà, denotano l’assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto che possano giustificare una condanna di Eni da parte del Tribunale.

*

B. Le ragioni di inammissibilità e infondatezza nel merito della presente azione

9. Come si evidenzierà nel prosieguo del presente atto, **tutte le domande formulate dagli attori in questa sede sono radicalmente inammissibili e infondate**.

10. In primo luogo, sono del tutto carenti i presupposti processuali dell’azione, posto che, come si dirà, la tutela *ex adverso* richiesta è palesemente inammissibile e persino inconcepibile nel nostro ordinamento, oltre a difettare nella specie tanto la giurisdizione, quanto la legittimazione

¹ Con l’espressione “*Net Zero*” ci si riferisce a “*l’equilibrio tra la quantità di gas serra prodotti dalle attività umane e la quantità rimossa dall’atmosfera. Il che significa bilanciare le emissioni residue e considerate inevitabili con un assorbimento equivalente*”, cfr. <https://ipccitalia.cmcc.it/net-zero-emissioni/>.

attiva e passiva.

11. In secondo luogo, l'azione giudiziaria avviata dagli attori è del tutto infondata nel merito, posto che nella specie non sussiste alcun profilo di illiceità imputabile a Eni, né alcuna voce di danno risarcibile, né tantomeno si configura il nesso causale tra la condotta di Eni e gli insussistenti danni *ex adverso* lamentati.

12. Sebbene tali circostanze sarebbero di per sé sufficienti a rigettare le domande *ex adverso* proposte, l'importanza e la delicatezza delle tematiche oggetto della controversia e l'approccio ideologico e spesso propagandistico dell'atto di citazione impongono di entrare nel merito delle strumentali prospettazioni degli attori e di contestarne l'errata ricostruzione fattuale e giuridica.

13. Preliminamente, è bene evidenziare una circostanza che, pur nella narrazione suggestiva, non sembra essere sfuggita agli attori (cfr. atto di citazione, p. 94), ovvero: tutte le attività svolte da Eni costituiscono legittima attività di impresa - peraltro anche in settori di pubblica utilità - e sono oggetto di specifica regolamentazione e autorizzazione amministrativa, laddove necessaria.

14. Al fine di superare tale pacifica circostanza - di certo non un dettaglio di secondaria importanza - gli attori tentano di configurare il legittimo esercizio dell'attività di impresa da parte di Eni quale “*abuso di diritto*”, in quanto a loro dire Eni opererebbe “*in totale spregio alla composizione degli interessi in gioco già affermata a monte dal legislatore secondo le fonti normative, nazionali e sovranazionali, più volte ricordate*” (cfr. atto di citazione, p. 94). L'atto di citazione non spende, tuttavia, una parola per dare concretezza alla tesi dell'abuso di diritto.

15. Come si vedrà meglio nel prosieguo del presente atto, la tesi attorea è del tutto infondata e pretestuosa, considerato che Eni svolge un'attività strategica nel settore energetico che - pur avendo un effetto in termini di emissioni di CO₂ - contribuisce alla fondamentale tutela della sicurezza energetica (ovvero la capacità di un Paese di garantire l'energia necessaria ai bisogni primari e alle attività economiche) e dell'equità energetica (cioè la possibilità per i cittadini di accedere ad energia affidabile, adeguata ed economica), e ciò proprio in ossequio alla composizione di quegli interessi riconosciuti dalla normativa internazionale (si tratta del c.d. trilemma energetico di cui si dirà più diffusamente in seguito, cfr. *infra sez. III.A.6*).

16. Peraltro, la fantasiosa teoria secondo la quale Eni sarebbe responsabile per abuso di diritto è smentita proprio dal fatto che la Società non è immobile rispetto allo sfruttamento e all'utilizzo delle fonti fossili, ma è fortemente impegnata nel processo di transizione finalizzato al raggiungimento del *Net Zero*, come ampiamente descritto nella successiva **sez. III.D** (cfr. p. 38).

17. L'atto di citazione si fonda su una tanto suggestiva quanto ideologica semplificazione di un tema assai complesso come quello della transizione energetica, che - non da oggi - impegna

attori pubblici e privati, con l’obiettivo primario di contrastare il cambiamento climatico tramite la progressiva riduzione dell’impronta carbonica dei sistemi socio-economici sino al raggiungimento della neutralità carbonica (il già richiamato *Net Zero*), assicurando, allo stesso tempo, gli obiettivi di sicurezza e accessibilità all’energia. Come dimostrano gli scenari elaborati dalle istituzioni internazionali e dalla comunità scientifica, tale obiettivo potrà essere realizzato con un *mix* di soluzioni tecniche che prevedono tanto la riduzione diretta delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra quanto la rimozione di tali gas serra tramite, ad esempio, la cattura della CO₂ in atmosfera al fine di neutralizzarne gli effetti negativi dal punto di vista dell’impatto sul clima.

18. In tale contesto, ben si comprende come il perseguitamento dell’obiettivo di emissioni *Net Zero* al 2050 a livello globale (termine temporale condiviso a livello scientifico e istituzionale) non possa realizzarsi meramente imponendo ad aziende, quali Eni, di ridurre repentinamente e drasticamente la propria attività industriale, come sembra, invece, suggerire l’atto di citazione. Piuttosto, la transizione verso *Net Zero* presuppone trasformazioni sistemiche in tutti i settori e i contesti, sia dal lato dell’offerta che della domanda, tra cui: **(i)** la riduzione della domanda di fonti energetiche da origine fossile tramite, fra le altre, misure di efficientamento e una generale modifica degli stili di vita (che contribuiscono alla domanda di mercato); **(ii)** un graduale e progressivo passaggio dalle fonti fossili alle fonti energetiche “sostenibili”; **(iii)** l’impiego di tecnologie che consentano di neutralizzare le emissioni non diversamente eliminabili e, ovviamente, al fine di regolare tutte le precedenti azioni; **(iv)** la definizione di atti legislativi e *policy* a supporto. Ed è infatti questo l’approccio adottato dall’Accordo di Parigi e dagli scenari di decarbonizzazione impropriamente citati dagli attori, di cui si dirà alla **sez. III.C** del presente atto.

19. La transizione energetica è un obiettivo di carattere globale, che interessa e presuppone interventi dei decisori politici, che tengano conto delle peculiarità dei singoli Paesi e dei diversi settori economici coinvolti, nonché del necessario contemperamento di molteplici interessi.

20. La crisi energetica connessa al conflitto russo-ucraino in corso è un esempio emblematico di come il passaggio dalle fonti fossili a tecnologie sostitutive richieda un approccio articolato e costituisca un percorso complesso, non realizzabile con un drastico abbandono delle fonti fossili che finora hanno assicurato la sicurezza energetica globale.

21. Inoltre, le fonti internazionali, richiamate dagli stessi attori, inclusi gli scenari globali di decarbonizzazione ad oggi elaborati, evidenziano come la transizione energetica presupponga, specie nel lungo periodo, l’impiego di tecnologie la cui realizzazione e implementazione sono ancora in fase di sviluppo. Le stesse fonti internazionali considerano pertanto necessario, senza

che questo costituisca una contraddizione, continuare a fare affidamento, nel graduale percorso di decarbonizzazione, sulle fonti fossili (in particolare su quelle che, come il gas naturale, hanno una minore impronta carbonica) per non mettere a rischio la sicurezza energetica (sull'argomento si dirà più diffusamente in seguito, cfr. *infra sez. III.B.1*).

22. La transizione energetica non può essere valutata al di fuori della fondamentale legge economica della domanda e dell'offerta. Al riguardo è utile notare che - nonostante la generale consapevolezza della crisi climatica - l'anno che ha registrato la maggiore riduzione di emissioni a livello globale è stato il 2020 (-5,8% a livello globale e -10% nell'Unione Europea),² per effetto della modifica del tenore di vita causato dalla crisi pandemica e, quindi, per effetto della riduzione della domanda. Riconoscere questo aspetto è un elemento fondamentale per comprendere la complessità dell'argomento e la strumentalità di azioni - come quella da cui prende le mosse la presente causa - volte ad una ideologica colpevolizzazione di una singola impresa che, nel legittimo esercizio della propria attività economica, risponde alle esigenze del mercato e, come si vedrà, della sicurezza energetica.

23. È altresì importante sottolineare che, in virtù del principio del trilemma energetico di cui si dirà in seguito (cfr. *infra, sez. III.A.6*), la necessità di soddisfare la domanda globale di energia è funzionale a esigenze economiche e sociali imprescindibili; basti pensare al bisogno di energia per strutture sanitarie, servizi pubblici essenziali, nonché alla possibilità di sopravvivenza della popolazione residente in alcune aree geografiche.

24. Come riportato nel prosieguo del presente atto, Eni è fortemente impegnata nella transizione energetica tramite una strategia di decarbonizzazione. Parimenti, si vedrà che il raggiungimento degli obiettivi di neutralizzazione degli effetti dei gas serra dipendono da una molteplicità di azioni e condotte delle quali sarebbe surreale provare a colpevolizzare Eni, così come qualsivoglia singola impresa.

*

C. L'impegno di Eni di fronte ai cambiamenti climatici

25. In tale contesto, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, Eni - **su base volontaria (posto che, come si chiarirà, non sussiste alcun obbligo normativo in tal senso in capo alla stessa)** - condivide e supporta gli obiettivi dell'Accordo di Parigi di limitazione dell'aumento di temperatura al fine di contrastare il cambiamento climatico e si è da tempo attivamente impegnata a porre in essere una strategia di decarbonizzazione compatibile con gli stessi.

26. Nella **sez. III.D** del presente atto sono sinteticamente illustrate la strategia di

² Cfr. <https://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020>.

decarbonizzazione di Eni e le iniziative adottate da Eni nella prospettiva della transizione energetica, inquadrare anche nel contesto storico precedente la stipulazione dell'Accordo di Parigi. Tale ricostruzione evidenzia che, lungi dal voler negare la fondamentale sfida della transizione energetica quale necessario mezzo per combattere il cambiamento climatico, Eni ha adottato una chiara e credibile strategia di decarbonizzazione attraverso l'evoluzione del proprio modello di *business*, sia in relazione alle modalità di produzione che alla tipologia di prodotti offerti. Tale strategia è funzionale all'obiettivo del *Net Zero* al 2050 ed è supportata anche da scelte organizzative che vedono l'impiego di risorse e di nuove funzioni aziendali, nonché un significativo impegno in ricerca e sviluppo.

27. Tale processo - come evidente - è particolarmente complesso, poiché deve necessariamente coniugarsi con una serie di variabili esterne, quali lo stato della ricerca scientifica, i tempi di ottenimento di autorizzazioni per nuove iniziative imprenditoriali (tra cui, ad esempio, l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili), nonché la fondamentale esigenza di garantire il contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, tra tutti il diritto di accesso alle fonti energetiche e l'esigenza della sicurezza energetica che, come dedotto e come sarà meglio chiarito nel prosieguo (cfr. *infra sez. III.A.6*), è riconosciuto quale obiettivo prioritario dalle stesse fonti normative *ex adverso* richiamate (cfr. anche *infra sez. III.B*).

28. Solo per completezza, si evidenzia come il processo di transizione che Eni sta affrontando non possa prescindere dagli interessi di una serie di *stakeholders* - quali dipendenti, investitori e controparti verso i quali Eni è impegnata -, nonché dagli effetti di tali scelte sul mercato dei capitali. Conseguentemente, la definizione e l'implementazione di qualsivoglia piano strategico deve tenere conto di un bilanciato e razionale contemperamento di tali interessi.

*

D. I contenziosi climatici (climate litigation)

29. Prima di contestare puntualmente le tesi attoree, sembra opportuno soffermarsi brevemente sul filone giurisprudenziale relativo alla c.d. *climate litigation* a cui gli odierni attori si ispirano, nel tentativo di suggerire - tendenziosamente ed erroneamente - che tali contenziosi costituiscano precedenti rilevanti ai fini dell'accoglimento delle proprie domande.

30. È certamente un fatto che, di recente, siano state instaurate dinanzi a numerose giurisdizioni diverse cause civili in materia climatica sulla base della disciplina generale della responsabilità extracontrattuale. Si può distinguere tra cause intentate nei confronti dei governi e cause intentate direttamente nei confronti delle imprese. Nel primo caso, gli attori, solitamente privati cittadini e/o organizzazioni *no profit*, convengono gli Stati per chiederne la condanna alla riduzione delle emissioni di gas serra o all'adozione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici in corso.

Nel caso in cui ad essere convenute siano le imprese, gli attori accusano le stesse imprese di aver contribuito al fenomeno del cambiamento climatico, che avrebbe a sua volta facilitato il verificarsi di eventi estremi produttivi di presunti danni in capo agli attori. Il *petitum* in tali casi consiste nella richiesta di risarcimento dei (presunti) danni e/o nella richiesta al tribunale di imporre la modifica dei piani strategici delle società convenute. Ai fini della presente causa rilevano i precedenti relativi a cause intentate nei confronti di imprese.

31. Al riguardo, come si vedrà nel prosieguo del presente atto (cfr. *infra sez. IV.A*), nella quasi totalità dei casi rilevanti - con l'esclusione del caso Shell, che rappresenta un precedente isolato ancora *sub iudice* e, comunque, non suscettibile di inficiare gli argomenti in fatto e in diritto che giustificano il rigetto totale della domanda *ex adverso* formulata - tali azioni sono state rigettate, in ragione, tra gli altri, dei seguenti evidenti profili di inammissibilità e infondatezza:

- (i) uno dei principali profili di inammissibilità rilevato dalle corti di varie giurisdizioni è stato quello del **difetto di cd. “giustiziabilità”** (“*justiciability*”), espressione del principio costituzionale della separazione dei poteri, valevole nella maggior parte degli ordinamenti giuridici, incluso il nostro.³ In sintesi, gli organi giurisdizionali di numerosi ordinamenti hanno riconosciuto che le misure volte ad arginare il cambiamento climatico rientrano nell'esercizio dei poteri **legislativo o esecutivo dei singoli Stati ed esulano dalla funzione giurisdizionale**. Ne consegue che il giudice può adottare provvedimenti sanzionatori rispetto a limiti delle attività emissive solamente quando il legislatore abbia previamente definito tali limiti, difettando altrimenti tanto la giurisdizione del giudice adito, quanto obblighi normativi che possano dirsi in astratto violati dal convenuto;⁴
- (ii) inoltre, le corti internazionali hanno respinto le domande di accertamento della responsabilità per cambiamento climatico sulla base della **carenza del nesso di causalità** fra le condotte dei soggetti (pubblici o privati), individuati come responsabili dagli attori, e i presunti

³ M. P. Weller e M.L. Tran, *Climate Litigation against companies* (2022), p. 12 (disponibile al link <https://doi.org/10.1007/s44168-022-00013-6>); M. Zarro, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile* (Edizioni Scientifiche Italiane, 2022), pp. 105 e 127.

⁴ Cfr., *ex multis*, Corte distrettuale della California del Nord, Corte d'appello del Nono Circuito, e Corte Suprema degli Stati Uniti, *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, 2008 - 2013 (reperibili al link <https://climatecaselaw.com/case/native-village-of-kivalina-v-exxonmobil-corp/>); Corte distrettuale di New York e Corte d'Appello del Secondo Circolo, *City of New York v. BP p.l.c.*, 2018 (reperibili al link <https://climatecaselaw.com/case/city-new-york-v-bp-plc/>); Corte distrettuale della California del Nord, *People of the State of California v. General Motors Corp.*, 2007 (reperibile al link: https://climatecaselaw.com/wp-content/uploads/case-documents/2007/20070917_docket-06-cv-05755_order.pdf); Tribunale regionale di Stoccarda, *Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. Mercedes-Benz AG*, 2022 (cfr. la sintesi del contenzioso reperibile al link <https://climatecaselaw.com/non-us-case/deutsche-umwelthilfe-duh-v-mercedes-benz-ag/>); Corte distrettuale di Oslo, Corte d'Appello di Borgarting e Corte Suprema della Norvegia, *Greenpeace Nordic and Others v. Government of Norway*, 2018 (reperibile al link <https://climatecaselaw.com/non-us-case/greenpeace-nordic-assn-and-nature-youth-v-norway-ministry-of-petroleum-and-energy/>), sulle quali cfr. *infra* pgf. [253](#)[253](#).

danni legati al cambiamento climatico. Infatti, dal momento che innumerevoli emettitori, grandi e piccoli, rilasciano gas serra che si sommano indistinguibilmente tra loro determinando il cambiamento climatico attraverso un processo fisico altamente complesso e non lineare, risulta impossibile, sia sotto il profilo scientifico sia sotto il profilo giuridico, identificare una singola causa, o una catena causale approssimativamente lineare riferita a un singolo emettitore, quale determinante - unica o pure concorrente - di un danno giuridicamente rilevante. Inoltre, occorre considerare che mentre le emissioni di gas serra sono prodotte in un determinato momento, gli effetti delle stesse sul clima - in ragione dei tempi di persistenza dei diversi gas e del relativo potere riscaldante - si manifestano su un orizzonte temporale più o meno esteso.⁵

32. Gli argomenti appena illustrati, sulla base dei quali le Corti di diverse giurisdizioni hanno respinto azioni basate su una presunta responsabilità climatica dei convenuti, sono rilevanti - come si vedrà - anche nel presente giudizio e costituiscono alcune delle (plurime) ragioni di inammissibilità e infondatezza delle domande *ex adverso* proposte.

* * *

II. L'ATTO DI CITAZIONE E LA SINTESI DEGLI ARGOMENTI DIFENSIVI DI ENI

33. Con atto di citazione notificato in data 9 maggio 2023, gli attori hanno convenuto Eni, CDP e il MEF dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale, formulando conclusioni di merito che possono essere così riassunte:

- (i) accertare la responsabilità di Eni, nonché di CDP e del MEF quali “*azionisti di controllo*” della Società, per mancato ottemperamento “*al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti di cui ENI S.p.A. si sarebbe dovuta dotare ... per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi*”, e ciò in ragione delle emissioni di gas serra, in particolare CO₂, dovute alle attività industriali e commerciali di Eni;
- (ii) per l’effetto, dichiarare i convenuti tutti solidalmente responsabili, per violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU, nonché degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c.,
 - a) dei presunti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai Privati, vuoi quali danni cagionati a beni di loro proprietà, vuoi quali danni alla salute e all’incolumità, o ancora quali pregiudizi da *metus*;
 - b) dei presunti danni patrimoniali subiti dalle Associazioni, consistenti nelle risorse

⁵ Cfr., *ex multis*, Corte distrettuale del Nuovo Messico, *Amigos Bravos v. U.S. Bureau of Land Management*, 2011 (reperibile al link <https://climatecasechart.com/case/amigos-bravos-v-united-states-bureau-of-land-management/>); Corte distrettuale della California del Nord, Corte d’appello del nono circuito, Corte Suprema, *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, 2008-2013 (reperibili al link <https://climatecasechart.com/case/native-village-of-kivalina-v-exxonmobil-corp/>); Corte d’Appello della Nuova Zelanda, *Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd*, p. 27 (reperibile al link <https://climatecasechart.com/non-us-case smith-v-fonterra-co-operative-group-limited/>), sulle quali cfr. *infra* pgf. [368](#).

economiche e finanziarie spese per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, nonché dei danni non patrimoniali derivanti dalla “*frustrazione dei rispettivi scopi statutari*”;

(iii) condannare altresì Eni, ai sensi dell’art. 2058 c.c., a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO₂ in atmosfera (cc.dd. di *Scope 1, 2 e 3*) in modo tale da ridurre tale volume “*di almeno il 45% al 2030 rispetto ai livelli 2020, ovvero in altra misura*”, ma comunque in modo tale da garantire “*il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi*”, stabilendo inoltre una somma ritenuta equa da pagare in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione della condanna, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.;

(iv) condannare altresì il MEF e CDP, *ex art. 2058 c.c.*, “*ad adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI dovrebbe dotarsi*” per raggiungere il risultato descritto al punto precedente, prevedendo anche in questo caso il pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. in caso di violazione o ritardo nell’esecuzione della condanna;

(v) in subordine, condannare i convenuti “*all’adozione di ogni necessaria iniziativa che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi*” (cfr. atto di citazione, pp. 132 - 133).

* * *

34. Con il presente atto, Eni, rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe, si costituisce nel giudizio promosso da Greenpeace, ReCommon e i Privati, chiedendo, **in via pregiudiziale e/o preliminare**, di:

(i) accertare e dichiarare il **difetto assoluto di possibilità giuridica dell’azione di controparte** nonché il **difetto assoluto di giurisdizione del Tribunale adito** e per l’effetto dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande attoree;

(ii) accertare e dichiarare il **difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle condotte asseritamente poste in essere all’estero e in ogni caso il difetto di legittimazione passiva di Eni con riferimento alle stesse**;

(iii) accertare e dichiarare il **difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice civile ordinario a favore dell’autorità amministrativa e/o del giudice amministrativo**;

(iv) accertare e dichiarare il **difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire degli attori**;

(v) accertare e dichiarare **l’intervenuta prescrizione di tutti i presunti diritti risarcitorii degli attori**, o, in subordine, di quei presunti diritti che siano riconducibili a fatti risalenti a prima di 5 anni dalla notifica dell’atto di citazione, e quindi a prima del 9 maggio 2018, trattandosi di

diritti risarcitorii soggetti al termine di prescrizione quinquennale *ex art. 2947 c.c.*;

nel merito

- (vi) accertare e dichiarare **la totale infondatezza delle domande formulate dagli attori**, e ciò
- a) in via generale, per **insussistenza dei presupposti per configurare qualsivoglia responsabilità da fatto illecito in capo a Eni, ex artt. 2043, e/o 2050 e/o 2051 c.c.**;
 - b) per **insussistenza di qualsivoglia responsabilità di Eni ai sensi dell'art. 2043 c.c.**;
 - c) per **insussistenza di qualsivoglia responsabilità di Eni ai sensi dell'art. 2050 c.c.**;
 - d) per **insussistenza di qualsivoglia responsabilità di Eni ai sensi dell'art. 2051 c.c.**;
 - e) per **totale assenza di qualsivoglia nesso causale** tra la condotta di Eni e i pretesi danni lamentati dagli attori;
 - f) per **totale assenza di qualsiasi danno risarcibile in capo agli attori**;
 - g) per **inammissibilità e infondatezza della tutela risarcitoria in forma specifica ex art. 2058 c.c.** invocata dagli attori;
 - h) per **inammissibilità e infondatezza della tutela risarcitoria indiretta ex art. 614 bis c.p.c.** invocata dagli attori.

* * *

III. RICOSTRUZIONE DEL QUADRO FATTUALE E NORMATIVO DI RIFERIMENTO

35. Prima di passare a illustrare le plurime ragioni di inammissibilità e infondatezza dell'azione avviata dagli attori, è fondamentale ricostruire il quadro di riferimento tecnico-scientifico e normativo nell'ambito del quale la stessa si inserisce e deve essere valutata.

36. Questo esercizio si impone al fine di mettere ordine rispetto alla apodittica, ideologica e semplicistica prospettazione attorea.

37. Al riguardo, gli attori partono da assunti incontestati (e che certamente Eni non intende contestare, come dimostra la propria politica in materia di transizione energetica) ovvero: (i) il riscaldamento globale è causato dalle emissioni antropogeniche di gas serra climalteranti, in primo luogo la CO₂, e (ii) vi è sostanziale unanimità di consenso scientifico circa la necessità di ridurre il riscaldamento globale attraverso il perseguitamento del *Net Zero* entro il 2050.

38. Partendo da tali non controversi assunti, gli attori sostengono tuttavia, infondatamente (e anche illogicamente), che Eni - in quanto società energetica che opera anche nel settore *Oil & Gas* - commetterebbe un fatto illecito, in ragione dell'attività di commercializzazione di prodotti che determinano l'immissione di CO₂ nell'atmosfera e sostengono altresì che Eni avrebbe una *“attuale politica climatica inadeguata”* rispetto all' *“obiettivo climatico globale dell'Accordo di Parigi”*, ponendosi dunque in una *“situazione contra ius”* e *“violando [...] normative sovranazionali e nazionali”* ivi incluso l'Accordo di Parigi (cfr. atto di citazione, pp. 18 e 19).

39. Al fine di supportare la loro semplicistica e fuorviante tesi, gli attori richiamano, confusamente e in maniera disordinata, varie fonti internazionali - normative e scientifiche - che, secondo quanto dedotto dalle controparti, costituirebbero il diretto parametro di attribuzione e valutazione della responsabilità di Eni e, in particolare,

- (i) la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottata nel 1992 ed entrata in vigore nel 1994 (la “**Convenzione UNFCCC**”);
- (ii) i successivi accordi modificativi e integrativi della Convenzione, adottati all’esito delle riunioni annuali della Conferenza delle Parti (“**COP**”), organo di governo della Convenzione (gli “**Accordi COP**”), tra cui appunto l’Accordo di Parigi;
- (iii) i rapporti dell’*Intergovernmental Panel on Climate Change* (“**IPCC**”), istituito nel 1988 dalla *World Meteorological Organization* (WMO) e dallo *United Nations Environment Programme* (UNEP);
- (iv) gli scenari di decarbonizzazione definiti nei rapporti dell’IPCC nonché quelli elaborati dalla International Energy Association (la “**IEA**”; cfr. *infra sez. III.C*).

40. Gli attori richiamano inoltre numerosi studi sul tema della c.d. “*attribution science*” (i.e. l’identificazione del contributo relativo di differenti settori, attività ed entità ai cambiamenti climatici) - il cui sviluppo è molto recente e non consolidato a livello scientifico - che, sempre stando a quanto dedotto dagli attori, costituirebbero “*un’ottima base per comprendere e determinare le loro responsabilità* [ndr, delle singole compagnie petrolifere, ivi inclusa Eni] *e i loro doveri al riguardo in quanto per la prima volta quantificano gli impatti dei cambiamenti climatici attribuibili alla specifica compagnia petrolifera*” (cfr. atto di citazione, p. 43).

41. Nei paragrafi che seguono si metterà in luce come la prospettazione attorea sia **erronea e fuorviante** sotto plurimi profili. Specificamente:

- (i) in relazione alla comprensione dello stato della conoscenza scientifica in materia di cambiamenti climatici, che - a differenza di quanto *ex adverso* prospettato - non consente di stabilire una responsabilità di imprese e attori specifici in relazione al cambiamento climatico (cfr. *infra sez. III.A*);
- (ii) in relazione alla natura e alla funzione della normativa *ex adverso* richiamata che - contrariamente a quanto sostenuto dagli attori - è diretta agli Stati e non ai soggetti privati, nei confronti dei quali non ha alcuna portata vincolante se non trasposta in normativa nazionale ad essi applicabile (cfr. *infra sez. III.B*);
- (iii) in relazione alla funzione e alla rilevanza degli scenari di decarbonizzazione elaborati dalle istituzioni internazionali, che - a differenza di quanto *ex adverso* prospettato - non impongono obblighi giuridici agli operatori quali Eni con la finalità di sanzionarli, ma indicano delle possibili

traiettorie future e globali di decarbonizzazione, elaborate sulla base di rappresentazioni delle possibili conseguenze legate a specifici comportamenti e azioni di carattere socio-economico, al fine di orientare la posizione e la strategia dei decisori pubblici e delle imprese chiamate a diverso titolo a contribuire all’obiettivo *Net Zero* (cfr. *infra sez. III.C*).

*

A. La complessità del fenomeno del riscaldamento globale

42. Come dedotto, non è controverso che i gas serra e, in particolare, la CO₂, abbiano un significativo impatto rispetto al rischio di cambiamento climatico irreversibile, tale da giustificare un impegno collettivo nel processo di progressiva riduzione delle emissioni ai fini del raggiungimento del *Net Zero*.

43. Peraltro, fermo restando tale assunto di base, è importante comprendere come l’obiettivo condiviso debba tener conto di una serie di fattori che - come già evidenziato - implicano un processo complesso e non repentino al fine di assicurare l’obiettivo delle decarbonizzazioni in modo equilibrato e coerente con il bilanciamento degli interessi socio-economici coinvolti.

A.1 Contesto storico e geografico

44. Il quadro temporale e geografico di riferimento è articolato e complesso. In particolare: **(i)** storicamente i paesi più industrializzati hanno avuto una maggiore incidenza nella produzione di CO₂, in ragione della domanda di fonti fossili da parte dei relativi sistemi socio-economici; **(ii)** nell’attuale contesto storico la Cina risulta essere il maggior contributore di CO₂, seguita da Stati Uniti e India.⁶

A.2 Impronta carbonica delle fonti fossili

45. L’impronta carbonica delle fonti fossili è variegata: il carbone è la fonte a maggior “intensità” di CO₂ (c.d. *Carbon dioxide (CO₂) emissions factor*, che è la quantità in chilogrammi di CO₂ rilasciata per ogni megawattora (MWh) di energia prodotta da una data fonte fossile), seguita dal petrolio. Il gas naturale, pur contribuendo alle emissioni di CO₂, ha una minor impronta carbonica tanto da essere stato incluso nelle fonti c.d. sostenibili ai fini della generazione elettrica ammesse dalla tassonomia UE definita con il Regolamento UE 2022/1214, a condizione che rispetti determinati parametri emissivi e sia utilizzato per sostituire fonti fossili a maggiore impronta carbonica quali carbone e olio combustibile.⁷

⁶ I dati sulle emissioni riportati nella presente sezione sono tratti da *Our World in Data*, un progetto del *Global Change Data Lab*, organizzazione no profit con sede nel Regno Unito, cfr. <https://ourworldindata.org/>.

⁷ Cfr. Regolamento Delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il Regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche, Allegato I, 4.29. In particolare, la produzione di energia elettrica da combustibili fossili gassosi

A.3 L'impatto della transizione nei diversi settori industriali

46. Occorre inoltre considerare che - in ragione del quadro di partenza, della diversa impronta carbonica delle attività rilevanti, nonché dello stato del progresso tecnologico - l'obiettivo dell'abbattimento delle emissioni, che riguarda tutti i settori, si declina oggi in modo diverso dal punto di vista della fattibilità tecnica ed economica a seconda della tipologia di impiego di energia. In particolare, mentre nel settore della produzione di energia elettrica la transizione è favorita dal ricorso a tecnologie alternative più mature - quali le energie rinnovabili -, in altri settori, cd. *hard to abate* (cioè complessi da abbattere), l'abbandono delle fonti fossili è oggi ancora particolarmente problematico per la mancanza di alternative tecnologicamente mature o economicamente sostenibili. Si pensi all'industria siderurgica, cementizia o ai trasporti pesanti.⁸ Questo dato fattuale è tenuto in considerazione dagli scenari di transizione e dai possibili percorsi rispetto all'obiettivo del *Net Zero*.

A.4 Le metodologie di calcolo delle emissioni

47. In tale contesto, con riferimento alle emissioni riconducibili alle imprese, la metodologia internazionale introdotta dalla *Greenhouse Gas Protocol* (GHP, 2004)⁹ ha individuato tre grandi tipologie di ambiti emissivi:

è considerata sostenibile se i) le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili sono inferiori a 100 gCO₂e/kWh oppure ii) sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: a) le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO₂e/kWh di energia generata, oppure le emissioni annue dirette di gas serra dell'attività non superano una media di 550 kg CO₂e/kW della capacità dell'impianto nell'arco di vent'anni; b) l'energia elettrica da sostituire non può essere generata da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l'alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità individuata; c) l'attività sostituisce un'attività di produzione di energia elettrica ad alte emissioni già esistente che usa combustibili fossili solidi o liquidi; d) la nuova capacità di produzione installata non supera di oltre il 15% la capacità dell'impianto sostituito; e) l'impianto è progettato e costruito in modo da utilizzare combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio e il passaggio all'uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio avviene entro il 31 dicembre 2035, con un impegno e un piano verificabile approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa; f) la sostituzione determina una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% nella durata di vita della nuova capacità di produzione installata; g) qualora l'attività si svolga sul territorio di uno Stato membro in cui si usa carbone per la produzione di energia, lo Stato membro si è impegnato ad eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone. Cfr. anche Allegato I, 4.30, criteri di vaglio tecnico, numero 1), lettera b), numero iv): “*l'attività sostituisce un'attività esistente di produzione combinata di calore/freddo ed energia elettrica ad alte emissioni, un'attività di produzione separata di calore/freddo o un'attività di produzione separata di energia elettrica che utilizza combustibili fossili solidi o liquidi*”.

⁸ La stessa IEA, nel definire l'obiettivo *Net Zero*, precisa che “*nel 2050, quasi la metà delle riduzioni [n.d.r. di CO₂] vengono da tecnologie che attualmente si trovano allo stadio dimostrativo o di prototipo. Nell'industria pesante e nei trasporti a lungo raggio, la quantità di riduzioni da tecnologie che oggi sono ancora in via di sviluppo è ancora maggiore*”. Cfr. report “*Net Zero 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector*”, IEA, maggio 2021, p. 15: “*But in 2050, almost half the reductions come from technologies that are currently at the demonstration or prototype phase. In heavy industry and long-distance transport, the share of emissions reductions from technologies that are still under development today is even higher*”, reperibile al link https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf.

⁹ Il *Greenhouse Gas Protocol* è un'iniziativa del *World Resources Institute* e del *World Business Council for Sustainable Development* attiva da 20 anni per fornire un sistema di standard finalizzati a misurare, gestire e mitigare le emissioni GHG, cfr. <https://ghgprotocol.org/>.

- (i) lo “*scope 1*” include le emissioni prodotte direttamente dall’attività di impresa (per esempio le emissioni di CO₂ e CH₄ - cioè gas metano - legate all’estrazione dei combustibili fossili);
- (ii) lo “*scope 2*” include le emissioni generate indirettamente nel processo di produzione dell’energia elettrica o del calore acquistati dall’impresa da terze parti ai fini dello svolgimento della sua attività (per esempio, le emissioni prodotte per generare l’energia elettrica necessaria ad alimentare gli impianti per l’estrazione dei combustibili fossili);
- (iii) lo “*scope 3*” include tutte le emissioni indirette non incluse nello *scope 2*, vale a dire quelle associate alle parti della catena del valore di un certo prodotto che si trovano a monte o a valle dell’attività dell’impresa in questione. Tra le prime (emissioni a monte) si contano per esempio le emissioni legate alle attività dei fornitori (nel caso dell’estrazione dei combustibili fossili, per esempio, le emissioni legate alla produzione o al trasporto dei materiali necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa), mentre le emissioni a valle includono, in particolare, le emissioni generate dall’utilizzo del prodotto (per esempio la combustione della benzina o del gasolio nelle automobili private dei clienti).¹⁰

48. In relazione ai tre ambiti emissivi si devono anche considerare le c.d. emissioni evitate (*avoidance*), cioè quelle emissioni evitate grazie al fatto che l’attività di un’impresa rende disponibile prodotti o servizi che apportano un impatto positivo in termini di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto alla situazione precedente. È il caso della sostituzione di una centrale a carbone con una a gas, che garantisce una riduzione dell’impronta carbonica delle fonti fossili utilizzate, o il caso dell’installazione di un impianto alimentato a fonti rinnovabili a supporto di un processo produttivo che precedentemente impiegava gas o altra fonte fossile.

49. Come riconosciuto dagli stessi attori, la quota maggiore - tra l’85% e il 90% - di CO₂ attribuibile all’industria petrolifera rientra nello *scope 3* (come sopra definito) e si trova, per citare gli attori, “*a valle del petrolio e del gas distribuito dalle compagnie petrolifere*” (cfr. atto di citazione, pp. 43 e 44). Si tratta quindi di emissioni che sono solo indirettamente controllabili dalle aziende petrolifere, ivi inclusa quindi Eni, poiché dipendono dall’utilizzo di combustibili fossili in una pluralità di usi finali, quali, a mero titolo esemplificativo, sia le attività industriali, i trasporti e il riscaldamento, sia le attività di consumo dei singoli individui. A quest’ultimo proposito, peraltro, si consideri che è l’intera collettività che acquista e utilizza i prodotti energetici per gli usi più diversi, così contribuendo significativamente agli impatti climatici. Riprova del fatto che tutti noi, con i nostri comportamenti individuali e collettivi, contribuiamo all’emissione di gas climalteranti, è data dal fatto che *sia* gli attori Privati -come si vedrà (cfr.

¹⁰ Cfr. “*Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard*”, reperibile al link <https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf>.

infra, sez. III.E.2), esponenti ed attivisti di associazioni ambientaliste e, pertanto, particolarmente attenti al tema del cambiamento climatico - sia addirittura i rappresentanti legali e gli esponenti di vertice delle stesse Associazioni attrici, non possono esimersi, a mero titolo esemplificativo, dall'utilizzo di autoveicoli e/o motoveicoli a combustione interna per far fronte alle loro esigenze quotidiane, così come la collettività continua a fare in un mondo post-industriale (doc. 2).

50. È evidente che qualora Eni dovesse essere costretta a rivedere la propria strategia di decarbonizzazione industriale nei termini ideologici e peraltro del tutto generici richiesti dalle controparti - e quindi con modalità e tempistiche drastiche e radicali, che non garantiscano la tutela della sicurezza e della equità energetica che, come si dirà, sono alla base di una giusta transizione (cfr. *infra sez. III.A.6 e sez. III.D38*) - potrebbero esservi gravissime ripercussioni sull'intera collettività. Chi farebbe fronte alle richieste di approvvigionamento di energia necessarie alla collettività? Come potrebbero funzionare ospedali, centri di ricerca, università, scuole, trasporti, servizi di pubblica sicurezza, infrastrutture essenziali tra cui, ad esempio, quelle necessarie a garantire le comunicazioni e connessioni senza le adeguate fonti di energia? Tutta la sanità e la sicurezza nazionale si fondano sull'approvvigionamento energetico. È evidente che, qualora Eni non fosse in grado di far fronte alla domanda di energia necessaria alle esigenze delle attività industriali, commerciali e di pubblico interesse per la comunità, questo provocherebbe, oltre che un grave danno all'economia del Paese, anche l'interruzione di servizi pubblici essenziali quali la sanità, il trasporto, la pubblica sicurezza, le infrastrutture, le comunicazioni e l'istruzione.

51. Risulta quindi evidente che la strategia di riduzione di tale tipologia di emissioni è condizionata in larga misura anche da azioni volte ad incidere sulla riduzione della domanda da parte dei consumatori - e quindi di competenza esclusiva di governi e decisori politici nell'ambito di politiche macro-economiche - o dalle abitudini dei consumatori stessi. Per quanto riguarda l'impresa, la riduzione di queste emissioni è perseguitibile principalmente attraverso **(i)** immissione al consumo di prodotti a bassa o nulla intensità carbonica; **(ii)** tecnologie di cattura della CO₂ dall'atmosfera; e - per la parte non altrimenti abbattibile - **(iii)** misure di compensazione, cioè iniziative e progetti di riduzione o rimozione delle emissioni al di fuori della propria filiera produttiva (ad esempio, le iniziative di riforestazione o comunque di contrasto alla deforestazione al fine di mantenere gli effetti positivi derivanti dalla capacità di assorbimento della vegetazione), che determinano in alcuni casi emissioni negative, nonché tecnologie che consentano la cattura della CO₂ esistente nell'atmosfera.

52. Chiarita la diversa tipologia di emissioni associabili ad un'impresa secondo gli *standard*

internazionali, è opportuno dare atto che la metodologia di determinazione delle emissioni adottata da Eni tiene conto sia delle emissioni *scope 1* e *2* sia delle emissioni *scope 3*. Tale circostanza è riconosciuta dagli attori che riportano come “*il 90% delle emissioni dell’azienda nel 2021 è di tipo Scope 3*” (cfr. atto di citazione, p. 46).

53. Considerando i dati forniti dagli attori, l’atto di citazione dà quindi atto che le emissioni *scope 3*, su cui Eni non può intervenire (se non in maniera indiretta, minimizzando l’impatto emissivo dei propri prodotti), sono di gran lunga superiori alla quantità di emissioni riferibili a *scope 1* e *2*.

54. Gli attori danno altresì atto che Eni ha adottato un “*propria metodologia*” per la misurazione delle emissioni, ma si guardano bene dal chiarire che tale metodologia equivale ad un approccio virtuoso, sulla cui base Eni ha deciso di considerare nelle emissioni *scope 3* non solo la catena distributiva e del valore di prodotti di origine Eni, bensì anche dei prodotti di terzi commercializzati da Eni (cfr. la descrizione della metodologia di Eni *infra*, **sez. III.D.2**, p. 43).

55. La ricostruzione della tipologia di emissioni e la stessa narrazione degli attori nell’atto introduttivo del presente giudizio consentono di evidenziare che Eni, lungi dall’essere impegnata in un tentativo di occultamento della realtà, opera in un contesto di totale trasparenza rispetto alla rendicontazione delle emissioni prese a riferimento per la definizione dei propri impegni di riduzione delle emissioni stesse. È bene infatti sottolineare che gli impegni di Eni non sono limitati alla riduzione delle emissioni c.d. *scope 1* e *2*, ma si estendono anche alle emissioni *scope 3* prevedendo azioni concrete per il raggiungimento del Net Zero con riferimento alla totalità delle emissioni.

56. Fermi gli interventi previsti nel proprio piano strategico, la riduzione delle emissioni *scope 3* di Eni comporta un complesso processo di trasformazione del proprio storico modello di business, condizionato anche dai tempi di implementazione di nuove tecnologie e di prodotti *low carbon* (cioè a basso contenuto di carbonio). Inoltre, il percorso di riduzione delle emissioni *scope 3* di Eni presuppone la riduzione della domanda di fonti energetiche da origine fossile, obiettivo raggiungibile unicamente tramite politiche legislative nazionali e internazionali. Infatti, in caso di riduzione dell’offerta non associata alla contestuale riduzione della domanda si avrebbero importanti effetti macroeconomici negativi, in particolare sui prezzi delle fonti energetiche.

57. Tale circostanza consente di mettere sin d’ora in luce un elemento fondamentale, cioè la distinzione tra la responsabilità di Eni in termini di imputabilità giuridica per emissioni di gas climalteranti e il ruolo che Eni ha svolto, svolge e svolgerà quale attore della transizione. Ne consegue che, data la peculiarità della rendicontazione delle emissioni, con particolare riguardo

alle emissioni *scope 3*, sarebbe aberrante riconoscere la responsabilità giuridica di Eni, dal momento che il presunto fatto illecito (i.e. le emissioni qualificabili come *scope 3*) deriva essenzialmente da circostanze estranee al campo di azione di Eni stessa, e riferibili a scelte di soggetti terzi.

58. Probabilmente consapevoli che le incontrovertibili circostanze sopra riportate vanificano il senso della propria azione in giudizio, gli attori tentano di suggestionare il lettore con ardite comparazioni tra l'impronta climatica di Eni e quella dello Stato italiano (cfr. atto di citazione, p. 18 e quindi p. 112) comparazione che, anche prescindendo dalla irrilevanza dal punto di vista giuridico, risulta inconsistente già sotto il profilo logico. Al riguardo si noti quanto segue:

- (i) le emissioni globali Eni e le emissioni di gas serra dell'Italia non possono essere direttamente paragonate essendo riferite a contesti diversi sia in termini di ambito geografico sia di perimetro di rendicontazione;
- (ii) il confronto non tiene conto del fatto che Eni contabilizza sia le emissioni dirette che indirette a differenza dell'Italia che, in accordo agli obblighi di rendicontazione dei Paesi, contabilizza esclusivamente le emissioni dirette;¹¹
- (iii) pertanto, anche ammettendo che la comparazione proposta dagli attori abbia una qualche rilevanza, tale comparazione dovrebbe limitarsi alle emissioni dell'Italia e alle emissioni *scope 1* di Eni in Italia.¹²

A.5 Gli strumenti di riduzione delle emissioni

59. Alla luce della complessità del quadro di riferimento in termini di settori emissivi e della conoscenza tecnologica disponibile, la riduzione delle emissioni derivanti dagli usi energetici dei combustibili non può che essere perseguita attraverso diversi strumenti, riconosciuti a livello internazionale da numerose istituzioni e dalla letteratura scientifica (cfr. *infra sez. III.C*), tra cui i seguenti:

- (i) la riduzione dei consumi energetici attraverso interventi per migliorare l'efficienza energetica negli usi finali (per esempio, l'isolamento termico degli edifici);
- (ii) la sostituzione di fonti, vettori e prodotti energetici più climalteranti con fonti vettori e prodotti energetici che lo sono meno (per esempio, i carburanti convenzionali con i biocarburanti

¹¹ Le rendicontazioni nazionali a cui sono tenuti i Governi nell'ambito della Convenzione UNFCCC e del Meccanismo di Monitoraggio dei Gas Serra dell'Unione Europea. Si noti come il concetto di emissioni *scope 1-2-3* non è contemplato per le rappresentazioni di un Paese ma è stato introdotto - dal *Greenhouse Gas Protocol* - per calcolare l'impronta carbonica di una soggetto privato.

¹² Si tratta per completezza di 17,17MtCO₂e nel 2021 pari a circa il 4,2% delle emissioni dell'Italia (a tal fine, si è fatto riferimento ai dati riportati nell'Inventario nazionale Ispra). Cfr. Eni for 2022 - Performance di Sostenibilità, p. 11 (**doc. 3**).

o con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel settore della mobilità o le fonti fossili con le fonti rinnovabili nel settore della generazione elettrica);

(iii) la riduzione delle emissioni derivanti dall'utilizzo dei combustibili fossili, nei settori in cui essi sono tecnicamente o economicamente difficili da sostituire allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche (settori c.d. *hard to abate*, rispetto ai quali è fondamentale adottare un approccio improntato alla neutralità tecnologica¹³), attraverso l'applicazione di tecnologie che consentano di mitigare e potenzialmente catturare le emissioni; il riferimento è, ad esempio, a progetti di riduzione o rimozione delle emissioni al di fuori della propria filiera produttiva, quali progetti di conservazione delle foreste e ripristino degli ecosistemi, che possono determinare anche emissioni negative, nonché a tecnologie che consentano la cattura della CO₂ nell'atmosfera (cfr. *infra* pgff. **108** ss.).

A.6 Il c.d. trilemma energetico

60. Come riconosciuto dalla normativa e dalle politiche adottate tanto a livello globale, quanto sul piano europeo e nazionale di cui si dirà più avanti (cfr. *infra* sez. **III.B**), il percorso per raggiungere la neutralità carbonica deve tener conto del c.d. **trilemma energetico**¹⁴ e cioè dell'esigenza di coniugare i seguenti tre obiettivi chiave:

- (i) **sostenibilità ambientale**, cioè la capacità di interpretare in modo proattivo la transizione energetica e contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali nei tempi e nei modi utili a prevenire un riscaldamento globale eccessivo;
- (ii) **sicurezza degli approvvigionamenti**, cioè la capacità di assicurare la disponibilità ininterrotta di risorse energetiche sufficienti ad alimentare le sue attività e a garantire i basilari diritti umani;¹⁵
- (iii) **equità energetica** (o competitività), cioè la possibilità dei cittadini di accedere in maniera equa e non discriminatoria a energia adeguata, affidabile ed economica.

61. L'esigenza di un contemperamento tra i diversi interessi coinvolti nel processo di transizione energetica è emersa in maniera più evidente negli ultimi tempi, in ragione dell'incremento dei livelli di povertà e di esclusione sociale derivante prima dall'impatto

¹³ Per neutralità tecnologica si intende un approccio non discriminatorio all'uso delle tecnologie, ma flessibile alle diverse tecnologie a disposizione, al fine di ottenere la combinazione ottimale, senza che una prevalga necessariamente sulle altre.

¹⁴ Il concetto di trilemma energetico che è stato elaborato dal *World Energy Council*, che ogni anno pubblica un indice finalizzato a mostrare i progressi compiuti sia a livello globale, sia a livello nazionale WEC (2022), cfr. *World Energy Trilemma Index* 2022, https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Trilemma_Index_2022.pdf?v=1669842216.

¹⁵ Cfr. L. M. Pepe, “*Il diritto dell'energia fondato su principi. La transizione ecologica come giustizia energetica*”, (2021), *Rivista Giuridica Ambiente Diritto*, p. 20 che definisce la sicurezza come “*disponibilità continua di un flusso di energia stabile ad un prezzo “ragionevole” in modo da assicurare non solo nuovi investimenti energetici ma anche uno sviluppo economico dell'energia ad un costo ragionevole*”.

economico e sanitario della pandemia Covid-19 e poi dalle tensioni geopolitiche, dovute al conflitto russo-ucraino.¹⁶ Proprio in tale contesto geo-politico a cui è conseguita una seria e concreta emergenza di approvvigionamento energetico, Eni ha giocato un ruolo fondamentale - riconosciuto anche dalle istituzioni e dalla stampa nazionale e internazionale - nell'implementare un progetto strategico che ha consentito all'Italia di superare una grave emergenza energetica e di rendersi progressivamente indipendente dal gas russo. A distanza di poco più di un anno le stesse attività - unanimemente riconosciute come essenziali per la sicurezza dell'intero paese - vengono ora ideologicamente demonizzate e se ne chiede sostanzialmente l'immediata dismissione o riduzione.

62. Alla luce di quanto esposto, è evidente come (i) agli Stati sia richiesto di attuare una transizione energetica **giusta**, in grado non solo di fronteggiare gli impatti negativi del cambiamento climatico, ma anche di garantire l'accesso all'energia¹⁷ e l'abbattimento della povertà energetica,¹⁸ anche in situazioni contingenti di emergenza¹⁹ e (ii) elemento centrale di

¹⁶ Cfr. I. del Guayo, “*Energy poverty and Energy Access – A legal analysis*”, in *Energy Justice and Energy Law*, (2020 OUP), p. 31.

¹⁷ Con il termine **accesso all'energia** si intende la possibilità per il consumatore finale di usufruire di forniture di energia, affidabili ed economiche, per i servizi energetici desiderati. Cfr. ESMAP – The World Bank, “*Beyond connections: Energy Access Redefined*” (2015), p. ix. Cfr., *inter alia*, I. del Guayo, “*Energy poverty and Energy Access – A legal analysis*”, in *Energy Justice and Energy Law*, (2020 OUP).

¹⁸ Con il termine **povertà energetica** si intende l'incapacità da parte di famiglie o singoli consumatori di acquistare beni e servizi energetici, con conseguenze impattanti sul loro benessere (c.d. *fuel poverty*). L'IEA definisce la povertà energetica come “*a lack of access to modern energy services. These services are defined as household access to electricity and clean cooking facilities (e.g. fuels and stoves that do not cause air pollution in houses)*”, **in italiano** “*la mancanza di accesso a servizi energetici moderni. Questi servizi sono definiti come l'accesso delle famiglie all'elettricità e a impianti di cottura puliti (ad esempio, combustibili e fornelli che non causano inquinamento atmosferico nelle case)*”. Cfr., *inter alia*, I. del Guayo, “*Energy poverty and Energy Access – A legal analysis*”, in *Energy Justice and Energy Law*, (2020 OUP); L. M. Pepe, “*Il diritto dell'energia fondato su principi. La transizione ecologica come giustizia energetica*”, (2021), *Rivista Giuridica AmbienteDiritto*.

¹⁹ In proposito, secondo il *World Economic Forum* (“**WEF**”), fondazione senza fini di lucro con sede a Ginevra, si può parlare di transizione energetica efficace solo in presenza di “una transizione tempestiva verso **un sistema energetico più inclusivo, sostenibile, accessibile e sicuro** che fornisca soluzioni alle sfide globali legate all'energia, creando al contempo valore per le imprese e la società, **senza compromettere l'equilibrio del triangolo energetico** (ossia (i) sicurezza e accesso; (ii) sostenibilità ambientale e; (iii) sviluppo economico e crescita)”, cfr. WEF, “*Energy Transition 101: Getting back to basics for transitioning to a low-carbon economy*”, Briefing Paper (July 2020), consultabile al seguente link: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Energy_Transition_101_2020.pdf. Per un'ulteriore definizione di giusta transizione energetica si veda, *inter alia*, International Institute for Sustainable Development (“**IISD**”), “*Real People, Real Change: Strategies for just energy transitions*”, (2018) GSI Report: “*A just energy transition is a negotiated vision and process centred on dialogue, supported by a set of guiding principles, to shift practices in energy production and consumption. It aims to minimize negative impacts on workers and communities with stakes in high-carbon sectors that will wind down, and to maximize positive opportunities for new decent jobs in the low-carbon growth sectors of the future. It strives to ensure that the costs and benefits of the transition are equitably shared*”, **in italiano** “*Una transizione energetica giusta è una visione frutto di negoziazione e un processo incentrato sul dialogo, sostenuto da una serie di principi guida, per modificare le pratiche di produzione e consumo di energia. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo gli impatti negativi sui lavoratori e sulle comunità coinvolte nei settori ad alta impronta di carbonio che verranno dismessi e di massimizzare le opportunità positive per nuovi posti di lavoro dignitosi nei settori di crescita del futuro a bassa impronta carbonica. Lo sforzo è di garantire che i costi e i benefici della transizione siano equamente condivisi*”, consultabile al link <https://www.iisd.org/publications/report/real-people-real-change-strategies-just-energy-transitions>.

una giusta transizione energetica, che contemperi i diversi interessi coinvolti e tenga conto realisticamente dei costi e della fattibilità tecnica del processo, sia la **gradualità** del passaggio e della riconversione dalle fonti fossili climalteranti verso altre fonti energetiche, perché una transizione energetica troppo rapida e radicale comporterebbe rischi sociali ed economici enormi, lasciando la maggior parte del mondo, in particolare i Paesi a basso o bassissimo reddito specialmente in Africa e Asia, senza un accesso economico e affidabile all'energia.²⁰

63. Ciò tanto più è vero, ove si consideri che le attuali proiezioni della domanda e dell'offerta di energia, elaborate dalla IEA o da terzi indipendenti, dimostrano chiaramente che, allo stato attuale, i combustibili fossili soddisfano ancora una porzione maggioritaria del fabbisogno globale di energia e che non esiste una soluzione per sostituire interamente e immediatamente il petrolio e il gas in modo praticabile, che sia al contempo economicamente sostenibile e affidabile. Proprio per questo si parla di “transizione energetica” e si prospetta un percorso pluridecennale per raggiungere la neutralità carbonica, anziché un'immediata cessazione delle emissioni.²¹

A.7 La infondatezza del ricorso alla c.d. “attribution science”

64. La complessità della transizione energetica e la conseguente necessità di garantire l'adeguato bilanciamento degli interessi in gioco non possono conciliarsi con l'approccio semplicistico degli assunti degli attori in merito a una presunta responsabilità diretta e immediata di Eni in tale ambito.

65. Ciò premesso, è opportuno dare conto dello stato delle conoscenze scientifiche circa la possibilità - in astratto - di attribuire a un determinato emettitore un'effettiva responsabilità in termini di causa-effetto rispetto al fenomeno del cambiamento climatico.

66. Come accennato, infatti, gli attori pongono molta enfasi sulla presunta possibilità di individuare, con metodologia e certezza scientifiche, la “quota” di emissioni climalteranti attribuibile a Eni, e ciò in base a quella che loro chiamano “*attribution science*”.

67. Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono gli attori, né la *attribution science* né più propriamente la *source attribution*²² ad oggi consentono di individuare se, e in quanta parte, gli effetti dei cambiamenti climatici siano attribuibili a Eni, né in che misura - neppure *pro quota* -

²⁰ Cfr. C. Batruch, “*Facing the energy transition: options for countries and companies to move forward*”, (2020), *Journal of World Energy Law and Business*, p. 300.

²¹ Si vedano, per esempio, IEA, *Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector* (Parigi, 2021) oppure IEA, *World Energy Outlook 2022* (Parigi, 2022), e in particolare il capitolo “*An updated roadmap to Net Zero Emissions by 2050*”, pp. 121-178 (disponibile al seguente link: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>).

²² Anche se si tornerà più ampiamente sul punto *infra* al pgf. 372, anticipiamo sin d'ora che gli attori fanno riferimento indiscriminatamente, ed erroneamente, tanto alla *attribution science* quanto alla *source attribution*. I due concetti non sono tuttavia sinonimi. La *source attribution* è infatti una branca dell'*attribution science* che si occupa dell'identificazione del contributo relativo di differenti settori, attività ed entità ai cambiamenti climatici.

i cambiamenti climatici siano stati determinati dall'attività di Eni.

68. Non è nemmeno vero quanto affermato dagli attori circa il fatto che “*l'IPCC ha fatto propria l'attribution science*” (cfr. atto di citazione, p. 43). Al contrario, come dettagliamente analizzato e rilevato nella relazione a firma del Prof. Ing. Daniele Bocchiola del Politecnico di Milano (“**Relazione Bocchiola**”), che si produce *sub doc. 4*, l'IPCC “non fornisce, ad oggi, chiare indicazioni su i) affidabilità/verosimiglianza dei risultati ottenuti e ii) metodi di riferimento da utilizzare”.

69. La stessa Relazione Bocchiola, a cui rinviamo per ogni ulteriore approfondimento, evidenzia inoltre sia l'irrilevanza degli studi menzionati nell'atto di citazione ai fini della presente causa, sia le oggettive e numerose criticità che caratterizzano detti lavori, per giungere alla conclusione che “le citazioni scientifiche portate dagli Attori, sembrano quindi non rilevanti rispetto alla tipologia di evento dannoso per cui si chiede il risarcimento di un danno e non provano quindi l'assunto alla base di tale richiesta” (cfr. doc. 4).

*

B. Il quadro normativo di riferimento

B.1 *Le fonti internazionali*

70. Passando a considerare il quadro normativo di riferimento, gli attori paventano, come dedotto (cfr. *supra pgf. 33*), una generica responsabilità “*dell'industria petrolifera*” e delle imprese che vi appartengono, a loro dire “*colpevoli, tra le altre cose, di danni all'ambiente, alla salute, all'economia e alla proprietà privata, violando, come vedremo, normative sovranazionali e nazionali*” (cfr. atto di citazione, p. 19).

71. In particolare, nei confronti di Eni, gli attori lamentano che (i) “*in quanto azienda controllata dallo Stato deve adattarsi agli obiettivi climatici globali ufficialmente accettati, sul piano del diritto internazionale, dal nostro Paese senza ulteriori e non tollerabili ritardi*” e che (ii) “*a ENI deve, pertanto, essere imposto di porre fine a questa situazione contra ius perseguido l'obiettivo climatico globale dell'Accordo di Parigi*” (cfr. atto di citazione, p. 19).

72. Gli assunti degli attori sono palesemente infondati.

73. L'atto di citazione ripercorre l'evoluzione degli accordi internazionali che hanno portato all'adozione, nel 2015, dell'Accordo di Parigi in modo sostanzialmente corretto (cfr. *supra pgf. 3*), omettendo tuttavia di inquadrarne correttamente la portata e la funzione e, soprattutto, di riportarne aspetti fondamentali e incontestabili.

74. In particolare, gli attori volutamente omettono di dare atto che la Convenzione UNFCCC, così come i successivi Accordi COP, tra cui rientra l'Accordo di Parigi:

(i) si rivolgono unicamente agli Stati, quali soggetti di diritto internazionale, e non

contengono norme direttamente efficaci e vincolanti per le imprese operanti in tali Stati - siano esse sottoposte o meno a controllo pubblico - quali Eni;

(ii) hanno carattere programmatico e di indirizzo dell'azione politica degli Stati e, salvo per alcune disposizioni dell'Accordo di Parigi e del Protocollo di Kyoto, non prevedono obblighi specifici di risultato neppure in capo agli Stati;

(iii) tengono conto del complesso quadro politico e sociale di riferimento e, per tale ragione, nel perseguitamento degli obiettivi climatici, valorizzano (a) il **bilanciamento dei diversi interessi coinvolti** (tra cui l' impatto sociale e la sostenibilità economica, ossia in buona sostanza i profili che compongono il già richiamato trilemma energetico - cfr. *supra*, sez. III.A.6) e (b) il contemperamento tra la necessità di un'azione coordinata e rapida a livello globale e il **rispetto delle differenti situazioni nazionali e delle diverse esigenze e capacità degli Stati aderenti**, prevedendo impegni diversi per i Paesi industrializzati e i Paesi emergenti ed in via di sviluppo, nell'ottica delle responsabilità comuni ma differenziate²³.

75. Con riguardo al campo di applicazione della normativa internazionale, la tesi attoreo sulla violazione di fonti normative internazionali da parte di Eni è *tout court* infondata e pretestuosa, poiché - come già rappresentato - le norme in materia energetica che originano dall'ordinamento giuridico internazionale **non costituiscono obblighi cogenti in capo a persone fisiche o giuridiche private, ma producono i propri effetti solo in capo agli Stati** (tra l'altro tali fonti spesso non contengono obblighi di risultato, ma semplici raccomandazioni e indirizzi politici di massima). È altresì palesemente evidente che tale conclusione non è in alcun modo inficiata dal fatto che Eni sia partecipata dal MEF e CDP, e ciò non solo perché Eni è una società quotata che opera secondo le regole di diritto privato, ma anche perché in nessun modo Eni può sostituire la propria azione a quella dello Stato. Si rinvia peraltro ai **paragrafi 127 e 128** del presente atto per evidenziare la strumentalità del tentativo degli attori di sostenere che Eni e lo Stato siano sostanziali vasi comunicanti e che quindi Eni dovrebbe essere responsabile degli obblighi dello Stato e, a sua volta, lo Stato (o meglio il MEF e CDP) dovrebbero essere responsabili delle azioni di Eni.

76. Con riferimento al carattere vincolante delle fonti normative richiamate, l'Accordo di

²³ In particolare, il principio della c.d. “*responsabilità comune ma differenziata*”, introdotto dalla Convenzione UNFCCC e ripreso dal Protocollo di Kyoto prima e dall'Accordo di Parigi in seguito, prevede l'assunzione di obblighi più stringenti di riduzione delle emissioni da parte dei Paesi industrializzati, che hanno accumulato benefici economici per aver avuto la possibilità di avviare il loro processo di sviluppo in un'epoca in cui non si teneva conto degli effetti negativi sull'ambiente dell'uso dei combustibili fossili (tra questi obblighi, si segnala ad esempio l'impegno assunto dagli Stati maggiormente sviluppati a trasferire, nei Paesi in via di sviluppo, tecnologie idonee a diminuire le emissioni degli impianti). Cfr. S. Nespor, *La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal protocollo di Kyoto all'Accordo di Parigi*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 2016.

Parigi, che costituisce il primo accordo universale sul clima contenente alcune disposizioni giuridicamente vincolanti per gli Stati,²⁴ fissa un obiettivo climatico globale a lungo termine - i.e. il mantenimento de “*l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali*” - e lascia agli Stati di determinare autonomamente il contenuto del proprio contributo a livello nazionale (denominato con l'acronimo inglese *NDC, Nationally Determined Contribution*), nonché i relativi strumenti di attuazione.

77. Quanto alla necessità di bilanciare tutti gli interessi coinvolti, la Convenzione UNFCCC richiama espressamente il dovere degli Stati aderenti di adottare interventi e misure efficienti che tengano conto “*dei diversi contesti socio economici*”²⁵ e siano “*coordinate con lo sviluppo economico e sociale in modo integrato per evitare impatti avversi su questi ultimi*”.²⁶

78. Con riferimento alla necessità di delineare approcci operativi che tengano conto delle specifiche situazioni dei singoli Stati, la Convenzione UNFCCC afferma i seguenti principi, successivamente ripresi dagli Accordi COP, a partire dal Protocollo di Kyoto del 1997 sino all'Accordo di Parigi e ai giorni nostri: **(i)** gli obiettivi di decarbonizzazione hanno **perimetro e rilevanza globale** e possono essere perseguiti attraverso la cooperazione dell'insieme dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo; **(ii)** per il raggiungimento degli obiettivi non esiste un insieme predeterminato di tecnologie più idonee, e il *mix* tecnologico, ossia l'insieme di quelle che

²⁴ In proposito, è opportuno segnalare che, sebbene l'Accordo di Parigi rientri nella definizione di trattato internazionale ai sensi della Convenzione di Vienna del 1969, non tutte le previsioni presenti al suo interno hanno forza vincolante in quanto vi sono diverse disposizioni poste come semplici “raccomandazioni”.

²⁵ Cfr. Convenzione UNFCCC, art. 3.1: “*The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties*” **In italiano:** “*Le Parti dovrebbero adottare misure precauzionali per anticipare, prevenire o minimizzare le cause dei cambiamenti climatici e mitigare gli effetti negativi. In presenza di minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di una piena certezza scientifica non dovrebbe essere usata come motivo per rimandare tali misure, tenendo conto che le politiche e le misure per affrontare i cambiamenti climatici dovrebbero essere efficaci dal punto di vista dei costi, in modo da garantire benefici globali al minor costo possibile. A tal fine, tali politiche e misure dovrebbero tenere conto dei diversi contesti socio-economici, essere complete, coprire tutte le fonti, i pozzi e i serbatoi di gas serra e l'adattamento, e comprendere tutti i settori economici. Gli sforzi per affrontare i cambiamenti climatici possono essere condotti in cooperazione dalle Parti interessate*”.

²⁶ Cfr. Convenzione UNFCCC, p. 6, §2: “*Affirming that responses to climate change should be coordinated with social and economic development in an integrated manner with a view to avoiding adverse impacts on the latter, taking into full account the legitimate priority needs of developing countries for the achievement of sustained economic growth and the eradication of poverty*”. **In italiano**, “*Affermando che le risposte ai cambiamenti climatici dovrebbero essere coordinate con lo sviluppo sociale ed economico in modo integrato, al fine di evitare impatti negativi su quest'ultimo, tenendo pienamente conto delle legittime esigenze prioritarie dei Paesi in via di sviluppo per il raggiungimento di una crescita economica sostenuta e l'eradicazione della povertà*”.

vengono comunemente definite “leve”, adottato da ciascun Paese dovrà essere il risultato anche di interventi di natura normativa - o comunque di indirizzi programmatici - volti a conseguire benefici globali al minor costo possibile; (iii) l’approccio flessibile rispetto al *mix* delle tecnologie e secondo un principio di neutralità tecnologica da adottare in concreto è conseguenza del fatto che la valutazione preventiva dei cambiamenti climatici è “*attività caratterizzata da molte incertezze, in particolare con riferimento ai tempi e alle modalità con cui questo si manifesta in diverse aree geografiche*”.²⁷

79. Alla luce della complessità degli obiettivi climatici posti agli Stati a livello internazionale e degli impatti socio-economici delle misure da adottare per raggiungerli, è evidente come non possano identificarsi obblighi giuridici in capo alle singole imprese, in relazione a una sfida globale come quella del cambiamento climatico, la cui soluzione postula invece scelte politiche coordinate ai massimi livelli e quindi “di sistema”, che devono incidere sulle possibili direttive e sulle leve di cambiamento evidenziate dall’analisi scientifica e sopra illustrate (cfr. *supra sez. III.A*).

80. In coerenza con la complessità della questione, il ruolo della singola impresa è fortemente condizionato dal contesto (normativo, geopolitico, ecc.) di riferimento, non potendosi dunque ascrivere a un singolo operatore economico, quale ad esempio Eni, una responsabilità giuridica individuale ed esclusiva. Proprio in virtù di tale complessità e della molteplicità degli interessi coinvolti, da più parti è stata avanzata la proposta di introdurre strumenti in ambito fiscale, quale la cd. *carbon tax*, in base alla quale viene applicata un’aliquota su ogni tonnellata di anidride carbonica prodotta dalle aziende, quale incentivo alla riduzione della domanda e al conseguente disinvestimento dalle fonti fossili.²⁸ È parimenti significativo che il dibattito a carattere internazionale stia convergendo su strumenti di compensazione, quali prelievi fiscali che costituiscono un incentivo dal lato della domanda.

B.2 Le fonti Europee e nazionali

81. Nel contesto internazionale sopra delineato, anche l’Unione europea ha dettato il quadro

²⁷ Cfr. Convenzione UNFCCC, p. 2 (§3): “*Noting that there are many uncertainties in predictions of climate change, particularly with regard to the timing, magnitude and regional patterns thereof*”. **In italiano**: “*Notando che vi sono molte incertezze nelle previsioni del cambiamento climatico, specialmente per quanto riguarda la tempistica, l’entità e i modelli regionali dello stesso*”.

²⁸ A titolo esemplificativo si veda la proposta dell’OECD, *Effective Carbon Rates 2021 - Pricing Carbon Emissions through Taxes and Emissions Trading*, 2021. Si veda anche William Nordhaus, *Nobel Lecture*, p.451, reperibile al link <https://www.nobelprize.org/uploads/2018/10/nordhaus-lecture.pdf> : “*A second finding is uniformity of price – that the most effective policies are ones that equalize the incremental or marginal costs of reducing emissions. Equivalently, in a market context, that means that the carbon prices should be equalized in every sector and in every country*”, **In italiano** “*Una seconda conclusione è l’uniformità del prezzo: le politiche più efficaci sono quelle che pareggiano i costi incrementali o marginali della riduzione delle emissioni. Allo stesso modo, in un contesto di mercato, ciò significa che i prezzi del carbonio dovrebbero essere uguali in ogni settore e in ogni Paese*”.

normativo in materia di riduzione delle emissioni climalteranti, che curiosamente gli attori non richiamano. Non è difficile immaginare che tale omissione sia una scelta consapevole, coerente con il tentativo di distrarre l'attenzione dal fatto incontrovertibile che tale quadro normativo impone obblighi di riduzione delle emissioni **esclusivamente in capo agli Stati membri** e non può essere un parametro di riferimento per la condotta dei singoli.

82. Va innanzitutto rilevato che la normativa europea, nel dichiarato intento di perseguire gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, si è uniformata ai principi di **(i)** contemperamento tra la necessità di un'azione coordinata a livello comunitario e rispetto delle priorità e degli interessi nazionali e di **(ii)** bilanciamento della sostenibilità ambientale con quelle economica e sociale.

83. Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio Europeo ha fissato gli obiettivi generali di politica energetica e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici dell'Unione, sviluppando al contempo un sistema di *governance* che garantisca una sufficiente flessibilità per gli Stati membri e la libertà degli stessi di **stabilire il proprio mix energetico**.²⁹

84. Il riconoscimento della necessità per ciascuno Stato membro di adottare le misure pertinenti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica alla luce delle esigenze nazionali è riflessa nel Regolamento (UE) 2018/1999, che richiede agli Stati membri di **(i)** definire i Piani Nazionali Integrati per Energia e Clima (“**PNIEC**”), con lo scopo di implementare una serie di strumenti legislativi per il conseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione nel breve-medio periodo (2021-2030), da aggiornare ogni cinque anni e di **(ii)** sviluppare le Strategie Nazionali di Lungo Termine (“**LTS**”), che perseguono gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050 e hanno una prospettiva trentennale.

85. In linea con, e in attuazione dell'azione climatica ed energetica definita a livello europeo, l'Italia ha adottato:

- (i)** il PNIEC 2019, pubblicato nel 2019;³⁰
- (ii)** la proposta di revisione del PNIEC trasmessa alla Commissione europea nel luglio 2023, la cui versione definitiva dovrà essere adottata entro il giugno 2024, che costituisce un

²⁹ Cfr. Conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 (cfr. <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/2030-climate-and-energy-framework/>).

³⁰ In particolare, il PNIEC 2019 prevede i seguenti obiettivi (cfr. https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf):

- a)** una percentuale di energia da Fonti di Energie Rinnovabili (“**FER**”) nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%;
- b)** una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 22%;
- c)** una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario 2007 del 43%;
- d)** la riduzione dei “gas serra”, rispetto al 2005, con un obiettivo per tutti i settori non ETS del 33%;
- e)** phasing out del carbone dalla generazione elettrica al 2025.

aggiornamento della versione del 2019 e definisce misure di carattere programmatico per il perseguitamento degli obiettivi di decarbonizzazione, di efficienza energetica e di sicurezza energetica, recependo, sempre in termini programmatici e di indirizzo politico, tutti i provvedimenti adottati a livello comunitario successivamente al PNIEC 2019;³¹

(iii) la LTS, pubblicata nel gennaio 2021, che contiene obiettivi di decarbonizzazione al 2050 compresi tra l'80% e il 100% di abbattimento delle emissioni nazionali e diversi percorsi per raggiungerli, inclusi riduzione della domanda di energia, accelerazione della produzione di rinnovabili e idrogeno, aumento della capacità di assorbimento ed elettrificazione dei consumi.³²

86. Inoltre, il *Green Deal* contiene una serie di interventi normativi finalizzati a ridurre le emissioni del gas serra dell'UE del 55% entro il 2030 con riferimento ai livelli del 1990 e ad ottenere una totale decarbonizzazione entro il 2050.

87. In attuazione del piano d'azione previsto dal *Green Deal* e al fine di rispettare i limiti di incremento della temperatura definiti dall'Accordo di Parigi, la Commissione ha adottato una Legge Europea sul Clima (Regolamento 2021/1119/UE) che vincola giuridicamente la UE a raggiungere l'obiettivo *Net Zero* al 2050 fissando i *target* di riduzione che devono essere adottati anche dagli Stati membri all'interno dei propri PNIEC e LTS.

88. Riguardo al bilanciamento degli obiettivi di sostenibilità ambientale con la tutela del benessere economico e sociale, la Comunicazione COM(2019) 640 UE sul *Green Deal*, pubblicata dalla Commissione Europea nel 2019, sottolinea l'importanza di assicurare una transizione energetica giusta e il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, prevedendo espressamente che la “*transizione deve essere giusta e inclusiva. Deve mettere al primo posto le persone e tributare particolare attenzione alle regioni, alle industrie e ai lavoratori che dovranno affrontare i problemi maggiori*” e ancora che “*l'esigenza di gestire la transizione comporterà profonde modifiche strutturali dei modelli d'impresa, delle competenze richieste e dei relativi prezzi, le cui ripercussioni sui cittadini varieranno in funzione della situazione sociale e geografica*”.³³

³¹ I suddetti strumenti dovranno essere aggiornati alla luce delle raccomandazioni EU e dei nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni delineati in sede europea con il Green Deal e il Regolamento 2021/1119/UE. A tal proposito, il 19 luglio 2019 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (“**MASE**”), ex Ministero della Transizione Energetica (“**MITE**”), ha presentato alla Commissione Europea la proposta di aggiornamento del PNIEC. Cfr. PNIEC 2023, reperibile al link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNIEC_2023.pdf.

³² La LTS italiana è disponibile al link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PTE/NLTS_Its_gennaio_2021.pdf.

³³ In particolare, il Green Deal enuncia i seguenti principi: (i) **efficienza energetica**: “*la priorità deve essere data all'efficienza energetica [...] Nel contempo, l'approvvigionamento energetico dell'UE deve essere sicuro e a prezzi accessibili per i consumatori e le imprese*” (cfr. Relazione al EU Green Deal, p. 6); (ii) **accesso all'energia**: “*è necessario affrontare il rischio della povertà energetica per le famiglie che non possono permettersi i servizi*

89. I medesimi principi volti al contemperamento delle diverse esigenze coinvolte nel processo di transizione energetica affermati a livello europeo sono riconosciuti anche in ambito nazionale da numerosi documenti programmatici e di indirizzo politico. In particolare:

- (i) il PNIEC, sia nella versione del 2019 sia nella proposta 2023, riconosce espressamente l'importanza di garantire la **sicurezza energetica**³⁴ e di contrastare la **povertà energetica**,³⁵
- (ii) il “Piano Nazionale di Contenimento dei consumi di gas naturale”, pubblicato il 17 ottobre 2022, volto a ridurre drasticamente la dipendenza dal gas russo, prevede espressamente la massimizzazione della produzione dell'energia elettrica anche attraverso l'utilizzo di combustibili fossili, diversi dal gas naturale;³⁶
- (iii) il Consiglio di indirizzo della politica economica, istituito dal governo Draghi presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ha elaborato un documento nel quale si evidenziano le criticità connesse alla transizione energetica;³⁷

energetici fondamentali in modo da garantire un tenore di vita dignitoso” (cfr. Relazione al EU Green Deal, p. 7); **(iii) sicurezza energetica:** “È necessario sviluppare un settore energetico basato in gran parte su fonti rinnovabili, integrato dalla rapida eliminazione del carbone e dalla decarbonizzazione del gas. Allo stesso tempo, l'approvvigionamento energetico dell'UE deve essere sicuro e accessibile per i consumatori e le imprese. A tal fine, è essenziale garantire che il mercato europeo dell'energia sia pienamente integrato, interconnesso e digitalizzato, nel rispetto della neutralità tecnologica” (cfr. Relazione al EU Green Deal, p. 6); **(iv) transizione giusta:** “Il meccanismo per una transizione giusta si concentrerà sulle regioni e sui settori maggiormente colpiti dalla transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili o da processi ad alta intensità di carbonio [...] Il meccanismo mira anche a tutelare i cittadini e i lavoratori più vulnerabili di fronte alla transizione, cui offrirà accesso a programmi di riqualificazione professionale, posti di lavoro in nuovi settori economici o alloggi efficienti sotto il profilo energetico” (cfr. Relazione al EU Green Deal, p. 18). La comunicazione sul Green Deal è disponibile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>.

³⁴ In particolare, nel PNIEC si afferma che “per la sicurezza dell'approvvigionamento si intende perseguire, da un lato, la riduzione della dipendenza dalle importazioni mediante l'incremento delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e, dall'altro, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento (ad esempio facendo ricorso al gas naturale anche tramite GNL, con infrastrutture coerenti con lo scenario di decarbonizzazione profonda al 2050)” Cfr. PNIEC 2019, p. 9, reperibile al link https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf. Cfr. anche PNIEC 2023, p. 111 ss., reperibile al link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNIEC_2023.pdf.

³⁵ In particolare, nel PNIEC si afferma che “per contrastare la povertà energetica è necessario aumentare l'efficacia delle misure esistenti a sostegno della spesa energetica e, nel medio termine, favorire le soluzioni di efficientamento energetico degli edifici” Cfr. PNIEC 2019, p. 99, reperibile al link https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf. Cfr. anche PNIEC 2023, p. 289 ss., reperibile al link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNIEC_2023.pdf.

³⁶ Cfr. Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Naturale, p. 8, reperibile al link https://culturaeconsapevolezza.mase.gov.it/sites/default/files/2023-01/Piano_nazionale_contenimento_consumi_gas_naturale_MASE.pdf.

³⁷ In particolare, nel documento si evidenziano i seguenti profili di criticità: **(i) cessazione di attività e/o infrastrutture:** “molte delle attuali attività potranno essere soggette a deprezzamento o dovranno essere radicalmente sopprese e eliminate. Anche infrastrutture come porti, oleodotti, raffinerie e produzione di energia rischiano di essere bloccate”; **(ii) difficoltà di approvvigionamento di materie prime**, in quanto le tecnologie a bassa emissione di gas serra “richiedono più metalli rispetto a quelle a base di combustibili fossili [...] i prezzi di rame, nichel, cobalto e litio potranno raggiungere picchi storici per un periodo prolungato e senza precedenti”, senza dimenticare che se la domanda di metalli aumenta a fronte di una offerta che reagisce lentamente, “il sostenuto incremento pluriennale dei prezzi potrebbe ritardare o anche far deragliare la stessa transizione energetica”; **(iii) fissazione di sovrapprezzi per scoraggiare il consumo di combustibili fossili** (un esempio è il mercato europeo

(iv) anche il Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha recentemente rilevato l'importanza della gradualità del percorso di transizione energetica e la necessità di fare ricorso nel breve periodo anche alle fonti fossili³⁸.

90. Si è già evidenziato, e si considererà ulteriormente descrivendo gli scenari elaborati dalle istituzioni internazionali (cfr. *infra sez. III.C*), che gli strumenti per assicurare l'obiettivo *Net Zero* al 2050 sono molteplici e spaziano da interventi volti a semplificare i processi autorizzativi per la realizzazione di impianti rinnovabili (in Italia, ad esempio, il recente D.L. 13/2023 convertito con L. 41/2023, che modifica il D.lgs. 199/2021 ha introdotto un procedimento di progressiva semplificazione dell'iter autorizzativo), a interventi volti ad incidere sul lato della domanda, anche al fine di stimolare la ricerca e gli investimenti per affrontare le nuove sfide. Si pensi al riguardo al Regolamento (UE) 2023/851 del 19 aprile 2023 che prevede il divieto di immatricolazione di nuove auto con motore a combustione interna a partire dal 2035.

91. Inoltre, al fine di apprezzare ancor meglio la pretestuosità e infondatezza delle tesi degli attori è opportuno richiamare il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, regolato dalla direttiva 2003/87/CE, più volte modificata (“**Sistema EU ETS**”), il quale, in luogo di qualificare come illecite le emissioni di gas serra da parte delle imprese, introduce dei meccanismi di compensazione monetaria delle stesse.

92. In particolare, il Sistema EU ETS alloca - su base annuale - una quantità massima di permessi di emissione o quote di emissione (c.d. *allowances*) al settore dell'energia elettrica, a specifici settori industriali e al settore aviazione. Tali quote sono distribuite in parte a titolo gratuito ai settori industriali soggetti alla rischio di rilocalizzazione delle emissioni al di fuori

noto quale “*Emission Trading System*”), che “potrà avere nel breve e medio termine impatti sociali e distributivi significativi”, così come la riduzione o rimozione di sussidi per attività inquinanti. Cfr. Consiglio di indirizzo della politica economica, “Presupposti e prospettive per lo sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese nel prossimo decennio”, reperibile al seguente link: <https://www.qualenergia.it/wp-content/uploads/2021/12/Documento-quadro-Consiglio-di-Indirizzo.pdf>.

³⁸ In particolare, il Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha rilevato che “*L'idea che il processo di transizione energetica si profili come un'opportunità per stimolare la crescita economica si è ormai fatta strada sia a livello globale che comunitario. Tale processo non si svolgerà in breve tempo e la trasformazione avverrà per gradi. La produzione di energia da idrocarburi si affiancherà ancora per anni a una progressiva crescita dello sfruttamento di fonti rinnovabili e di nuove tecnologie*” e che “*le energie rinnovabili rappresentano indubbiamente un punto di forza del nostro sistema e già garantiscono una quota rilevante del mix energetico. Tuttavia, si rende necessario considerare con attenzione i costi da sostenere, il problema della staticità dell'offerta che ancora risulta influenzata dalle fasi stagionali, la lontananza dei centri di consumo da quelli di produzione che costringe ad “inseguire la fonte” con evidenti ricadute anche sull'esigenza di dotarsi di adeguate ed efficienti infrastrutture di trasmissione. Permane la difficoltà di gestire i livelli più elevati di consumo energetico, tanto che si rende indispensabile il ricorso alle fonti energetiche tradizionali per colmare il divario che si registra in determinate circostanze*”, cfr. “*Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica*” (cfr. *Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica* in data 13 gennaio 2022 del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica, p. 2, disponibile al link https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissioni/bicamerali/copasir18/Relazione_Copasir_sicurezza_energetica_BOZZA.pdf).

dell'UE ed in parte tramite aste, attraverso un mercato primario (i.e., aste su piattaforma europea) o secondario (i.e., borse europee). Ogni anno ciascuna impresa deve restituire un quantitativo di quote pari alle emissioni effettivamente rilasciate in atmosfera nell'anno precedente, con riferimento allo *scope 1*. In caso di mancato rispetto delle regole sopra descritte, che si sostanzia nella restituzione di quote inferiori rispetto alle emissioni rilasciate, l'impresa rilevante sarà soggetta a obblighi monetari compensativi.

93. La comprensione del Sistema EU ETS - che costituisce l'esempio più importante degli schemi c.d. *cap & trade*, applicati anche in altri paesi *extra* UE³⁹ - conferma che, anche secondo il legislatore comunitario, il modo migliore per raggiungere i *target* climatici non è l'imposizione a tutte le imprese di un medesimo percorso, ma l'allocazione di tagli in funzione dei costi marginali di abbattimento delle emissioni. In altre parole, la *ratio* del Sistema EU ETS è proprio quella di riconoscere che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, rilevano le emissioni complessive dei settori coinvolti, non quelle delle singole imprese. Viene cioè riconosciuto il principio per cui, al fine di minimizzare i costi complessivi della riduzione delle emissioni, è opportuno allocare i tagli presso i soggetti che sono in grado di effettuarli a costi inferiori, e non in modo indiscriminato.

94. L'esempio del Sistema EU ETS conferma dunque come la pretesa di configurare una responsabilità di Eni per emissioni di gas serra sia avulsa dal sistema normativo di riferimento.

*

C. Gli scenari globali di decarbonizzazione

95. In coerenza con il tentativo di snaturare la rilevanza e il campo di applicazione della legislazione in materia di cambiamento climatico, gli attori tentano di attribuire ai rapporti dell'IPCC (cfr. *supra* pgf. 39) e ai relativi scenari di decarbonizzazione (gli “**Scenari IPCC**”⁴⁰), nonché all'ulteriore scenario di decarbonizzazione costruito dalla IEA ai fini del raggiungimento dell'obiettivo *Net Zero*, denominato “*Net Zero by 2050*” (“*NZE*”) (lo “**Scenario IEA**”⁴¹) (cfr. *supra* pgf. 18) uno scopo immaginario, ovvero quello di definire obblighi giuridici in capo agli Stati e ai soggetti privati che operano in tali Stati.

96. A tal fine, gli attori estrapolano dagli ultimi rapporti e Scenari IPCC, peraltro in maniera confusa, frasi a effetto e snaturate dal contesto complessivo e senza considerare il momento

³⁹ Nel mondo sono stati adottati o sono in via di adozione almeno 36 schemi di “*cap and trade*”, dodici dei quali adottati a livello nazionale e ventitré a livello subnazionale (per esempio in alcuni Stati degli USA o province canadesi). L'ETS è il più grande schema di *cap and trade* al mondo. Complessivamente questi programmi coprono il 17,6% delle emissioni globali. Cfr. https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data.

⁴⁰ Cfr. <https://ipccitalia.cmcc.it/ssp-gli-scenari-dellipcc/>.

⁴¹ Reperibile al seguente link: <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>.

storico rilevante, per suggerire che tali fonti evidenzino una bocciatura della condotta delle aziende energetiche e di Eni in particolare. Niente di più fantasioso.

97. Gli scenari di decarbonizzazione, lunghi dal costituire fonti di obblighi giuridici, rappresentano essenzialmente dei percorsi illustrativi non prescrittivi che descrivono possibili traiettorie di decarbonizzazione. Tali scenari sono elaborati da organizzazioni e associazioni internazionali, di cui l'IPCC e la IEA sono solo due esempi.

98. Proprio l'IPCC precisa che gli scenari dalla stessa definiti *“non sono previsioni. Sono la rappresentazione di un futuro che guarda alle conseguenze di specifici comportamenti e determinate azioni”*⁴².

99. Sulla stessa linea, la IEA definisce lo scenario di decarbonizzazione come *“uno dei percorsi per raggiungere [tale] obiettivo”* precisando che *“ci sono molti possibili traiettorie per raggiungere zero emissioni nette di CO₂ a livello globale entro il 2050 e molte incertezze che possono riguardare ciascuna di esse; lo Scenario IEA di conseguenza è una traiettoria, non la traiettoria verso net zero”*⁴³.

100. Come accennato, gli scenari di decarbonizzazione elaborati dalla comunità scientifica e dalle organizzazioni che si occupano di temi energetici sono numerosi e variegati⁴⁴ e si differenziano a seconda delle assunzioni sulla cui base sono definiti. A titolo meramente esemplificativo, gli scenari di decarbonizzazione possono differire per **(i)** il momento temporale di riferimento per la definizione dello scenario (c.d. *baseline*); **(ii)** le assunzioni demografiche e macroeconomiche; **(iii)** le assunzioni sulle soluzioni tecnologiche e di altra natura per il compimento della transizione energetica e **(iv)** il perimetro di gas serra considerati. Ferme restando le differenze, si tratta, in tutti i casi, di possibili percorsi energetici definiti impostando l'obiettivo di decarbonizzazione al 2050, ritenuto compatibile dalla comunità scientifica con la limitazione dell'incremento della temperatura ad 1,5°, considerando un *mix* di tecnologie possibili, alcune delle quali ancora in fase di ricerca o a livello di prototipo. Lo Scenario IEA, peraltro, propone possibili traiettorie di carattere globale sulla base degli *input* derivanti da tutti i settori economici e non declina specifiche traiettorie per settore economico e per aree

⁴² Cfr. la definizione degli Scenari IPCC riportata nel sito Internet del *Focal Point* dell'IPCC per l'Italia, disponibile al link: <https://ipccitalia.cmcc.it/ssp-gli-scenari-dellipcc/>.

⁴³ Cfr. report *“Net Zero 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector”*, IEA, maggio 2021: *“There are many possible paths to achieve net-zero CO₂ emissions globally by 2050 and many uncertainties that could affect any of them; the NZE is therefore a path, not the path to net-zero emissions”*, reperibile al link https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf.

⁴⁴ Oltre agli scenari definiti da IPCC e da IEA si possono verificare gli scenari dell'International Renewable Energy Agency (IRENA) (cfr. <https://www.irena.org/Energy-Transition/Country-engagement/Long-term-energy-scenarios-network>).

geografiche. Al riguardo, come indicato sopra (cfr. pgf. [44](#)), è opportuno tener conto che circa la metà delle emissioni globali di CO₂ sono concentrate in Cina e negli Stati Uniti.

101. Con particolare riferimento agli scenari IPCC e IEA richiamati nell'atto di citazione, è utile segnalare che gli stessi sono definiti sulla base di presupposti differenti in relazione alla tipologia di emissioni considerate, alla data di riferimento (c.d. *baseline*), nonché rispetto alle iniziative da adottare per raggiungere l'obiettivo *Net Zero* (c.d. leve). La scelta di presupposti differenti dipende da valutazioni di merito delle istituzioni e organizzazioni che definiscono gli scenari al fine di orientare le scelte di natura politica e legislativa, nonché di individuare gli investimenti che possano supportare l'obiettivo finale di *Net Zero* in ragione dello stato dell'arte scientifico e tecnologico.

102. Inoltre, è importante notare che gli scenari di decarbonizzazione elaborati dalle organizzazioni internazionali non comprendono scenari emissivi specifici per le aziende operanti in un determinato settore. In altre parole, tali scenari tengono conto delle emissioni GHG dei singoli settori in fase di predisposizione, ma non forniscono – in fase di *output* (cioè nella fase di elaborazione delle curve sulla base dei dati immessi) – indicazioni specifiche per i singoli settori, limitandosi alla definizione di uno scenario globale.

103. Chiarita la natura e funzione degli scenari globali di decarbonizzazione – nonché la loro varietà rispetto a presupposti e metodologie di implementazione – è evidente come tali scenari non possano in alcun modo rappresentare un parametro di valutazione della diligenza di un'impresa (a maggior ragione in assenza di una norma vincolante di riferimento). Al più, gli scenari possono rappresentare un riferimento di carattere globale, di cui un'impresa può tener conto per definire le proprie traiettorie ed azioni, le quali dovranno però necessariamente essere calate nel contesto settoriale e geografico in cui l'impresa opera, nonché tenere conto del ruolo cui l'impresa è chiamata in relazione alle esigenze di sostenibilità e sicurezza energetica (in sostanza, il trilemma energetico di cui si è parlato sopra, cfr. **sez. III.A.6**).

104. Ciò premesso, al fine di consentire al Tribunale di apprezzare più in dettaglio la funzione degli Scenari IPCC e IEA richiamati nell'atto di citazione, nonché il richiamo parziale e fuorviante operato dagli attori a tali fonti, nei paragrafi che seguono si illustreranno i tratti salienti di tali scenari in relazione all'oggetto della presente causa.

C.1 I rapporti e gli Scenari IPCC

105. A livello internazionale gli scenari di decarbonizzazione risultanti dalla collaborazione fattiva della comunità scientifica sono ricompresi nell'attività che l'IPCC conduce a far data dal 1988. L'IPCC rappresenta a tutti gli effetti il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, rappresentando il consenso scientifico di esperti nominati

dai diversi governi mondiali e un’opinione autorevole e indipendente.

106. L’IPCC pubblica regolarmente documenti che evidenziano lo stato delle conoscenze scientifiche, tecniche ed economiche raggiunte a livello globale in materia di cambiamenti climatici, in cui analizza i rischi, i potenziali impatti ambientali e socio-economici e le possibili opzioni di mitigazione degli stessi basati su percorsi di mitigazione illustrativi.⁴⁵ Tali documenti definiscono altresì gli Scenari IPCC, che sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

107. Gli Scenari IPCC rappresentano pertanto il risultato della collaborazione della comunità scientifica internazionale indipendente, il cui scopo è quello di fornire la base scientifica a supporto delle politiche di mitigazione del cambiamento climatico dell’azione politica dei 195 Paesi membri dell’IPCC, offrendo delle indicazioni per orientarli verso una progressiva, giusta e realistica transizione energetica.

108. Si evidenzia come gli Scenari IPCC riconoscano espressamente un ruolo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici globali all’impiego di soluzioni tecnologiche alternative, quali ad esempio la cattura e lo stoccaggio della CO₂ (nota con l’acronimo inglese CCS, *Carbon Capture and Storage*; la “CCS”), e soluzioni naturali, cioè basate sulle cosiddette *Natural Based Climate Solutions*, misure di mitigazione in cui sono ricomprese le progettualità *Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation*, note con l’acronimo “REDD+”) (cfr. *infra sez. III.D.3*).⁴⁶

C.2 Lo scenario Net Zero dell’IEA

109. Lo Scenario IEA, divulgato nel 2021 dall’Agenzia di Parigi, descrive una possibile traiettoria - tra le tante perseguibili - per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

110. Come per gli Scenari IPCC, il richiamo delle controparti allo Scenario IEA si basa su mere

⁴⁵ Nei rapporti dell’IPCC, denominati altresì “Assessment Reports”, sono rinvenibili (a) un c.d. “Summary for Policymakers” (“SPM”), nel quale vengono sintetizzati i principali risultati; (b) analisi degli sviluppi scientifici; (c) analisi degli impatti dei cambiamenti climatici; (d) analisi dei possibili interventi di mitigazione (cfr. *IPCC 2021-2023 Sixth Assessment Report*, reperibile al link <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>). Inoltre, l’IPCC produce dei Rapporti Speciali (“**Special Reports**” o “**SR**”) e Articoli Tecnici su argomenti ritenuti di particolare interesse scientifico (cfr. IPCC, 2018, *SR on Global Warming of 1.5 °C*, reperibile al link <https://www.ipcc.ch/sr15/>).

⁴⁶ IPCC, *Sixth Assessment Report*, p. 21, punto B.6.3 (reperibile al link <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>): “*Global modelled mitigation pathways reaching net zero CO₂ and GHG emissions include transitioning from fossil fuels without carbon capture and storage (CCS) to very low- or zero-carbon energy sources, such as renewables or fossil fuels with CCS, demand-side measures and improving efficiency, reducing non-CO₂ GHG emissions, and CDR*”. **In italiano** “*I percorsi di mitigazione modellati a livello globale per raggiungere emissioni nette di CO₂ e gas serra pari a zero includono la transizione dai combustibili fossili senza cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS) a fonti energetiche a bassissimo o nullo contenuto di carbonio, come le fonti rinnovabili o i combustibili fossili con CCS, misure sul lato della domanda e miglioramento dell’efficienza, riduzione delle emissioni di gas serra non CO₂ e CDR [Carbon Dioxide Removal, ossia la rimozione dell’anidride carbonica presente nell’ambiente]*”.

suggerimenti e tentativi di estrapolare raccomandazioni che non corrispondono a quanto contenuto nello Scenario IEA.

111. In particolare, l'atto di citazione riporta un'affermazione della IEA secondo la quale *“nessun investimento andrebbe realizzato in nuovi progetti legati a combustibili fossili”* (cfr. atto di citazione, p. 18). Nella realtà, la IEA si limita ad osservare che, sulla base della traiettoria della domanda ipotizzata nello scenario *Net Zero*, non si prevede la necessità di nuovi investimenti e che, viceversa, *“sono necessari continui investimenti nelle risorse esistenti”*.⁴⁷

112. Si consideri inoltre che la IEA ha successivamente chiarito e rivisto tale scenario prendendo atto della nuova realtà determinata dalla crisi energetica e, poi, dalla guerra in Ucraina. In particolare, negli aggiornamenti periodici successivi alla pubblicazione dello Scenario IEA nell'estate 2021, la IEA metteva in guardia contro il rischio di una riduzione degli investimenti nell'*upstream* petrolifero e nel gas:⁴⁸

- a) nel Bollettino petrolifero mensile (*Oil Market Report, Gas Market Report*) di ottobre 2021 della IEA (cfr. p. 3), si legge che *“La riduzione della capacità produttiva [di petrolio] inutilizzata sottolinea l'esigenza di aumentare gli investimenti per soddisfare la domanda”*;⁴⁹
- b) nell'*Oil Market Report, Gas Market Report* sul gas del primo trimestre 2022 (cfr. p. 16), la IEA precisa che *“agli attuali livelli, la spesa nell'upstream gas si colloca a meno della metà di quanto richiesto dallo scenario Iea Stated Policies e del 12 per cento inferiore al valore coerente con lo scenario Net Zero by 2050 nel periodo 2021-2030”*.⁵⁰

113. Per quanto riguarda, specificamente, il gas, nello Scenario IEA - diversamente da quanto riportato dagli attori - la produzione è destinata ancora a crescere, da circa 4.000 miliardi di metri

⁴⁷ Cfr. report *“Net Zero 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector”*, IEA, maggio 2021, p. 101: *“continued investment in existing sources of oil production are needed”* (reperibile al link https://iea.blob.core.windows.net/assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf).

⁴⁸ L'industria *Oil & Gas* può essere suddivisa in tre diversi settori: (a) **upstream**: interessa tutte le attività prodromiche alla commercializzazione del petrolio e del gas naturale e, quindi, tutto ciò che ha a che fare con l'esplorazione e la produzione degli stessi; (b) **midstream**: si riferisce all'insieme dei processi operativi necessari per trasportare e stoccare il petrolio greggio e il gas naturale prima che vengano raffinati e trasformati in combustibili; e (c) **downstream**: si tratta del settore finale dell'industria *Oil & Gas* e comprende tutto ciò che riguarda la trasformazione del petrolio greggio e il gas naturale negli innumerevoli prodotti finiti che utilizziamo in quanto consumatori finali.

⁴⁹ Cfr. IEA, *Oil Market Report - October 2021*, p. 3: *“Shrinking global spare capacity underscores the need for increased investments to meet demand further down the road”*, reperibile al link https://iea.blob.core.windows.net/assets/f0c1f1eb-eee5-4a3e-8aa3-1d9b1ecf739f/14OCT2021_OilMarketReport.pdf.

⁵⁰ Cfr. IEA, *Gas Market Report, Q1-2022*, p.16: *“At this level, gas-related upstream spending is less than half of what is required annually under the IEA Stated Policies Scenario (STEPS), and 12% lower than the amount consistent with the Net Zero by 2050 Scenario (NZE) in the 2021-2030 period”* reperibile al link <https://iea.blob.core.windows.net/assets/4298ac47-e19d-4ab0-a8b6-d8652446ddd9/GasMarketReport-Q12022.pdf>.

cubi (bcm) a un picco di circa 4.300 bcm attorno al 2025. Solo successivamente essa potrà ridursi, scendendo a 3.700 bcm nel 2030 e rimanendo comunque significativa anche nel lungo termine (secondo lo Scenario IEA nel 2050 sarà ancora necessaria una produzione di circa 1.750 bcm).⁵¹

114. Come si vede, l’Agenzia sottolinea ed enfatizza i rischi per la sicurezza energetica derivanti dalla tensione osservata sui mercati del gas e invoca pertanto una ripresa degli investimenti nel petrolio e nelle fonti fossili. Il problema, come rileva la stessa IEA, riguarda soprattutto i Paesi in via di sviluppo, che rischiano di non potersi permettere il gas di cui hanno bisogno agli attuali prezzi e che potrebbero in tal caso vedere messi a repentaglio i rispettivi piani per la transizione.

115. Quanto sopra è sufficiente a comprendere che la curva dello Scenario IEA non descrive la riduzione dell’utilizzo di fonti fossili con intento prescrittivo e vincolante per gli odierni produttori o utilizzatori di fonti fossili, al fine di imporre loro una repentina astensione dalla propria attività estrattiva e distributiva o del loro utilizzo. Viceversa, la curva assume una riduzione dell’utilizzo di fonti fossili come conseguenza attesa di politiche pubbliche chiamate ad incidere sulla riduzione della domanda al fine di dirigerla a fonti alternative, quali l’energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti nucleari.

116. La stessa IEA avverte che una riduzione dell’offerta di combustibili fossili non giustificata da una riduzione della domanda sarebbe fonte di disordini e problemi con potenziali conseguenze avverse sull’ambiente.⁵²

C.3 La irrilevanza degli Scenari di decarbonizzazione per la valutazione della condotta di Eni

117. Chiarita la funzione degli scenari di decarbonizzazione (in particolare degli Scenari IPCC e dello Scenario IEA) e illustrate le evidenti contraddizioni tra la ricostruzione che di tali scenari fanno gli attori e la realtà, risulta evidente l’infondatezza degli assunti degli attori in merito a una presunta responsabilità di Eni rispetto ad altrettanto presunte (e comunque irrilevanti) deviazioni

⁵¹ Cfr. Scenario IEA, (reperibile al link <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>), p. 101.

⁵² Cfr. IEA, *World Energy Outlook 2022*, disponibile al seguente link: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>. In particolare: “Reducing fossil fuel investment in advance of, or instead of, policy action and clean energy investment to reduce energy demand would not lead to the same outcomes as in the NZE Scenario. If supply were to transition faster than demand, with a drop in fossil fuel investment preceding a surge in clean energy technologies, this would lead to much higher prices – possibly for a prolonged period – even if the world moves towards net zero emissions. The scope for reductions in fossil fuel expenditure is closely linked to the scale and speed of increases in clean energy expenditure, and to the success of efforts to reduce energy demand: it does not make sense to look at any one of these factors in isolation from the others” (p. 134). **In italiano:** “La riduzione degli investimenti in combustibili fossili prima, o al posto, dell’azione politica e degli investimenti in energia pulita per ridurre la domanda di energia, non porterebbe agli stessi risultati dello scenario NZE. Se la transizione dell’offerta fosse più rapida di quella della domanda, con un calo degli investimenti in combustibili fossili che precede un aumento delle tecnologie energetiche pulite, ciò porterebbe a prezzi molto più alti - forse per un periodo prolungato - anche se il mondo si muove verso il Net Zero. Il margine di riduzione della spesa per i combustibili fossili è strettamente legato all’entità e alla velocità dell’aumento della spesa per l’energia pulita e al successo degli sforzi per ridurre la domanda di energia: non ha senso considerare uno di questi fattori in modo isolato dagli altri”.

della Società dagli Scenari IPCC e dallo Scenario IEA.

118. La comparazione tra le traiettorie globali di riduzione delle emissioni definite dall'IPCC, dalla IEA o da qualsivoglia altra organizzazione e la curva definita dalla strategia di Eni rappresenta un evidente tentativo di confondere la realtà, utilizzando suggestivi quanto infondati argomenti. Non occorre essere fini scienziati, infatti, per comprendere che tale esercizio è privo di senso e ricade nel paradigmatico caso della comparazione tra mele e pere. Al riguardo, basti considerare che:

- (i) gli scenari di decarbonizzazione globale considerano tutte le fonti fossili rilevanti, tra cui il carbone, che negli scenari globali deve essere abbandonato con priorità in considerazione della maggiore impronta carbonica. Pertanto, la curva globale prevede naturalmente una riduzione maggiore nella fase iniziale poiché tiene conto di un abbandono immediato del carbone. La curva di un'impresa che - come Eni - non opera nel settore del carbone ha quindi necessariamente una minor riduzione nella fase iniziale rispetto alle curve globali che assumono una rapida riduzione del carbone, seguita da una riduzione di petrolio e, in un momento successivo, una riduzione significativa dell'uso del gas;
- (ii) le citate traiettorie definite dagli scenari di decarbonizzazione assumono una prospettiva generale e globale e non rappresentano le peculiarità dei singoli settori di *business*, quale l'*Oil & Gas*;
- (iii) la comparazione della curva globale con la curva di una specifica impresa diventa sterile laddove si consideri - come indicato sopra (cfr. *supra*, pgf. 44) - che la distribuzione delle emissioni di CO₂ nelle diverse aree geografiche non è omogenea.

119. Ne consegue che la comparazione tra il dato di riduzione di emissioni di CO₂ prevista dagli Scenari IPCC e IEA e la stima di riduzione operata da Eni secondo il proprio piano strategico di decarbonizzazione è, oltre che infondata sul piano scientifico, del tutto irrilevante ai fini della valutazione di una presunta responsabilità di Eni.

120. Fermo quanto sinora esposto in merito alla illogicità, sotto il profilo tecnico-scientifico, prima ancora che giuridico, di una comparazione tra gli scenari elaborati a livello internazionale e la curva di decarbonizzazione di Eni e alla conseguente irrilevanza di tali scenari ai fini dell'accertamento di una presunta responsabilità della Società in tale ambito, si osserva - per scrupolo di difesa - come in ogni caso **la richiesta degli attori di imporre a Eni una riduzione delle emissioni al 2030 del 45% rispetto al 2020 non trovi alcun riscontro negli scenari internazionali di decarbonizzazione ex adverso richiamati e, in particolare, negli Scenari IPCC e nello Scenario IEA**, nonché nelle prescrizioni dell'Unione Europea che, come indicato sopra, utilizza la *base line* (data di riferimento) del 1990 (cfr. pgff. 86 e 87).

121. Anche riguardo alle scelte tecnologiche ipotizzate, gli scenari richiamati dagli attori sono direttamente utili per smentire le accuse di *green washing* contenute nell'atto di citazione. Ed infatti, come indicato sopra, gli Scenari IPCC considerano importanti ed incisive sia la tecnologia di cattura, utilizzo e stoccaggio della CO₂ (“CCUS”, dall'acronimo inglese per “*Carbon Capture, Utilization and Storage*”), sia le già richiamate iniziative di *natural climate solution* (“NCS”, tra cui rientrano il contrasto alla deforestazione e il ripristino degli ecosistemi) quali misure di compensazione delle emissioni positive.

*

D. La strategia di decarbonizzazione di Eni

122. Nella prima parte del presente atto (cfr. *supra*, **sez. I.B e I.C**), si è chiarito che non esistono obblighi di legge applicabili ad Eni dai quali possa derivare una responsabilità della Società per il cambiamento climatico, o per i danni lamentati dagli attori, specie attraverso un risarcimento in forma specifica che imponga ad Eni di modificare la propria strategia sulla base degli obiettivi che vorrebbero imporre gli attori.

123. Parimenti, si è anche evidenziato che non esiste una metodologia univoca per attribuire ad Eni la pretesa responsabilità per l'emissione di un determinato quantitativo di emissioni e che, comunque, risulta illegittimo ipotizzare - anche solo astrattamente - una responsabilità giuridica nei termini indicati dagli attori per le emissioni *scope 3*, che sono legate a prodotti e servizi di Eni in funzione della domanda, e quindi non sono direttamente controllabili o riferibili a Eni (cfr. *supra*, in particolare **sez. III.A.4**).

124. Quanto precede sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare l'inconsistenza e la pretestuosità delle accuse *ex adverso* formulate. Tuttavia, dal momento che la critica degli attori a Eni e al suo piano di decarbonizzazione è totale, si ritiene opportuno entrare nel merito delle allegazioni attoree anche al fine di evidenziare l'intento ideologico e denigratorio basato sull'assioma tra l'appartenenza di Eni al settore *Oil & Gas* e il presunto obiettivo di *greenwashing*.

125. Le accuse all'operato di Eni vertono, anzitutto, sulla “*campagna di disinformazione ed occultamento*” che la Società avrebbe adottato per sviare la consapevolezza pubblica dalla conoscenza scientifica del cambiamento climatico, dal momento che, a detta degli attori, la “*causa colpevole e dolosa*” di tale fenomeno era (ed è) proprio l'operato dall'industria petrolifera, a cui Eni appartiene. Più precisamente, secondo gli attori, Eni - pur conoscendo sin dagli anni '70 del secolo scorso gli effetti delle emissioni di gas serra sul clima - avrebbe costantemente operato una campagna di disinformazione ai fini di ritardare la diffusione della conoscenza del fenomeno dei cambiamenti climatici (cfr., ad es., atto di citazione, p. 96).

126. Gli attori non allegano né offrono di provare il fondamento della loro ardita tesi, e tanto basterebbe a dimostrarne l'inconsistenza. Tuttavia, per scrupolo di difesa, si evidenzia altresì come siano gli attori stessi a contraddirsi e a offrire la dimostrazione della pretestuosità e tendenziosità delle loro affermazioni. Basta al riguardo considerare che le ricerche commissionate o condotte da Eni sono state sempre e regolarmente rese pubbliche e dimostrano che Eni non era in possesso di alcuna informazione ulteriore che le consentisse di formulare valutazioni diverse rispetto allo stato della conoscenza scientifica dell'epoca.

127. Prima di illustrare le iniziative di Eni, è opportuno spendere anche qualche parola rispetto al tentativo degli attori di insinuare una presunta responsabilità di Eni, anche in quanto partecipata da CDP e dal MEF. Con il solito approccio confuso e demagogico, al paragrafo 20.2.2 dell'atto di citazione (cfr. p. 62), gli attori formulano accuse tra loro contradditorie: **(i)** la partecipazione dello Stato sarebbe tale da poter influenzare le scelte di Eni sia nel breve sia nel lungo periodo; **(ii)** l'Amministratore Delegato di Eni *“vale quanto e più di un ministro”* per il potere derivante dalla gestione degli *assets* di Eni e sarebbe quindi in grado di influire sulla politica dello Stato. Il tutto farcito da ulteriori affermazioni - del tutto gratuite e inconferenti (e rispetto alle quali Eni si riserva comunque ogni iniziativa a tutela della propria posizione) - relative al presunto ruolo di Eni quale *“cassa per finanziare partiti e per la gestione di fondi esteri, nonché quale ufficio di collocamento per la politica”* (cfr. atto di citazione, p. 63).

128. È difficile qualificare le affermazioni degli attori dal punto di vista giuridico e attribuire loro una rilevanza ai fini della causa, al di là dall'evidente intento denigratorio e di demonizzazione che informa l'intero atto di citazione. Tuttavia, per sgombrare il campo da considerazioni del tutto gratuite e irrilevanti, si sottolinea che il rapporto tra la Società e i propri azionisti è disciplinato dalla normativa societaria applicabile a Eni e alle società quotate, nonché alla normativa specifica, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, da ultimo aggiornato con decreto del 15 novembre 2019 (in attuazione della direttiva c.d. *unbundling*)⁵³, il quale prevede espressamente che è assicurata *“la piena autonomia dell'organo amministrativo di ENI S.p.A. in ordine alle decisioni strategiche e operative di tale società”*. Quanto alla presunta influenza dell'Amministratore Delegato di Eni nel rallentare il processo di transizione, i fatti riportati al successivo paragrafo costituiscono la miglior risposta a tali arbitrarie illazioni, senza necessità di spendere ulteriori parole.

129. Si ritiene opportuno chiarire il ruolo di Eni all'interno del processo di transizione energetica nazionale. Come si è avuto modo di approfondire, affinché si possa parlare di transizione

⁵³ Cfr. Direttiva 2009/73/CE, reperibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0073>.

“giusta”, è necessario che tutti i principi del cd. trilemma energetico vengano rispettati. Per quanto riguarda la “sicurezza energetica”, nel breve-medio periodo la domanda di energia continuerà ad essere soddisfatta prevalentemente tramite il ricorso a fonti fossili, con preferenza di quelle considerate meno impattanti dal punto di vista dell’impronta carbonica (gas naturale). In tale contesto, Eni assume un ruolo centrale all’interno del sistema Paese in quanto è in grado di soddisfare una quota rilevante del fabbisogno nazionale. Peraltro, la rilevanza di Eni è recentemente aumentata a seguito dell’instaurazione del conflitto russo-ucraino da cui è derivata la quasi totale interruzione degli approvvigionamenti di gas naturale dalla Russia. Per rispondere alla crisi energetica, Eni ha attuato un piano di incremento delle forniture di gas da altri Paesi, confermando il valore del gas come fonte chiave per la sicurezza energetica (**doc. 5**).⁵⁴

130. Ciò premesso, al fine di illustrare il piano strategico di Eni rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione, è bene premettere che le generiche e non documentate critiche alla strategia di decarbonizzazione di Eni possono essere così riassunte (cfr. atto di citazione, pgf. 18, p. 44):

- (i) Eni non prevede di abbandonare totalmente i combustibili fossili;
- (ii) Eni rinvia a dopo il 2030 la riduzione del 65% delle emissioni;
- (iii) entro il 2030, Eni si propone di azzerare solo le emissioni nette *scope 1 e 2 upstream*;⁵⁵
- (iv) le iniziative per ridurre le emissioni *scope 3*, quali lo stoccaggio di CO₂ (CCS) e i crediti derivanti da progetti di preservazione delle foreste (REDD+), sono di “*dubbia efficacia*” (cfr. atto di citazione, p. 47);
- (v) Eni intende aumentare la produzione di idrocarburi nel periodo 2023-2026;
- (vi) le energie rinnovabili sono le grandi assenti dal piano di Eni, dato che la stessa intende installare o acquisire impianti solo per 7 GW entro il 2026, e 15 GW dopo il 2030.

131. Alle censure sopra riassunte si aggiunge un’ulteriore, generale critica di genericità del piano, la stigmatizzazione della dichiarazione di Eni su un approccio improntato sulla flessibilità per adattarsi ai cambiamenti di mercato e un richiamo alla bocciatura del piano da parte di *Reclaim Finance*, sulla base di un report predisposto da quest’ultima in collaborazione con ReCommon e Greenpeace.⁵⁶

⁵⁴ Cfr. la pagina del sito Internet di Eni reperibile al seguente link <https://www.eni.com/it-IT/media/diversificazione-fonti-energetiche.html> ..

⁵⁵ Per quanto riguarda la definizione delle attività *upstream* del settore *Oil & Gas* (e quindi anche) di Eni, ci permettiamo di rinviare alla precedente nota n. [48](#).

⁵⁶ In base a quanto riportato sul suo sito internet, *Reclaim Finance* si definisce “*un’organizzazione non governativa di ricerca e promozione di campagne ... fondata nel marzo 2020 ... che punta a mettere la finanza al lavoro per il clima*” (cfr. <https://reclaimfinance.org/site/en/who-are-we/>). Non è vero quanto affermano gli attori circa il fatto che l’analisi del piano di decarbonizzazione di Eni svolta da Reclaim Finance e dalle Associazioni avrebbe concluso che la strategia di Eni “*non sia in linea con quanto richiesto dagli scenari net zero dell’IPCC e dell’Agenzia*

132. Le contestazioni che precedono risultano del tutto viziata da un approccio demagogico, frutto di una concezione della transizione energetica banale e semplicistica, che non tiene conto della complessità e globalità del fenomeno ampiamente illustrate nel presente atto. Si ritiene pertanto opportuno nel prosieguo della trattazione confutare le infondate accuse degli attori ricostruendo il percorso di trasformazione industriale intrapreso da Eni a partire dal 2014 - e quindi ancor prima dell'Accordo di Parigi - e fornire le adeguate chiavi di lettura per comprendere le scelte effettuate dalla Società.

D.1 La struttura organizzativa

133. Prima di descrivere le concrete iniziative adottate da Eni in funzione della transizione, si premette che l'impegno di Eni si è concretizzato anche attraverso una specifica revisione della struttura organizzativa e delle regole di *governance* interna. Infatti, Eni si è dotata di una cd. *climate governance*, integrata nel sistema di *corporate governance* interno. Se ne riassumono di seguito i principali aspetti:

- **Ruolo del CdA**: il Consiglio di Amministrazione ha un ruolo centrale nella gestione dei principali temi legati al cambiamento climatico. In particolare, su proposta dell'Amministratore Delegato o degli organi competenti, il CdA esamina e/o approva, *inter alia*: **(i)** gli obiettivi legati al cambiamento climatico e alla transizione energetica, parte integrante delle strategie aziendali; **(ii)** il portafoglio dei *top risk* (rischi più rilevanti) Eni tra i quali è incluso il *climate change*; **(iii)** i risultati annuali di sostenibilità, il *report* di sostenibilità (“*Eni for*”) e il riesame del sistema di gestione relativo alla salute, sicurezza e ambiente, noto come *Health, Safety, and Environment* (“*HSE*”), incluse le *performance* di decarbonizzazione. In merito alla composizione del Consiglio d'Amministrazione, diversi Consiglieri vantano esperienze e competenze su tematiche *Environment, Social and Governance* (“**ESG**”), inclusa la transizione energetica, oggetto anche di esame in sede di autovalutazione del Consiglio.⁵⁷
- **Comitato Sostenibilità e Scenari**: all'interno del CdA è stato costituito tale comitato, il quale ha lo specifico scopo di esaminare i processi, le iniziative e le attività tese a presidiare l'impegno della Società per lo sviluppo sostenibile lungo la catena del valore. In particolare, il Comitato esamina gli scenari per la predisposizione del piano strategico, la politica di

Internazionale dell'Energia” (cfr. atto di citazione, p. 49). Al contrario, nel documento citato dalle controparti si legge piuttosto che, ad avviso di *Reclaim Finance*, Eni non avrebbe comunicato informazioni sufficienti per una verifica esaustiva della compatibilità del piano con gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi.

⁵⁷ Per maggiori dettagli sulle competenze del CdA si vedano la sezione “*Competenze e conoscenze del board*” a p. 19 di *Eni for 2021 - A Just Transition*, e la sezione “*Governance sul clima*” a p. 39 e ss. del medesimo documento (**doc. 6**), nonché le omonime sezioni a p. 22 e ss. di *Eni for 2022 - A Just Transition* (**doc. 7**).

sostenibilità e la sua attuazione nelle iniziative di business;⁵⁸.

- Ruolo del Management: le tematiche connesse alla gestione dei rischi e delle opportunità legate al cambiamento climatico e alla transizione energetica sono considerate ed integrate in tutte le fasi del ciclo di *business*. Al fine di favorire il percorso di transizione energetica, dal 2020 Eni si è dotata di un nuovo assetto organizzativo che prevede due Direzioni Generali che attuano percorsi distinti ma sinergici di esecuzione della strategia Eni verso il *Net Zero* al 2050: **(i) Natural Resources**, impegnata a massimizzare il valore degli asset *Oil & Gas* in coerenza con la progressiva decarbonizzazione del portafoglio; e **(ii) Energy Evolution**, volta a sviluppare i nuovi business di rinnovabili ed economia circolare, e ad implementare la trasformazione industriale degli *asset* in produzione;⁵⁹
- Piani di incentivazione: l'impegno strategico per la riduzione dell'impronta carbonica è parte dei traguardi essenziali dell'azienda e si riflette quindi anche nei Piani di Incentivazione Variabile destinati all'Amministratore Delegato e al management aziendale;⁶⁰
- Formazione: il *management*, e più in generale il personale Eni, è costantemente informato sullo stato di avanzamento del percorso di neutralità carbonica attraverso vari momenti di condivisione, come ad esempio: dirette *streaming* in cui l'Amministratore Delegato illustra le strategie e obiettivi del Piano Strategico; *meeting* trimestrale tra il Presidente, l'Amministratore Delegato e i suoi primi riporti per il monitoraggio dello stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi e nell'attuazione delle linee strategiche.

D.2 La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG)

134. Il percorso di trasformazione industriale si concretizza, in primo luogo, nella definizione di *target* di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG).

135. Eni è stata tra i primi operatori del settore *Oil & Gas* a dotarsi, fin dal 2015, di una serie di obiettivi volti a migliorare le *performance* relative alle emissioni GHG dei propri *assets*. Tali obiettivi sono stati rivisti nel corso degli anni: da un lato, è aumentato il numero di indicatori di riferimento,⁶¹ dall'altro, sono stati adottati obiettivi sempre più sfidanti e ambiziosi.

⁵⁸ Cfr. *Eni for 2021 - A Just Transition*, pp. 18 - 20 (cfr. doc. 6), nonché *Eni for 2022 - A Just Transition*, pp. 22 - 26 (cfr. doc. 7).

⁵⁹ Cfr. *Eni for 2021 - A Just Transition*, p. 40 (cfr. doc. 6), nonché *Eni for 2022 - A Just Transition*, pp. 24, 38, 40 (cfr. doc. 7).

⁶⁰ Il Piano di Incentivazione include, a partire dal 2021, anche l'indicatore di capacità installata incrementale delle fonti rinnovabili quale leva a sostegno della strategia di decarbonizzazione. Entrambi gli indicatori sono assegnati all'Amministratore Delegato con un peso del 12,5% e a tutto il management aziendale secondo pesi coerenti con le responsabilità attribuite. Cfr. *Eni for 2021 - Neutralità Carbonica al 2050*, p. 13 (**doc. 8**), nonché *Eni for 2022 - A Just Transition*, sezione “*Neutralità Carbonica al 2050*”, p. 24 (cfr. doc. 7).

⁶¹ A titolo esemplificativo, Eni si è impegnata / si impegna rispetto ai seguenti indicatori: (i) intensità emissiva, (ii) emissioni fuggitive di metano *upstream*, (iii) indice di efficienza operativa, (iv) *Net Carbon Footprint*, (v) *Absolute*

136. A partire dal 2020, la Società ha definito una strategia e un percorso finalizzati a raggiungere al 2050 l’obiettivo *Net Zero* sulle emissioni GHG *scope 1, 2 e 3* (“*Net GHG lifecycle emissions*”) e l’annullamento della relativa intensità emissiva (“*Net Carbon Intensity*”), riferita all’intero ciclo di vita dei prodotti energetici venduti, ponendosi, per tali obiettivi di lungo termine, anche i relativi *target* intermedi.⁶²

137. La bontà dei *target* di riduzione delle emissioni GHG definiti da Eni è da riscontrare anche nella metodologia di calcolo delle emissioni GHG utilizzata, sviluppata con la collaborazione di esperti indipendenti.⁶³

138. Inoltre, Eni, al fine di fissare i propri obiettivi di decarbonizzazione, ha definito la propria impronta carbonica adottando un approccio c.d “*Life Cycle Assessment*”, cioè riferito all’intero ciclo produttivo. Tale perimetro si può considerare particolarmente “ampio” in quanto comprende le emissioni connesse a tutti i prodotti energetici gestiti dai vari *business* Eni e tutte le emissioni che essi generano lungo l’intera catena del valore. I volumi dei prodotti energetici considerati sono quantificati sulla base di un perimetro esteso, che comprende sia le produzioni proprie sia i volumi acquistati da terzi. Pertanto, il perimetro della metodologia definito da Eni considera in modo molto ampio le c.d emissioni *scope 3*, che non sono generate dall’attività di Eni, bensì dall’utilizzo dei prodotti e servizi Eni da parte di soggetti terzi.⁶⁴

139. A complemento della rendicontazione secondo l’approccio *Life Cycle Assessment*, Eni si attiene fin dai primi anni 2000 alle indicazioni del “*GHG Protocol*” per la reportistica istituzionale delle performance GHG, il principale *standard* di rendicontazione rivolto alle imprese riconosciuto a livello internazionale.

140. Come più volte ribadito pubblicamente, Eni supporta gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e la traiettoria dei *target* di riduzione delle emissioni GHG di Eni è compatibile con gli obiettivi ivi definiti. Tale considerazione è supportata dai riconoscimenti dai *think tank* internazionali *Carbon Tracker* e *Transition Pathway Initiative* (“**TPI**”). In particolare:

- Carbon Tracker: in base alle valutazioni condotte secondo i tre pre-requisiti definiti da Carbon Tracker, sulla cui base i *target* emissivi possono essere considerati potenzialmente “*Paris-compliant*” (cioè in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi), Eni è stata valutata prima nel *ranking* composto da 25 società in virtù degli ambiziosi *target* intermedi di riduzione delle emissioni assolute, della comprensiva metodologia di *accounting* GHG (cioè

Net GHG Lifecycle Emission, (vi) *Net Carbon Intensity*. Cfr. *Eni for 2022 – Performance di sostenibilità*, p. 10 (cfr. doc. 3).

⁶² Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, tabella p. 38 (cfr. doc. 7).

⁶³ Cfr. Eni, *Methodology for the assessment of GHG emissions along the value chains of Eni products* (**doc. 9**).

⁶⁴ Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, p. 13 e sezione “*Metriche GHG*”, p. 47 (cfr. doc. 7).

- contabilizzazione delle emissioni di gas serra) e del perimetro di contabilizzazione esteso a tutto il gruppo,⁶⁵
- TPI: in base alla valutazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni GHG, il percorso di Eni verso la neutralità carbonica è stato giudicato allineato allo scenario di 1,5°C al 2050.⁶⁶
- 141.** Risultano, pertanto, prive di fondamento le accuse degli attori in merito all'incompatibilità dei *target* emissivi di Eni rispetto agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Come si è avuto modo di illustrare nella **sez. III.C.3**, tali accuse prendono le mosse da un errato confronto tra gli obiettivi di riduzione delle emissioni GHG di Eni e gli Scenari definiti da IPCC e IEA. Il confronto proposto risulta fuorviante, nonché tecnicamente errato in quanto:
- (i) i percorsi per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sono molteplici e non possono ridursi a quelli delineati dagli Scenari dell'IPCC e IEA;
 - (ii) la funzione degli scenari è quella di tracciare delle possibili traiettorie globali di decarbonizzazione, utili ai legislatori in fase di definizione delle politiche energetiche e climatiche;
 - (iii) gli scenari non danno indicazioni specifiche rispetto alle azioni e alle leve che possono essere adottate dal settore *Oil & Gas*, atteso che definiscono esclusivamente scenari globali privi di specificità settoriali e geografiche;
 - (iv) gli Scenari dell'IPCC e della IEA adottano perimetro e *baseline* diversi rispetto agli obiettivi di Eni, come è naturale considerando che tali Scenari rappresentano le emissioni climalteranti globali e sono basati su complessi modelli di calcolo che non sono immediatamente confrontabili con la metodologia di calcolo e di rendicontazione delle emissioni di un singolo operatore quale Eni.

D.3 Le leve di decarbonizzazione di Eni

- 142.** Contestualmente all'introduzione di *target* di riduzione delle emissioni a breve, medio e

⁶⁵ Carbon Tracker, “Absolute Impact 2023 - Progress on oil and gas emissions targets has stalled”, p. 1, ove è indicato che “24 of 25 of the world’s largest oil and gas companies have emissions goals that are not considered Paris-aligned” e che “just one company, Eni, has emissions targets that could potentially be considered Paris-aligned”. **In italiano:** “24 delle 25 maggiori aziende nell’Oil & Gas a livello globale hanno obiettivi di emissioni che non sono considerati come allineati all’Accordo di Parigi”, e “solo un’azienda, Eni, ha target di emissioni che potrebbero essere potenzialmente considerati come allineati all’Accordo di Parigi” (il report è reperibile al link https://carbontracker.org/reports/absolute-impact-2023/absolute_impact_2023-2/).

⁶⁶ Transition Pathway Initiative: “34% of energy companies now align with a ‘Below 2°C’ path and for the first time three oil & gas firms (TotalEnergies, Occidental Petroleum, Eni) align with the 1.5°C. Oil majors such as Saudi Aramco, BP and Exxon Mobil are not aligned with the Paris Agreement goals.” Cfr. TPI, Energy Sector “Finally Moving Out of First Gear” on Climate as First Three Oil&Gas Firm Align with 1.5° Pathway”, 2021. **In italiano:** “il 34% delle aziende energetiche sono allineate al percorso “sotto i 2°” e per la prima volta tre aziende del settore Oil & Gas (TotalEnergies, Occidental Petroleum, Eni) sono allineate con l’obiettivo 1.5°C. Le majors del petrolio come Saudi Aramco, BP ed Exxon Mobil non sono in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi” (reperibile al link <https://www.transitionpathwayinitiative.org/publications/uploads/2021-energy-sector-finally-moving-out-of-first-gear-on-climate-as-first-three-oil-gas-firms-align-with-1-5-c-pathway>).

lungo termine, Eni ha identificato un portafoglio di leve a cui ricorrere per attuare la propria trasformazione industriale verso prodotti e servizi decarbonizzati al 2050 e traguardare gli obiettivi prefissati. Con esplicito riferimento agli obiettivi di breve termine (2030) Eni, come di seguito dimostrato, ha fin qui dato esecuzione e pianificato azioni tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione prefissati.

143. Le principali leve adotate da Eni sono: **(i)** riduzione dell'impatto emissivo del portafoglio *Oil & Gas*; **(ii)** incremento della capacità di bioraffinazione; **(iii)** incremento della capacità installata di fonti rinnovabili; **(iv)** ricorso alla CCUS (che ricordiamo indicare l'attività di cattura, utilizzo e stoccaggio di CO₂, o *Carbon Capture, Utilization and Storage*), e **(v)** l'impiego delle NCS (ossia le già richiamate *Natural Climate Solution*⁶⁷). Di seguito vengono approfondite le leve di decarbonizzazione criticate dagli attori.

(i). Riduzione dell'impatto del portafoglio Oil & Gas

144. A tal proposito, Eni intende, da un lato, diminuire progressivamente la produzione di idrocarburi, dall'altro, sostituire la componente “oil” con la componente “gas” del portafoglio produttivo dal momento che il gas naturale è, fra tutti i combustibili fossili, quello con la minore impronta carbonica. Inoltre, la strategia di Eni in tale settore si compone di ulteriori azioni, quali, *inter alia*, iniziative di efficientamento energetico, abbattimento delle emissioni di metano e riduzione del *gas flaring* (cioè la pratica che consiste nel bruciare il gas naturale in eccesso estratto insieme al petrolio).

145. In via preliminare, occorre chiarire come la decarbonizzazione del settore *upstream* (cioè, come anticipato *supra* alla **nota 48**, il settore che interessa tutte le attività prodromiche alla commercializzazione del petrolio e del gas naturale e, quindi, tutto ciò che ha a che fare con l'esplorazione e la produzione degli stessi) debba tenere fortemente in considerazione i principi del cd. trilemma energetico: il raggiungimento della sostenibilità ambientale deve essere perseguito parallelamente alla sicurezza energetica e all'accessibilità a costi sostenibili. Allo stato attuale, le fonti fossili continuano a ricoprire un ruolo indispensabile nel garantire la sicurezza energetica e l'accesso all'energia mondiale.⁶⁷

146. Pertanto, la strategia di decarbonizzazione di Eni, dal momento che punta a soddisfare ciascuno dei pilastri essenziali del trilemma energetico, prevede la revisione della composizione del portafoglio produttivo *upstream*, aumentando significativamente la presenza della fonte meno climalterante: il gas naturale. La componente gas sarà sempre più prevalente nel *mix*

⁶⁷ Cfr. IEA, *World Energy Outlook 2022*, p. 25, ove si afferma che “*even as transitions reduce fossil fuel use, there are parts of the fossil fuel system that remain critical to energy security*” (disponibile al seguente link: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>).

produttivo di Eni, arrivando a costituire il 60% della produzione di idrocarburi nel 2030 e oltre il 90% nel 2050⁶⁸.

147. La strategia di Eni risulta in linea con le politiche energetiche dell'Unione europea e dell'Italia le quali attribuiscono un ruolo rilevante al gas nella transizione energetica. Il PNIEC 2019, in particolare, stima un fabbisogno di 49Mtep di gas naturale al 2030 mentre la proposta di revisione 2023 stima un fabbisogno di 42,7Mtep.⁶⁹

148. Per completezza, si ricorda - come già ampiamente trattato *supra* nella **sez. III.C** - che il ruolo del gas naturale nella transizione energetica è riconosciuto anche da IEA e IPCC, i cui scenari sono più volte richiamati dagli attori. In particolare, si rinvia alla precedente **sez. III.C.2** che evidenzia le analisi di IEA circa la necessità di continuare ad investire nelle fonti fossili senza contraddizione rispetto all'obiettivo *Net Zero* al 2050.

149. Alla luce di quanto precede, risulta del tutto irrilevante, nonché fuorviante, l'accusa mossa a Eni dagli attori di “*continuare ad investire nei combustibili fossili*” e, in particolare, “*a fronte di un'emergenza climatica già oggi gravissima, ENI decide di rimandare l'adozione di incisive misure di riduzione delle emissioni di gas serra a dopo il 2030 e di continuare ad aumentare la sua produzione di petrolio e gas*” (cfr. atto di citazione, p. 48).

150. La strategia di decarbonizzazione di Eni prevede, infatti, la progressiva riduzione delle emissioni GHG, con obiettivi anche di breve-medio periodo (compreso il 2030). Per il raggiungimento di tali obiettivi, una delle leve a cui Eni intende ricorrere riguarda l'abbattimento delle emissioni del settore *upstream*, obiettivo che verrà raggiunto non tramite il taglio completo della produzione dalle fonti fossili - come richiesto dagli attori - bensì tramite la sostituzione - nel proprio portafoglio produttivo – della produzione “*oil*” con la produzione “*gas*” e, parallelamente, l'abbattimento delle emissioni da *flaring*, la mitigazione delle emissioni di metano e il ricorso a tecnologie di cattura delle CO₂ (come si vedrà *infra*).⁷⁰

(ii). Capacità di installazione di fonti rinnovabili

151. Come comunicato pubblicamente, le rinnovabili sono parte importante della strategia di Eni. In via preliminare, occorre chiarire come il settore delle “rinnovabili” comprenda numerosi ambiti, anche diversi tra di loro, il cui fattore comune è essere fonti energetiche non esauribili perché naturalmente reintegrate in una scala temporale compatibile con la vita umana. A tal

⁶⁸ Cfr. la pagina sul sito Internet di Eni, accessibile al link: <https://www.eni.com/it-IT/net-zero/strategia-cambiamenti-climatici.html> (doc. 10).

⁶⁹ Cfr. rispettivamente il PNIEC 2019, p. 76 (cfr. https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf), e il PNIEC 2023, p. 390 (cfr. https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNIEC_2023.pdf).

⁷⁰ Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, sezione “*Verso il Net Zero al 2050*”, pp. 39 - 40 (cfr. doc. 7).

proposito, Eni è impegnata in diversi ambiti di sviluppo: dal solare (fotovoltaico e termico) all'eolico, dalle energie marine ai biocarburanti, fino al biogas e biometano.

152. Recentemente è stata costituita Plenitude, società controllata da Eni, la quale integra la produzione di energia rinnovabile con la tradizionale vendita di luce e gas, i servizi per l'efficientamento energetico e la mobilità elettrica. Plenitude ha adottato obiettivi di riduzione delle emissioni molto ambiziosi, intendendo raggiungere entro il 2040 il *Net Zero* delle emissioni *scope 1, 2, e 3*.⁷¹

153. Le principali linee strategiche di medio-lungo termine di Eni - per il tramite di Plenitude - prevedono lo sviluppo sinergico della capacità installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili con *target* di oltre 7 GW al 2026, 15 GW al 2030 e di 60 GW al 2050.⁷²

154. A tal proposito, gli attori muovono una doppia critica alla strategia di Eni sulle rinnovabili: da un lato, ritengono che l'installazione di 7 GW al 2026 rappresenti una quota “*davvero minima*” e, dall'altro, considerano “*estremamente bassi*” gli investimenti destinati da Eni alle fonti rinnovabili nel breve periodo (cfr. atto di citazione, p. 51).

155. Si noti come sia pretestuosa la critica al presunto mancato impegno di Eni rispetto alle fonti rinnovabili, laddove gli attori definiscono l'obiettivo di installazione di impianti con capacità pari a di 7 GW (*GigaWatt*) entro il 2026 “*una quota davvero minima*”. Senza nemmeno soffermarci sul tema della complessità degli *iter* autorizzativi, basti segnalare che il numero di GW totale installato in Italia su base annuale negli ultimi 3 anni è pari a 2 GW per il 2020, 1 GW per il 2021 e 3 GW per il 2022.⁷³ Alla luce di tali dati, infatti, davvero non si comprende su quali basi gli attori possano in ogni caso definire “*minimo*” l'impegno di Eni nel settore dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.⁷⁴

156. Per quanto riguarda gli investimenti di Eni nel settore, la tesi sostenuta dagli attori risulta infondata. Gli investimenti di Eni in *low and zero carbon* hanno rappresentato un'incidenza progressivamente crescente nel corso degli anni (e.g. 14% nel 2022 vs 6% nel 2018) e sono attesi in ulteriore aumento nel quadriennio 2023-2026, attestandosi a un livello medio del 25% della manovra complessiva e raggiungendo circa il 30% nel 2026, il 70% nel 2030 e fino al 85% nel

⁷¹ Cfr. *Eni for 2021 - Neutralità Carbonica al 2050*, p. 23, ove si prevede che “*Plenitude, in virtù della propria autonomia finanziaria e operativa, sarà uno dei driver del percorso di decarbonizzazione di Eni, raggiungendo già al 2040 il target Net Zero per le emissioni associate ai propri clienti grazie alla fornitura di gas e power provenienti al 100% da fonti rinnovabili, bio o carbon neutral (idrogeno) e ricorrendo all'offset delle emissioni residue con crediti certificati di alta qualità*” (cfr. doc. 8).

⁷² Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, sezione “*Verso il Net Zero al 2050*”, p. 42 (cfr. doc. 7).

⁷³ Cfr. il rapporto “*Energia e Clima in Italia - Rapporto Trimestrale Q4/2022*”, pubblicato dal GSE S.p.A. il 19 maggio 2023 e reperibile al link <https://www.gse.it/dati-e-scenari/rapporti>.

⁷⁴ La comparazione tra i dati relativi all'impegno di Eni nel settore delle fonti rinnovabili e il dato nazionale, pur non fornendo alcuna specifica indicazione in merito alla complessiva azione verso il *Net Zero*, è molto significativa, in quanto evidenzia la totale infondatezza e pretestuosità delle affermazioni delle controparti.

2040.⁷⁵ Al contrario, gli investimenti nel settore *upstream* hanno rappresentato un’incidenza progressivamente decrescente e nel piano quadriennale sono prevalentemente destinati allo sviluppo di progetti di gas naturale che permetteranno di supportare la sicurezza energetica degli approvvigionamenti nonché la progressiva sostituzione delle produzioni “oil” con produzioni “gas” nel portfolio *upstream* e quindi la riduzione dell’impronta carbonica.

157. Sotto tale profilo, la strategia di Eni mira alla trasformazione dei suoi *business* tradizionali e alla crescita delle sue nuove attività *low carbon*. In particolare:

- (i) sviluppo capacità rinnovabili:** gli investimenti in energia rinnovabile di Plenitude rappresentano nel quadriennio circa il 37% degli investimenti *low & zero carbon*. Al 2022 la capacità rinnovabile installata di Eni è di circa 2,2 GW,⁷⁶ che corrispondono a una spesa complessiva cumulata per investimenti e acquisizioni pari a circa 3 miliardi di Euro;
- (ii) sviluppo segmento mobilità elettrica:** Plenitude, oltre a sviluppare capacità elettrica da fonti rinnovabili (come sopra esposto), grazie all’acquisizione di Be Charge dispone di una delle maggiori e più capillari reti di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici ed è il primo operatore in Italia per siti ad accesso pubblico ad alta potenza (>100 kW);⁷⁷
- (iii) crescita nel segmento dei biocarburanti:** Eni ha già riconvertito due delle sue raffinerie tradizionali (Gela e Venezia) e ha acquisito il 50% della bioraffineria attualmente operativa nell’area di Chalmette, negli Stati Uniti;⁷⁸ nel 2022 è stato avviato anche l’*export* di olio vegetale dal Kenya per la bioraffineria Eni di Gela, nell’ambito delle iniziative di sviluppo di *agrihubs* già in corso, non in competizione con la catena alimentare, nell’ottica di integrazione verticale;⁷⁹
- (iv) sviluppo della chimica verde:** ad integrazione delle attività già in corso sulle piattaforme tecnologiche di chimica da fonti rinnovabili di Versalis, Crescentino (stabilimento acquisito nel 2018 e riconfigurato grazie a importanti investimenti che hanno permesso l’avvio, nel 2022, della produzione di bioetanolo *advanced*), e Porto Torres (dove opera la società Matrica, *joint venture* tra Versalis e Novamont specializzata nella produzione di bioprodotti da fonti rinnovabili),⁸⁰ nel corso del 2022 Versalis ha rafforzato la *partnership* con Novamont, aumentandone la

⁷⁵ Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, sezione “*Verso il Net Zero al 2050*”, p. 44 (cfr. doc. 7).

⁷⁶ Cfr. *Eni for 2022 - Performance di sostenibilità*, p. 10 (cfr. doc. 3).

⁷⁷ Cfr. il comunicato stampa accessibile al link <https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2021/08/eni-acquisisce-be-power-amplia-offerta-servizi-ricarica-elettrica-italia-europa.html> (doc. 11).

⁷⁸ Cfr. presentazione di Eni per il *Capital Markets Day* 2023, p. 44 (doc. 12).

⁷⁹ Cfr. presentazione di Eni per il *Capital Markets Day* 2023, p. 14 (cfr. doc. 12).

⁸⁰ Cfr. il sito Internet di Versalis, e in particolare la pagina accessibile al link <https://versalis.eni.com/it-IT/chiamo/versalis-nel-mondo.html>.

partecipazione azionaria fino alla comunicazione, ad inizio 2023, della finalizzazione di un accordo per la sua acquisizione.⁸¹

(v) sviluppo del biometano nell'ambito dell'economia circolare: nel 2021 Eni ha acquisito FRI-EL Biogas Holding S.r.l., società con 22 impianti in Italia, di cui 21 per la generazione di energia elettrica da biogas e un impianto per il trattamento della FORSU (acronimo di Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani, utilizzata appunto per la produzione di biogas).⁸² Obiettivo di Eni è riconvertire gli impianti di biogas a biometano (prima riconversione avvenuta a fine 2022).

158. Questa strategia - sostenibile sia dal punto di vista finanziario che ambientale - consente la transizione da un portfolio caratterizzato da prodotti *Oil & Gas* ad un portfolio di prodotti progressivamente decarbonizzati al 2050.

159. Anche i *target* di acquisizioni e cessioni nell'ambito delle operazioni di acquisizione societaria previsti nel piano quadriennale sono coerenti con l'indirizzo strategico di Eni, che prevede una maggiore incidenza delle produzioni di idrocarburi a gas e una crescita del settore delle energie rinnovabili e *low carbon*. In particolare, sono già state annunciate la finalizzazione dell'acquisizione del 50% della bioraffineria attualmente operativa nell'area di Chalmette, negli Stati Uniti (cui si è appena accennato al [pgf. 157](#)), e il 100% di Neptune Energy, società indipendente *leader* nell'esplorazione e produzione, con attività focalizzate sul gas a basse emissioni, oltre che di nuova capacità installata in energie rinnovabili da parte di Plenitude.⁸³

160. Gli investimenti di Eni nel settore delle fonti rinnovabili e *low carbon* consentono anche di evidenziare l'irrilevanza della - solo *prima facie* suggestiva - affermazione degli attori secondo la quale l'incremento di breve termine del volume di estrazione di fonti fossili da parte di Eni sarebbe evidenza incontrovertibile della non serietà del piano della Società (cfr. atto di citazione, pp. 34-35). Anche prescindendo dagli argomenti legati alla sicurezza energetica e alla necessità di adottare un *mix* di tecnologia secondo i suggerimenti degli scenari internazionali, non vi è dubbio che l'accusa rivolta ad Eni perda di consistenza ove si noti che gli attori si concentrano esclusivamente (e volutamente) sul settore *upstream*, omettendo di riconoscere il massivo

⁸¹ Cfr. l'articolo online reperibile al link https://www.anса.it/sito/notizie/economia/2023/04/28/eni-versalis-acquisisce-il-100-di-novamont_bc48ded6-99c9-4999-9e0f-a1b0db36a34e.html

⁸² Cfr. il comunicato stampa accessibile al link <https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2021/03/cs-eni-fri-el-bio-gas-holding.html> (**doc. 13**).

⁸³ Cfr., rispettivamente:

(i) l'articolo online al link https://www.anса.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2023/06/28/eni-e-pbf-partner-al-50-nella-bioraffineria-st.-bernard_512ab7c8-4a1a-43bc-a046-f91cde79e99e.html;

(ii) l'articolo online al link articolo online al link: https://www.anса.it/canale_ambiente/notizie/energia/2023/06/23/eni-e-var-energi-acquisiscono-neptune_e1d7fabe-ad1b-4572-a054-cbb7008129cc.html;

(iii) il comunicato stampa al link: <https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2022/02/eni-gas-e-luce-plenitude-amplia-capacita-rete-di-energia-rinnovabile-stati-uniti.html> (**doc. 14**).

investimento e impegno parallelo di Eni nelle fonti a bassa o assente impronta carbonica. Per completezza, è anche opportuno ricordare che alcuni degli scenari definiti da IPCC, pur traghettando l’obiettivo *Net Zero*, prevedono un profilo emissivo crescente nel medio termine, compensato da idonee opzioni di mitigazione (quali, ad esempio, le CCUS di cui si parlerà meglio nel successivo paragrafo).

(iii) Carbon Capture, Utilization and Storage (“CCUS”)

161. Le già menzionate CCUS e CCS sono processi che prevedono l’applicazione di tecnologie che consentono di evitare l’immissione in atmosfera di anidride carbonica proveniente da grandi impianti industriali e di generazione elettrica; la CO₂ prodotta da queste attività viene catturata, sequestrata ed immagazzinata in formazioni sotterranee profonde adatte a contenerla per un tempo indeterminato, o eventualmente utilizzata (solo nel caso della CCUS) all’interno di altri processi industriali. Nel prosieguo della trattazione - per semplicità di esposizione - si farà riferimento indistintamente a CCUS e CCS, dal momento che entrambe sono presenti nella strategia di Eni.

162. Gli attori sono molto critici nei confronti di questa tecnologia e del suo utilizzo da parte di Eni. In particolare, gli attori sostengono che Eni intende ridurre le emissioni *scope 3* attraverso “*una serie di strategie che includono anche progetti di dubbia efficacia come la cattura e lo stoccaggio della CO₂ (CCS) e i crediti di emissioni derivanti da progetti di preservazione delle foreste (REDD+)*” (cfr. atto di citazione, p. 47), e che “*oltre a numerose incertezze legate alla tecnologia, ai costi, all’efficienza, alla possibilità della sua produzione su scala adeguata e all’impatto ambientale, è evidente che il CCS non potrà fornire un contributo alla decarbonizzazione nel breve periodo*” (cfr. atto di citazione, p. 49).

163. In primo luogo, è necessario chiarire come il ricorso alla CCUS sia riconosciuto e auspicato sia dalle politiche energetiche dell’Unione Europea⁸⁴ e dell’Italia⁸⁵, sia dalle fonti internazionali

⁸⁴ Per quanto riguarda il panorama europeo, il ruolo della CCS come leva di decarbonizzazione è riconosciuto espressamente in diversi atti. A titolo esemplificativo, si riporta il considerando 20 del Regolamento (UE) 2021/1119 (cd. “Legge Europea sul Clima”): “*Le soluzioni basate sulle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) e di cattura e utilizzo del carbonio (CCU) possono contribuire alla decarbonizzazione, in particolare alla riduzione delle emissioni di processo nell’industria, per gli Stati membri che scelgono questa tecnologia*”.

⁸⁵ A livello italiano, la nuova versione del PNIEC (2023) afferma che “*Il ricorso alla cattura e allo stoccaggio/utilizzo della CO₂ è indispensabile per traghettare l’obiettivo di contenimento del riscaldamento globale*” (cfr. https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNIEC_2023.pdf, p. 65). Anche la LTS del 2021 ritiene che “*Per azzerare il residuo emissivo, pari dunque ad altre 20-40 Mton CO₂ eq, si può ricorrere allo sfruttamento di parte del potenziale disponibile stimato a livello nazionale per lo stoccaggio della CO₂ catturata (CCS), in particolare nell’industria (energetica e non)*” (cfr. <https://www.mase.gov.it/pagina/nlts-national-long-term-strategy>, p. 8).

richiamate dagli stessi attori (IPCC e IEA)⁸⁶. In particolare, la CCS è ritenuta una leva fondamentale di una strategia di decarbonizzazione di medio e lungo termine solida e credibile. La CCS, infatti, non è alternativa alle ulteriori leve di decarbonizzazione (e.g. rinnovabili) bensì complementare, in quanto consente di abbattere le sorgenti emissive che non possono essere evitate o elettrificate, ad esempio in alcuni segmenti dei trasporti e dell'industria (cd. *hard to abate*). Il sesto rapporto dell'IPCC dichiara esplicitamente che per raggiungere la neutralità carbonica entro la metà del secolo e contenere quindi l'aumento delle temperature a 1,5°C le tecnologie di cattura e stoccaggio saranno imprescindibili, sia per ridurre significativamente le emissioni dei processi industriali *hard to abate* altrimenti non eliminabili, sia in chiave di riduzione delle concentrazioni di anidride carbonica accumulata in atmosfera. Gli scienziati di IPCC hanno vagliato oltre 2000 scenari climatici e la CCUS è una delle leve di decarbonizzazione fondamentali nella maggior parte degli scenari che limitano il riscaldamento globale a massimo 2°C. In particolare, tra i 97 scenari che con “alta probabilità” permetteranno di contenere l'aumento delle temperature al di sotto degli 1,5°C (obiettivo della COP di Glasgow), la CCUS fornisce un contributo molto importante in termini di emissioni evitate (in media 7 miliardi di tonnellate al 2050 e 14-16 miliardi al 2100).⁸⁷

164. Chiarita l'inconsistenza delle accuse degli attori al “riconoscimento internazionale” e alla “maturità” della tecnologia in questione, si descrive la rilevanza che quest'ultima ricopre all'interno della strategia di Eni.

165. A tal proposito, si tratta di una leva fondamentale, complementare alle altre leve previste nel piano strategico di Eni, ai fini dell'abbattimento sia delle emissioni *scope 1* e *2* di Eni, ma anche delle emissioni prodotte nei c.d. settori *hard to abate*, caratterizzati da emissioni legate alle trasformazioni chimico-fisiche dei materiali coinvolti nel processo produttivo (emissioni di processo), e/o altissime temperature che non possono essere prodotte in modo efficiente tramite elettrificazione.⁸⁸ Esempi di questi settori sono l'industria chimica, siderurgica e cementizia.

166. Attualmente Eni ha avviato una serie di progetti CCUS di natura nazionale e internazionale tra cui: **(i)** Ravenna Hub, operativo dal 2024 con capacità iniziale di 0,025 MtCO₂/anno e che verrà aumentata nei prossimi anni; **(ii)** HyNet NW nel Regno Unito, operativo dal 2027 con capacità iniziale di 4,5 MtCO₂/anno, incrementabile fino a 10 MtCO₂/anno; e **(iii)** Bacton

⁸⁶ La IEA - nel rapporto *Energy Policy Review - Italy*, presentato a luglio 2023 - rileva che “La cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) sarà necessaria per compensare le emissioni derivanti dai processi industriali” (cfr. <https://www.iea.org/reports/italy-2023> , p. 46; nell'originale in inglese: “Carbon capture and storage (CCS) will be necessary to offset emissions deriving from industrial processes”).

⁸⁷ Cfr. IIASA (*International Institute for Applied System Analysis*), AR6 Scenario Explorer and Database, reperibile al link <https://data.ene.iiasa.ac.at/ar6/#/login?redirect=%2Fworkspaces> .

⁸⁸ Cfr. Eni for 2022 - A Just Transition, p. 8 e sezione “Verso il Net Zero al 2050”, p. 41 (cfr. doc. 7).

Industrial Cluster nel Regno Unito, la cui fase iniziale prevede una capacità di 4 MtCO₂/anno, incrementabile fino a 10 MtCO₂/anno.⁸⁹ Fuori dall'Europa, invece, Eni punta a sviluppare progetti di CCS in Libia (Bahr Essalam, con una capacità totale di stoccaggio di 50 MT di CO₂ e *start up* prevista nel 2027), in Egitto, in Australia e negli Emirati Arabi Uniti (Ghasha).⁹⁰

167. Infine, si noti come i progetti di sviluppo di tale tecnologia siano solitamente finanziati anche con fondi pubblici. L'Unione Europea, ad esempio, tramite i programmi *Horizon Europe*, *Innovation Fund* e *Connecting Europe Facility* mette a disposizione delle progettualità CCUS una serie di fondi pubblici. Si noti, ad esempio, come nei primi 3 anni del nuovo programma europeo per la dimostrazione su scala industriale di tecnologie a basso impatto carbonico "*Innovation Fund*" siano stati finanziati ben 23 progetti di CCUS su un totale di 65 iniziative supportate, più di un terzo del totale.

(iv). *Natural Climate Solution* ("NCS")

168. Come accennato, per NCS, o *Natural Climate Solutions*, si intendono quelle iniziative volte a preservare e rafforzare le capacità dei sistemi naturali di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico tramite l'assorbimento di CO₂. Questi progetti, volti a evitare o rimuovere le emissioni di CO₂, generano crediti di carbonio che vengono negoziati su un mercato a partecipazione volontaria. Le aziende possono acquistare tali crediti per compensare le proprie emissioni.

169. La strategia di Eni prevede anche l'acquisto di crediti di carbonio connessi alle iniziative NCS, quale leva di decarbonizzazione. Tra le NCS si inquadrano anche le iniziative focalizzate alla conservazione, ripristino e gestione sostenibile delle foreste, principalmente nei Paesi in via di sviluppo, considerate tra le più rilevanti a livello internazionale nell'ambito delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici.⁹¹

170. Tali iniziative si inquadrano nel cosiddetto schema REDD+ ("*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation*"). Lo schema REDD+, definito e promosso dalle Nazioni Unite (in particolare nell'ambito dell'UNFCCC), prevede attività di conservazione delle foreste

⁸⁹ Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, sezione "Verso il Net Zero al 2050", p. 41 (cfr. doc. 7). Si precisa inoltre che, di recente, Eni ha ottenuto una nuova licenza per lo stoccaggio di CO₂ precisamente nel proprio sito al largo di Bacton. Questa nuova licenza nell'area di Bacton si aggiunge a quella già ottenuta presso la baia di Liverpool nel 2020, dove Eni è l'operatore del trasporto e dello stoccaggio di anidride carbonica all'interno del già menzionato consorzio HyNet North West, e permetterà insieme agli altri progetti in corso di realizzazione, come l'eolico *offshore* di Dogger Bank, di consolidare il ruolo di Eni come uno degli attori principali nel contribuire al processo di decarbonizzazione del Regno Unito (cfr. https://www.ansa.it/europa/notizie/sviluppo_sostenibile_digitale/2023/09/15/nuova-licenza-a-eni-per-stoccaggio-co2-nel-regno-unito_37726fd5-a7f9-49ed-8708-f3f8f1191891.html).

⁹⁰ Cfr. la pagina del sito Internet di Eni accessibile al link <https://www.eni.com/it-IT/attivita/gestione-anidride-carbonica.html> (doc. 15).

⁹¹ Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, p. 8 e sezione "Verso il Net Zero al 2050", p. 39 (cfr. doc. 7).

con gli obiettivi di ridurre le emissioni. I progetti favoriscono, al contempo, un modello alternativo di sviluppo delle comunità locali, attraverso la promozione di attività socio-economiche in linea con la gestione sostenibile, la valorizzazione delle foreste e la conservazione della biodiversità.⁹²

171. In un contesto internazionale nel quale l'elevato tasso di deforestazione, in particolare delle foreste primarie delle aree tropicali e subtropicali, oltre a compromettere la biodiversità, causa l'emissione di miliardi di tonnellate di CO₂ ed altri gas a effetto serra, il contrasto alla distruzione ed al degrado forestale rappresenta nel breve termine un elemento imprescindibile nella lotta al cambiamento climatico. Per questo motivo, le prime attività di Eni nel campo delle NCS sono state avviate proprio nell'ambito della protezione delle foreste (progetti REDD+), affiancando i governi, le comunità locali e le Agenzie delle Nazioni Unite dedicate, in coerenza con gli NDC (*Nationally Determined Contributions*), i Piani di Sviluppo Nazionali e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. Parallelamente alla riduzione dei tassi di deforestazione, la strategia Eni prevede di affiancare ai crediti generati da progetti REDD+, quelli provenienti da iniziative sia *Nature* che *Technology Based*, con l'obiettivo di massimizzare progressivamente la componente di rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, la cosiddetta “*carbon removal*”. In questo contesto è previsto l'avvio, nel prossimo quadriennio, dei primi progetti cosiddetti agroforestali. Tali iniziative prevedono l'impianto di alberi su migliaia di ettari in ambito agricolo, capaci al tempo stesso di rimuovere l'anidride carbonica, contribuire alla protezione dei suoli e fornire reddito addizionale agli agricoltori.⁹³

172. Nell'atto di citazione gli attori riportano le seguenti critiche alla strategia di Eni in relazione al ricorso agli NCS e, in particolare, ai progetti REDD+:

- (i) l'attuale strategia di Eni prevedrebbe di “*rimandare il taglio delle emissioni e non decarbonizzare il proprio mix energetico, puntando solamente su strumenti di compensazione come quelli sopra citati*” (cfr. atto di citazione, p. 47);
- (ii) il ricorso di Eni ai progetti REDD+ rappresenterebbe una mera attività di “*greenwashing*” in quanto “*le stime presentate da ENI sui dati relativi alla riduzione delle emissioni ottenuta con questi progetti sono gonfiate*” (cfr. atto di citazione, p. 41);
- (iii) i progetti REDD+ sarebbero poco trasparenti e non comporterebbero un effettivo impatto positivo sulle comunità locali (cfr. atto di citazione, pp. 47 e 49).

173. Le prospettazioni degli attori risultano errate (*sub i*) e del tutto prive di fondamento (*sub ii*

⁹² Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, sezione “*Verso il Net Zero al 2050*”, pp. 39 e 45, e sezione “*Eccellenza operativa*”, p. 70 (cfr. doc. 7).

⁹³ Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, sezione “*Verso il Net Zero al 2050*”, p. 39 (cfr. doc. 7).

e iii). Se ne riportano di seguito le ragioni.

174. Per quanto riguarda l'accusa *sub* (i), è sufficiente chiarire come la strategia di Eni preveda l'utilizzo dei crediti di carbonio generati da NCS per compensare solamente le emissioni GHG residue, cioè quelle non abbattibili con le attuali tecnologie. Infatti, l'obiettivo *Net Zero* al 2050 di Eni verrà raggiunto, per il 95%, attraverso un ventaglio di soluzioni individuate per decarbonizzare le proprie attività e operazioni. Come si è visto, Eni ha adottato un approccio olistico che fa perno su diverse leve, quali l'efficientamento energetico, lo sviluppo sia di nuove tecnologie sia dei *business* esistenti, come quello delle rinnovabili, della bioraffinazione e della mobilità sostenibile. I progetti di riduzione delle emissioni e i cosiddetti “*crediti di carbonio*” riconducibili ad oggi alle iniziative NCS, contribuiscono solo per il 5% al raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni nette al 2050.⁹⁴

175. Per quanto riguarda le accuse *sub* (ii) e (iii), si ritiene opportuno rispondere congiuntamente ripercorrendo il ruolo riconosciuto a livello internazionale ai progetti REDD+ e le relative modalità di verificazione e validazione dei crediti di carbonio.

176. Innanzitutto, i progetti REDD+ sono noti e riconosciuti a livello internazionale da diverso tempo, essendo nati nel contesto delle passate COP. Il tema dell'aumento di emissioni causate dalla deforestazione nei Paesi in via di sviluppo è stato introdotto nell'ambito della COP di Montreal nel 2005.⁹⁵ La COP di Bali nel 2007 ha previsto la possibilità di sviluppare dei meccanismi per incentivare la riduzione delle emissioni dovute alla deforestazione attraverso la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste.⁹⁶ Da qui la nascita del meccanismo REDD+, formalmente incluso nel testo dalla COP di Cancun nel 2010.⁹⁷ Successivamente, la COP di Varsavia nel 2013 ha stilato una serie di linee guida definite come “*Warsaw Framework for REDD+*”.⁹⁸

177. Attualmente i progetti REDD+ sono generalmente riconosciuti a livello internazionale. L'IPCC ritiene che lo sviluppo di progetti NCS, tra cui i REDD+, possa favorire la mitigazione del cambiamento climatico, portando benefici alle comunità che vivono nel territorio.⁹⁹ A livello nazionale, lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha negli anni siglato

⁹⁴ Cfr. la pagina dedicata alle NCS sul sito Internet di Eni, accessibile al link <https://www.eni.com/it-IT/net-zero/natural-climate-solutions.html> (**doc. 16**).

⁹⁵ Cfr. ad es. il report pubblicato all'esito della COP di Montreal del 2005, al link: <https://unfccc.int/documents/4248>.

⁹⁶ Cfr. il sito internet della COP di Bali 2007: <https://unfccc.int/conference/bali-climate-change-conference-december-2007#ifp>.

⁹⁷ Cfr. il sito internet della COP di Cancun 2010: <https://unfccc.int/conference/cancun-climate-change-conference-november-2010>

⁹⁸ Cfr. il sito Internet <https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/redd/redd-resources#Warsaw-Framework-for-REDD>.

⁹⁹ IPCC, *Special Report on Climate Change and Land*, disponibile al link: <https://www.ipcc.ch/srcl>.

accordi internazionali di collaborazione a sostegno di progettualità REDD+.¹⁰⁰

178. In tale contesto, a partire dal 2019, Eni ha costruito una solida rete di accordi con sviluppatori internazionali riconosciuti di progetti REDD+ quali BioCarbon Partners, Terra Global, Peace Parks Foundation, First Climate, Carbonsink e Carbon.¹⁰¹ Tra i vari progetti, Eni ha sottoscritto nel 2019 un accordo ventennale con lo sviluppatore BioCarbon Partners (BCP), un’impresa sociale dello Zambia, per sostenere il progetto *Luangwa Community Forest Project* (“LCFP”) tramite l’acquisto dei crediti generati, garantendone così la stabilità di lungo termine. Eni partecipa all’*Advisory Board* del progetto per monitorare l’andamento delle attività e delle iniziative.¹⁰²

179. I progetti REDD+ sono regolati da precisi *standard* internazionali definiti dagli enti responsabili dei registri, i quali sono tenuti a verificare e validare i crediti di carbonio prima che siano immessi sul mercato volontario. Gli enti hanno definito metodologie rigorose per misurare e verificare gli impatti dei progetti e continuano ad aggiornarle sulla base di solide evidenze scientifiche. I progetti vengono valutati accuratamente confrontando l’evoluzione del tasso di deforestazione rispetto all’andamento storico del tasso di deforestazione di un’area di riferimento, la cosiddetta “*baseline*”. La definizione della *baseline* di riferimento dei progetti non viene fatta solo su base teorica, ma attraverso campionamenti sul campo e definendo le aree di progetto in maniera dettagliata e prendendo in considerazione molteplici fattori locali.

180. La validazione iniziale di ciascun progetto e il relativo *design*, la definizione dell’area del progetto, la *baseline* e le altre informazioni principali dello stesso vengono a loro volta verificati da soggetti terzi indipendenti (“*auditors*”) certificati per svolgere tale tipo di attività. I rapporti sono disponibili per successiva validazione dall’ente di registro e in consultazione pubblica. Per garantire l’indipendenza e trasparenza, le verifiche periodiche su ciascun progetto vengono effettuate da *auditors* diversi da quelli che hanno validato inizialmente il progetto. Ad ulteriore tutela è previsto un obbligo di rotazione che impedisce allo stesso verificatore di certificare un progetto per più di 5 anni.

181. Oltre al contributo alla riduzione delle emissioni, i progetti REDD+, come anticipato, favoriscono un modello virtuoso di sviluppo per le comunità locali attraverso la promozione di attività socio-economiche in linea con la gestione sostenibile delle foreste, la loro valorizzazione e la conservazione della biodiversità. A tal proposito, si segnala che tra gli elementi certificati vi

¹⁰⁰ Cfr. la pagina “*REDD+ Riduzione delle emissioni da deforestazione*” sul sito Internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it/pagina/redd-riduzione-delle-emissioni-da-deforestazione>).

¹⁰¹ Cfr. il sito Internet <https://www.eni.com/it-IT/net-zero/natural-climate-solutions.html> (cfr. doc. 16).

¹⁰² Cfr. il sito Internet <https://bcp.earth/projects/luangwa/>.

è anche il meccanismo di condivisione dei benefici con le istanze locali (il “*benefit sharing mechanism*”), il meccanismo di consultazione delle comunità e il loro consenso informato (“*Free, Prior, and Informed Consent*”).

182. In questo contesto, il progetto LCFP ottiene il riconoscimento dei crediti di carbonio. Si evidenzia come BioCarbon Partners (BCP), *partner* di Eni nel progetto, pubblichi annualmente sul proprio sito istituzionale l’*Annual Impact Report* finalizzato a dare evidenza del monitoraggio dei progetti in corso. Il Report puntualmente presenta le evidenze dei progressi ottenuti dal progetto LCFP in termini di co-benefici. A seguito dei risultati e delle significative ricadute positive del progetto LCFP sul territorio, nel 2022 si sono aggiunte cinque nuove comunità (“*chiefdom*”) alle dodici inizialmente coinvolte.¹⁰³

D.4 Gli investimenti nell’ambito della fusione nucleare

183. Infine, si evidenzia l’impegno di Eni nelle attività di sviluppo in materia di fusione nucleare che gli attori liquidano erroneamente con la qualificazione di “tecnologia futuristica” (cfr. atto di citazione p. 40).

184. Sebbene il piano strategico di Eni - a conferma della serietà dell’approccio della Società - non assuma il contributo della fusione nucleare al fine del raggiungimento del *Net Zero*, in considerazione del fatto che si tratta di una tecnologia ancora in fase di sviluppo, è un elemento indubbiamente meritorio l’impegno e l’investimento di Eni rispetto ad una tecnologia che, con il supporto del consenso scientifico, sarà di grande utilità per neutralizzare l’impatto antropogenico sui cambiamenti climatici. Infatti, la fusione nucleare (che è l’opposto della fissione sulla base della quale si realizzano le attuali centrali nucleari) è una tecnologia che non genera scarti radioattivi di lunga durata e basa la produzione di combustibile sull’acqua, anche di mare. Le centrali che potranno essere realizzate a completamento della fase di ricerca e di *testing* sono previste di piccole dimensioni e di basso costo: un evidente vantaggio per la diffusione di questa tipologia di centrali.

185. Eni è, dal 2018, il maggior azionista privato del *Commonwealth Fusion System* (“**CFS**”) costituito a seguito di uno spin-off dell’MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) di Boston. A conferma del fatto che non si tratta di una “tecnologia futuristica”,¹⁰⁴ come sostenuto dagli attori (cfr. atto di citazione, p. 40), si noti come il CFS proponga di definire un prototipo di centrale a fusione nucleare (a confinamento magnetico) entro il 2025 e una prima realizzazione

¹⁰³ L’*Impact Report* pubblicato da BioCarbon Partners per il 2022 è disponibile al link: <https://bcp.earth/news-and-press/2022-impact-report/>.

¹⁰⁴ Si consideri anche che questo ed altri progetti a cui partecipa Eni sono destinatari di importanti finanziamenti pubblici. La politica valuta, quindi, tale tecnologia come una soluzione concreta e di prossimo utilizzo.

industriale nei primi anni '30.¹⁰⁵ Al riguardo è opportuno sottolineare che l'impegno di Eni nella ricerca nel settore della fusione nucleare ha consentito di accorciare notevolmente i tempi di sviluppo della tecnologia.

D.5 Le iniziative di advocacy per contrastare il cambiamento climatico

186. Come rappresentato nei successivi paragrafi, Eni sta lavorando per una maggiore trasparenza intorno all'attività di *advocacy* sul clima e si impegna a dialogare con governi, legislatori e altre aziende e società per contribuire a dare forma a politiche e normative globali.

187. Nell'ambito delle proprie *partnership* e attività di *advocacy*, Eni sostiene e condivide in maniera chiara e trasparente il proprio posizionamento sui principi ritenuti essenziali nella difesa del clima, in linea con la propria strategia: **(i)** supporto agli obiettivi dell'Accordo di Parigi e in particolare al *Net Zero* al 2050; **(ii)** identificazione del ruolo del gas naturale nella transizione energetica; **(iii)** supporto a meccanismi di *carbon tax* (cfr. pgf. [80](#)); **(iv)** sostegno all'incremento dell'efficienza energetica e allo sviluppo di tecnologie *low* e *zero carbon*; **(v)** promozione del ruolo delle *Natural Climate Solutions* e **(vi)** supporto alla trasparenza e alla *disclosure* climatica.¹⁰⁶

188. Eni è altresì impegnata nella promozione di varie iniziative istituzionali e di business, anche a livello internazionale, volte a supportare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e il raggiungimento del *Net Zero target* al 2050, tra le quali:¹⁰⁷

(i) “*Oil & Gas Climate Initiative*” (“**OGCI**”), che riveste un ruolo chiave per l'accelerazione della risposta del settore *Oil & Gas* alle sfide poste dal cambiamento climatico. Costituita nel 2014 da 5 società, tra cui Eni, OGCI conta oggi 12 società *Oil & Gas*, che rappresentano circa un terzo della produzione globale di idrocarburi. La OGCI ha assunto nel corso degli anni importanti impegni nella riduzione delle emissioni GHG. In particolare, nel 2021 ha comunicato il nuovo *target* collettivo di “*Net Zero Carbon emissions al 2050 nelle attività operate oil&gas*”, che si aggiunge ai *target* di riduzione dell'intensità emissiva GHG e dell'intensità di metano degli *assets upstream*, annunciati rispettivamente nel 2020 e nel 2018.¹⁰⁸ A marzo 2022 OGCI ha lanciato la nuova iniziativa *Aiming for Zero Methane Emissions*;¹⁰⁹

(ii) *IPIECA*, di cui Eni è membro dell'*Executive Committee*, che è tra le più rilevanti e partecipa associazioni di categoria dell'industria *Oil & Gas* attiva sulle tematiche ambientali e

¹⁰⁵ Cfr. il sito Internet del CFS, al link <https://cfs.energy/>.

¹⁰⁶ Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, sezione “*Advocacy e Trasparenza*”, p. 46 (cfr. doc. 7).

¹⁰⁷ Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, sezione “*Advocacy e Trasparenza*”, p. 46 (cfr. doc. 7).**Error! Hyperlink reference not valid.**

¹⁰⁸ Cfr. il sito Internet dell'OCGI, al link <https://www.ogci.com/>

¹⁰⁹ Cfr. il sito Internet di *Aiming for Zero Methane Emissions*, al link <https://aimingforzero.ogci.com/>

sociali che supporta un percorso verso un futuro *Net Zero*;¹¹⁰

(iii) *Alliance for Industry Decarbonization*, lanciata dall’Agenzia Internazionale per le energie rinnovabili (“IRENA”) alla COP27 e di cui Eni è cofondatrice, che ha l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione delle filiere industriali in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi;¹¹¹

(iv) *Task Force on Climate Related Financial Disclosures* (“**TCFD**”), istituita a dicembre 2015 dal G20 e dal *Financial Stability Board* per affrontare le questioni derivanti dall’Accordo di Parigi, che ha pubblicato a giugno 2017 le sue raccomandazioni, con l’obiettivo di guidare il settore privato nella rendicontazione delle informazioni necessarie a investitori, finanziatori e compagnie di assicurazione per valutare i rischi e le opportunità legati al clima. Eni è stato l’unico operatore del gruppo delle c.d. *Major* del settore *Oil & Gas* a far parte della Task Force.¹¹²

189. A dimostrazione della trasparenza del proprio posizionamento, Eni periodicamente pubblica un “*Assessment of industry association’s climate policy positions*” in cui riporta i risultati della valutazione dell’allineamento tra il posizionamento di Eni e quello delle associazioni di *business* a cui Eni partecipa in relazione ai sei principi afferenti al cambiamento climatico. Il *report* 2020 ha valutato il posizionamento pubblico di 28 associazioni, selezionate sulla base della rilevanza e influenza delle stesse nel dibattito climatico ed energetico internazionale, evidenziando un disallineamento con un’associazione che non esprimeva un supporto esplicito per l’Accordo di Parigi, ragione per la quale Eni ha deciso di non rinnovare la *membership* di tale associazione. Il *report* del 2022 non ha riscontrato disallineamenti rilevanti.

D.6 Riconoscimenti pubblici

190. La strategia di Eni è stata giudicata positivamente dai c.d. *stakeholders*, ovvero soggetti ed enti che, a vario titolo, sono interessati dall’attività svolta da Eni ai fini del perseguimento dell’obiettivo *Net Zero*. In particolare:

- (i) CDP Climate Change ha confermato a Eni anche nel 2022 la posizione di *leadership* e *management* nel contrastare i cambiamenti climatici ottenendo il giudizio A-;¹¹³
- (ii) l’*ESG Perception Index* ha certificato l’approvazione del mercato del piano di transizione di Eni qualificandola come azienda sostenibile;¹¹⁴
- (iii) a settembre 2022, Eni è stata classificata al primo posto su 30 società europee operanti nel

¹¹⁰ Cfr. il sito Internet di IPIECA, al link <https://www.ipieca.org/>

¹¹¹ Cfr. il sito Internet dell’*Alliance for Industry Decarbonization*, al link <https://www.allianceforindustrydecarbonization.org/>.

¹¹² Cfr. il sito Internet della **TCFD**, al link <https://www.fsb-tcfd.org/>.

¹¹³ Cfr. il sito Internet di CDP Climate Change, al link <https://www.cdp.net/en/climate>.

¹¹⁴ Cfr. l’articolo online reperibile al link <https://esgnews.it/governance/enel-eni-e-terna-sono-le-aziende-percepite-come-piu-sostenibili-sul-web/>.

settore *Oil&Gas* da *Moody's ESG Solutions*;¹¹⁵

(iv) a dicembre 2022, la *MSCI ESG Research* ha confermato lo *status* “A” di Eni nel proprio rating ESG;¹¹⁶

(v) in un recentissimo *report* pubblicato nel settembre 2023, come già accennato, Carbon Tracker ha rilevato che attualmente Eni è l'unica fra le 25 maggiori aziende del settore *Oil & Gas* ad aver stabilito degli obiettivi climatici potenzialmente allineati a quelli posti dall'Accordo di Parigi;¹¹⁷

(vi) sin dal 2019 Eni si è posizionata tra le prime dieci aziende nella classifica ‘*Reporting matters*’. Si tratta di un report annuale redatto dal WBCSD (*World Business Council for Sustainable Development*, un'organizzazione globale guidata dai CEO di oltre 200 aziende), che valuta e attesta la completezza e trasparenza della reportistica di sostenibilità delle aziende.

D.7 Finanza Sostenibile

191. Inoltre, Eni può considerarsi un soggetto innovatore nella finanza sostenibile, azione fondamentale al fine di supportare gli investimenti richiesti dal processo di transizione. In particolare:¹¹⁸

(i) già a partire dal 2015, la Società ha incorporato nella propria strategia obiettivi di sostenibilità collegati all'SDG 7 (“*Affordable Clean Energy*”) e SDG 13 (“*Climate Action*”). Tali obiettivi sono stati progressivamente arricchiti nel corso degli anni, integrando a partire dal 2019 *target* di riduzione GHG di tutti gli *scope* 1, 2 e 3;

(ii) nel 2021, al fine di legare i propri finanziamenti agli obiettivi strategici di decarbonizzazione, Eni ha pubblicato il primo “*Sustainability Linked Financing (SLF) Framework*”;

(iii) nel giugno 2021, Eni ha emesso il primo *EMTN bond sustainability-linked* nel proprio settore;¹¹⁹

(iv) nel febbraio 2023, Eni ha emesso il primo *Bond Retail sustainability-linked* in Italia oltre i 500 milioni di euro;¹²⁰

¹¹⁵ Cfr. <https://www.eni.com/it-IT/investitori/indici-sostenibilita.html>.

¹¹⁶ MSCI ESG Research fornisce rating ESG alle società pubbliche globali (e ad alcune società private) su una scala da AAA a CCC. I rating si basano sull'esposizione ai rischi ESG specifici del settore e sulle capacità di gestione della società. Cfr. <https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings>.

¹¹⁷ Cfr. Carbon Tracker, “*Absolute Impact 2023 - Progress on oil and gas emissions targets has stalled*”, p. 1 (disponibile al link https://carbontracker.org/reports/absolute-impact-2023/absolute_impact_2023-2/).

¹¹⁸ Cfr. *Eni for 2022 - A Just Transition*, pp. 18-19 (cfr. doc. 7).

¹¹⁹ I *sustainability linked bond* sono titoli obbligazionari le cui caratteristiche finanziarie e strutturali (tipicamente, la cedola) sono collegate ad obiettivi di sostenibilità prestabiliti.

¹²⁰ Cfr. il comunicato stampa di Eni reperibile al link <https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2023/01/grande-successo-prime-obbligazioni-eni-sostenibilita-pubblico-italia-valore-2-miliardi-euro.html> (doc. 17).

(v) nel settembre 2023, Eni ha emesso il primo *Bond convertibile sustainability-linked* nel proprio settore.¹²¹

*

192. In conclusione, si può affermare che la descrizione del piano e delle iniziative di Eni, nonché della valutazione positiva degli stessi da parte del mercato e di istituzioni competenti, evidenzia la totale infondatezza e pretestuosità della domanda degli attori, secondo cui il Tribunale dovrebbe ordinare ad Eni di modificare il proprio piano strategico.

193. Infine, contrariamente a quanto *ex adverso* rappresentato, le attività di insegnamento promosse da Eni in materia di sostenibilità ambientale, dipinte a p. 42 dell’atto di citazione come “*senza remora di smentita il più evidente esempio di greenwashing italico*”, testimoniano invece l’impegno sociale e il *best effort* della Società.

194. Dopo aver evidenziato la genericità e inconsistenza delle critiche *ex adverso* formulate sul piano strategico della Società, la richiesta degli attori per cui il Tribunale dovrebbe entrare nel merito delle valutazioni di Eni appare ancora più sorprendente.

195. In sostanza, seguendo la domanda degli attori, il Tribunale dovrebbe sostituirsi *tout court* alle valutazioni del *management* della Società rispetto alla strategia di decarbonizzazione da adottare, sia per quanto riguarda gli obiettivi che Eni si pone, sia per quanto concerne i fattori (le cd. “leve”) utilizzati per raggiungerli, peraltro in totale spregio del noto principio di discrezionalità nelle scelte gestorie di una società, spesso espresso come *business judgment rule* (cfr. *infra*, **sez.IV.A**).

196. A ciò si aggiunga che nel settore economico di riferimento, cioè l’*Oil & Gas*, non esiste un parametro univoco ai fini della valutazione delle iniziative per l’allineamento agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, né *standard* o linee guida concordati tra gli operatori. Eni, come le imprese del settore, adotta dunque obiettivi di decarbonizzazione in autonomia e in maniera del tutto volontaria, sulla base delle migliori pratiche e tecnologie disponibili e in un ambito in continua evoluzione, anche in ragione dei mutamenti del contesto normativo e geopolitico e degli sviluppi della ricerca e innovazione scientifico/tecnologica.

*

E. Il ruolo delle Associazioni e dei Privati e la loro posizione nei confronti di Eni

E.1 Il ruolo delle Associazioni

197. Alla luce di quanto sin qui esposto, è evidente come la politica energetica di Eni segua una

¹²¹ Cfr. il comunicato stampa di Eni reperibile al link <https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2023/09/eni-avvia-collocamento-primo-prestito-obbligazionario-convertibile-sustainability-linked-nel-proprio-settore.html> (doc. 18).

traiettoria compatibile con gli obiettivi climatici globali e, in particolare, con l’obiettivo del *Net Zero*.

198. Le controparti, tuttavia, in maniera del tutto strumentale e ideologica, rappresentano la strategia energetica di Eni in termini catastrofali.

199. Tale condotta delle Associazioni, d’altra parte, non stupisce, specialmente nel caso di ReCommon. Si consideri che la stessa, contrariamente a quanto vorrebbe far credere con l’atto di citazione, non risulta aver mai condotto alcuna iniziativa ambientale né tanto meno relativa al clima, e fino a non molto tempo fa il suo statuto non prevedeva fra le finalità nemmeno un riferimento alle iniziative ambientali, se non un timido accenno a “*la promozione di nuovi stili di vita sostenibili a livello ambientale e sociale*” (cfr. art. 2.(i) del previgente statuto di ReCommon).¹²²

200. Ciò che ha in realtà da sempre contraddistinto l’attività di ReCommon è stato l’avvio di iniziative giudiziarie infondate e strumentali proprio contro Eni, accompagnate da violente campagne mediatiche, anticipatorie di sentenze di condanna che, in realtà, non hanno mai trovato riscontro in alcuna pronuncia giudiziale.

201. Basti pensare che proprio ReCommon è stata firmataria degli esposti alla magistratura e alle autorità di vigilanza per una presunta e inesistente corruzione internazionale, relativamente alla concessione esplorativa di idrocarburi (Oil Prospecting License) denominata OPL 245, in Nigeria.

202. Ebbene, dopo oltre 8 anni di indagini e procedimenti giudiziari e di una campagna mediatica dai contenuti diffamatori in cui ReCommon ha pervicacemente additato Eni come responsabile del gravissimo reato di corruzione internazionale, il Tribunale di Milano ha assolto con formula piena “***perché il fatto non sussiste***” Eni e i propri vertici con sentenza del 17 marzo 2021. Tale sentenza è passata in giudicato e diventata definitiva in data 19 luglio 2022, quando davanti alla Corte d’Appello di Milano, il sostituto Procuratore Generale ha rinunciato all’impugnazione nei confronti della sentenza del Tribunale, sancendo così definitivamente l’innocenza di Eni e dei suoi vertici.

203. Parimenti, nel caso che ci riguarda, ReCommon (unitamente a Greenpeace) - mediante lo strumentale utilizzo mediatico della presente azione - ha avviato un’altrettanto violenta e massiva campagna diffamatoria nei confronti di Eni attraverso i propri canali ufficiali (quali, in particolare, il sito web e le pagine dei propri profili attivi su diversi *social network*, tra cui “Instagram”, “Facebook” e “Twitter”), non solo anticipando la sentenza di condanna per

¹²² Il previgente statuto di ReCommon è reperibile al link <https://www.recommon.org/wp-content/uploads/2021/04/STATUTO-RECOMMON.pdf>

“responsabilità climatica”, ma addirittura attribuendo alla Società una responsabilità **di natura penale**, in relazione al fenomeno del cambiamento climatico. Condotta delle Associazioni sulla quale l’odierna esponente formula ogni più ampia riserva di agire in separata sede.

204. Le Associazioni hanno infatti **diffuso notizie assolutamente false e denigratorie della reputazione di Eni**, spingendosi sino a rivolgere a quest’ultima la tanto esplicita quanto denigratoria richiesta: “*ENI ferma subito i tuoi crimini climatici*”, accompagnata dalla raffigurazione della **testa del cane a sei zampe** - che, come è noto, è il **simbolo della Società - nell’atto di incendiare il globo terrestre (doc. 19)**.¹²³

205. Da tutto quanto suesposto emerge quindi evidente come le Associazioni adottino da sempre un approccio e una narrazione della transizione energetica e del ruolo di Eni puramente ideologici e strumentali, senza tenere conto delle implicazioni economiche e sociali che accompagnano le politiche di decarbonizzazione e il reale ruolo svolto dalla principale impresa energetica del Paese a servizio del fabbisogno energetico dei cittadini e del tessuto imprenditoriale italiano, nonché della complessità della trasformazione del sistema energetico ed economico mondiale e dell’impegno pionieristico di Eni nello sviluppare e nell’implementare soluzioni per la decarbonizzazione.

206. La presente iniziativa giudiziaria va quindi collocata in tale contesto e già tale circostanza ne dimostra la natura meramente pretestuosa e strumentale, che emerge altresì dalla totale inammissibilità e infondatezza delle avverse pretese, per tutte le ragioni che verranno esposte nel prosieguo.

E.2 Il ruolo dei Privati

207. Come si avrà modo di argomentare *infra* (cfr. **sez. IV.D**), i Privati che hanno avviato la presente azione nei confronti della Società, unitamente alle Associazioni, non sono affatto titolari di un proprio diritto individuale che li differenzia rispetto al resto della collettività, avendo piuttosto gli stessi agito in giudizio a tutela di un non meglio precisato “interesse collettivo”.

208. Giova infatti rilevare che le dodici persone fisiche che hanno convenuto in giudizio la Società sono tutte rappresentanti del mondo dell’associazionismo e della politica ambientale (**doc. 20**). A mero titolo esemplificativo, basti infatti considerare che:

¹²³ Cfr. anche la pagina del sito Internet di Greenpeace al link <https://attivati.greenpeace.it/petizioni/contro-eni-per-una-giusta-causa/>.

sono attivisti aderenti ad associazioni e comitati ambientalisti.

209. Fermo l'assoluto rispetto da parte di Eni per il mondo dell'attivismo ambientale, le circostanze di cui sopra confermano in modo manifesto il carattere strumentale della presente azione che, come verrà illustrato nelle **sezze. IV.A e IV.C**, non può rientrare nella competenza del giudice civile e non è certo volta a tutelare diritti individuali e tantomeno danni effettivamente subiti dai singoli.

* * *

PREMESSA ALLE ARGOMENTAZIONI DI DIRITTO

210. Prima di illustrare gli argomenti di diritto in merito all'inammissibilità, improcedibilità e comunque infondatezza delle domande degli attori, occorre muovere una breve premessa.

211. Come illustrato nella parte in fatto, il tema del cambiamento climatico è stato oggetto di discussione anche nell'ambito della comunità scientifica in un periodo relativamente recente a fronte di un processo di industrializzazione (la c.d. rivoluzione industriale) in atto da quasi tre secoli.

212. Come ampiamente illustrato, il cambiamento climatico, dunque, rappresenta un fenomeno complesso e multifattoriale in tutti i suoi profili, atteso che si manifesta su scala globale ed è riconducibile a una molteplicità di comportamenti ed eventi, molti dei quali ormai storici, sebbene ancora attuali come effetti e conseguenze.

213. La confusione oggettiva e soggettiva dei soggetti coinvolti (basti pensare che gli stessi attori contribuiscono, come abbiamo visto, con i loro comportamenti, in quota parte, alle emissioni di CO₂) e degli eventi fa sì che non sia possibile, nell'attuale quadro normativo, imputare una responsabilità giuridica individuale, tant'è che - allo stato - è in atto un processo legislativo di livello internazionale che coinvolge *in primis* gli Stati e le relative politiche strategiche.

214. Risulta addirittura fuorviante sostenere che sia possibile individuare specifici soggetti responsabili del cambiamento climatico, atteso che tali soggetti nel corso degli anni hanno operato nel rispetto della normativa applicabile, sviluppando prodotti, tecnologia e attività che hanno portato alla modernizzazione della società che conosciamo oggi, con i suoi pregi e i suoi difetti.

215. Il cambiamento climatico è uno degli effetti negativi del processo di modernizzazione, e proprio per tale ragione gli Stati e le istituzioni internazionali sono impegnati allo scopo di salvaguardare gli innegabili effetti positivi che la rivoluzione industriale ha portato all'umanità,

anche in termini di qualità ed aspettativa di vita, limitando in maniera più efficace possibile gli impatti sull'ambiente. Ciò è in linea con quanto è stato già fatto dalla comunità internazionale con riferimento ad altre problematiche, quale ad esempio il buco nell'ozono.

216. Nell'affrontare ed esaminare l'azione promossa dalle controparti, non si può, pertanto, non considerare l'oggettività della situazione globale, economica e sociale connessa al cambiamento climatico, motivo per cui appare evidente che gli effetti negativi di tale fenomeno non sono giuridicamente imputabili ai singoli, né di per sé risarcibili e non è neppure detto che siano individuabili dei responsabili, salvo voler imputare tale fenomeno nel suo complesso al genere umano e alla sua evoluzione nel corso del tempo.

IV. IN DIRITTO: ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI

A. Non “giustiziabilità”: impossibilità giuridica delle domande attoree e, in ogni caso, difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria

217. In via preliminare e assorbente, Eni eccepisce la manifesta inammissibilità e improponibilità della presente azione in ragione della evidente abnormità delle richieste formulate in giudizio dalle controparti, della impossibilità giuridica della tutela azionata nonché, in ogni caso, del difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziale in ragione del difetto di cd. “giustiziabilità”.

218. Come si è visto, gli attori addebitano ad Eni di aver adottato una strategia climatica inadeguata, dalla quale deriverebbe l'asserito fatto illecito ricondotto dalle controparti al mancato ottemperamento degli obiettivi sanciti con l'Accordo di Parigi e con gli ulteriori scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale. In ragione di ciò, gli attori si ritengono legittimati ad agire per l'accertamento di un'asserita e non dimostrata responsabilità extracontrattuale di Eni ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c.

219. Sulla base di tali (erronei) assunti, gli attori chiedono al Giudice di condannare Eni, *ex artt. 2058 c.c. e 614 bis c.p.c.*, “*a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera a causa delle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da essa in misura tale che tale volume di emissioni venga ridotto di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020, ovvero in altra misura, accertanda in corso di causa, che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, stabilendo fin d'ora, in caso di inottemperanza, la condanna al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento*”.

220. Ferma e impregiudicata l'inammissibilità delle domande *ex art. 2058 c.c. e 614 bis c.p.c.* alla luce della palese mancanza dei requisiti di legge richiesti per l'applicabilità di detti rimedi,

come si vedrà in seguito (cfr. *infra sez. V.E*), appare evidente l'abnormità del provvedimento *ex adverso* richiesto, coincidente in una pretesa di illegittima ingerenza, da un lato, nella libera determinazione delle politiche aziendali dell'esponente e, dall'altro lato, nella titolarità esclusiva del potere politico - legislativo di Parlamento e Governo, in palese violazione sia della libertà di iniziativa economica *ex art. 41 Cost.*, sia del principio di separazione dei poteri dello Stato.

221. Risulta chiaro che gli attori hanno tentato di (mal)celare dietro una apparente domanda risarcitoria in forma specifica *ex art. 2058 c.c.* una richiesta palesemente *extra ordinem* del tutto inammissibile, e persino inconcepibile, nel nostro ordinamento.

222. L'assurdità dell'iniziativa giudiziaria degli attori assume connotati ancora più marcati se si pensa che nella parte narrativa dell'atto di citazione gli attori tentano addirittura di suggerire al Giudicante e a Eni tramite quali possibili iniziative potrebbe essere ottenuto l'obiettivo dichiarato dalle stesse controparti.

223. A tal proposito, a p. 129 dell'atto di citazione gli attori si spingono a chiedere al Tribunale di imporre ad Eni di cessare le condotte illecite “*attraverso una modificazione del piano industriale*”.

224. Non soddisfatti di tale aberrante richiesta, in seguito gli attori dedicano un intero paragrafo (cfr. atto di citazione, sez. 31.3) per proporre degli ipotetici scenari e principi di derivazione accademica asseritamente compatibili con il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, evidenziandone due ritenuti addirittura sostenibili finanziariamente per Eni e per i suoi soci.

225. Difficile persino commentare l'assurda proposta degli attori - alla luce della sua evidente irrazionalità - e comprendere come gli attori abbiano potuto anche solamente ipotizzare che tali tipologie di richieste e domande siano compatibili con la tutela del diritto di ciascun imprenditore di determinare liberamente la propria politica aziendale come costituzionalmente garantito *ex art. 41 Cost.* E ciò a *fortiori* in una fattispecie come quella in oggetto, in cui la Società, come ampiamente illustrato e dimostrato nelle pagine che precedono, condivide e supporta gli obiettivi dell'Accordo di Parigi di limitazione dell'aumento di temperatura al fine di contrastare il cambiamento climatico e si è da tempo attivamente impegnata a porre in essere una strategia di decarbonizzazione compatibile con gli stessi.

226. La richiesta attorea, in caso di accoglimento, si tradurrebbe nell'imposizione di gravissime limitazioni alla libertà economica di Eni e costituirebbe di fatto una sorta di “commissariamento” della Società al di fuori di quelle che sono le specifiche e limitate ipotesi previste espressamente dal nostro ordinamento (i.e. situazioni di grave dissesto finanziario o gravi irregolarità sanzionate ad esempio dal D.lgs. 231/2001, ipotesi che evidentemente non ricorrono nel caso di specie e che

non sono state nemmeno lontanamente prospettate *ex adverso*).

227. Inoltre, come si è accennato in precedenza (cfr. *supra sez. III.B*), fermo restando il ribadito impegno di Eni a supportare gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi, ad oggi non esiste alcun obbligo normativo che imponga ad Eni, così come a qualsiasi altra società, di rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Per tale ragione, non sussiste alcun fondamento giuridico e normativo che possa giustificare l’eventuale gravosa ingerenza nella libera determinazione delle strategie industriali di Eni. Dunque, la presente azione difetta dell’imprescindibile requisito della c.d. *possibilità giuridica*.

228. A ciò si aggiunga che il provvedimento richiesto dagli attori non sarebbe in alcun modo suscettibile di esecuzione forzata in quanto non sarebbe certamente possibile né per un ufficiale giudiziario né per un eventuale giudice dell’esecuzione determinare se i piani gestionali di Eni siano conformi all’ipotetico provvedimento emesso dal giudice del merito.

229. Tali principi sono stati del resto riconosciuti anche dalla *High Court of England and Wales* nel caso *ClientEarth v Shell’s Board of Directors*. In particolare, con la decisione emessa il 12 maggio 2023, la Corte, con riferimento alle contestazioni rivolte da ClientEarth rispetto alla strategia climatica adottata da Shell ha notato come “[ClientEarth] ignores completely the fact that the management of a business of the size and complexity of that of Shell will require the Directors to take into account a range of competing considerations, the proper balancing of which is classic management decision with which the court is ill-equipped to interfere”.¹²⁴

230. Occorre inoltre ribadire che, come si è accennato in precedenza (cfr. *supra sez. III.B* e *III.C*), non esistono norme di riferimento sulla base delle quali il Tribunale potrebbe ordinare ad Eni di modificare la propria strategia. Solo per completezza si ricorda che la critica degli attori, secondo la quale Eni dovrebbe accelerare l’uscita dalle fonti fossili, è smentita dagli stessi rapporti dell’IPCC e dagli scenari IEA, che viceversa prevedono la necessità di mantenere l’utilizzo di fonti fossili anche in relazione all’esigenza di rispettare esigenze primarie, quali la sicurezza energetica e l’accesso sostenibile all’energia (cfr. *supra sez. III.C.2* e *III.C.3*).

231. Si noti, infine, che imporre ad Eni la dismissione repentina dei propri impianti deputati all’ estrazione di idrocarburi fossili arrecherebbe un ingentissimo danno patrimoniale alla convenuta e, più in generale, all’intera economia italiana e alla collettività, senza modificare in

¹²⁴ Cfr. *ClientEarth v Shell’s Board of Directors*, *High Court of England and Wales*: “[ClientEarth] ignores completely the fact that the management of a business of the size and complexity of that of Shell will require the Directors to take into account a range of competing considerations, the proper balancing of which is classic management decision with which the court is ill-equipped to interfere” (reperibile al link <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2023/1137.html>).

concreto la situazione esistente nel medio-lungo periodo. Infatti, si rileva che, in una diversa azione giudiziale di contenzioso climatico promossa avanti il giudice tedesco, il Tribunale di Braunschweig (caso *Kaiser et al. c. Volkwasgen*¹²⁵) ha affermato il principio secondo cui l'esigenza di far fronte alla crescente domanda di mercato e l'assenza di infrastrutture e tecnologie necessarie a supportare soluzioni alternative e più sostenibili **farebbe sì che la fetta produttiva della convenuta verrebbe assorbita dai propri competitor**, i quali continuerebbero a mantenere invariato il livello emissivo.

232. È dunque evidente che la presente azione sia inammissibile alla luce del conclamato difetto di c.d. possibilità giuridica tanto della tutela azionata quanto del provvedimento richiesto nei confronti di Eni.

233. L'inammissibilità dell'azione in esame sotto questo profilo si coglie, a più forte ragione - tralasciando di voler considerare le domande di cui ai punti 1 e 2 delle conclusioni attoree con le quali si chiede di accertare la responsabilità di CDP e MEF per le politiche adottate dalla società dalla stessa partecipata, ovvero la scrivente - nell'ulteriore domanda di condanna degli altri menzionati odierni convenuti ad “*adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI S.p.A. dovrebbe dotarsi in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi*” (cfr. atto di citazione, p. 133). È di palese evidenza, infatti, che nessun provvedimento condannatorio del genere di quello *ex adverso* richiesto potrebbe essere emesso nei confronti di CDP e MEF; ciò per l'elementare ragione che questi ultimi non hanno alcun potere di determinare il piano di decarbonizzazione adottato da Eni che, in quanto oggetto di scelte gestionali, è rimesso, per espressa previsione di legge, esclusivamente alla discrezionalità dell'organo amministrativo dell'odierna esponente.

234. Fermo quanto sopra, Eni eccepisce in ogni caso la manifesta inammissibilità delle domande proposte dagli odierni attori, sempre alla luce dell'evidente difetto di cd. “giustiziabilità”, sotto il separato profilo della carenza assoluta di giurisdizione del giudice ordinario.

235. Come detto, gli attori chiedono al Giudice di fissare regole di condotta e dettare linee di politica economica, peraltro di pretesa rilevanza globale, sostituendosi così agli altri poteri dello Stato.

236. Appare evidente che tale funzione non possa essere di competenza dell'Autorità Giudiziaria in quanto ha come presupposto questioni di natura politica e legislativa, tra cui, in primo luogo, l'adozione di misure che riguardano diritti e interessi collettivi che necessitano di

¹²⁵ Cfr. Tribunale regionale di Braunschweig, decisione del 14.02.2023 – 6 O 3931/21 p. 12 (reperibile al link <https://www.greenpeace.de/publikationen/Urteil%20Braunschweig.pdf>).

valutazioni politiche quali ad esempio quelle dell'approvvigionamento energetico e della sicurezza nazionale. Tali valutazioni non sono certamente di pertinenza del giudice, ma sono pacificamente attribuiti nel nostro ordinamento a Parlamento e Governo, in virtù del principio di separazione dei poteri.

237. Del resto, come più ampiamente illustrato in seguito (cfr. *infra sez. V.A.1(i)*), l'art. 41 Cost., che garantisce all'imprenditore la libera iniziativa economica, riferita sia alla fase di avviamento che al successivo sviluppo di un'attività d'impresa, non indica alcuna “gerarchia” di valori tra i limiti all'attività di impresa, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Nella sentenza n. 85/2013, infatti, il Giudice delle leggi, in merito al rischio della “tirannia” di un solo diritto fondamentale, ha rilevato come tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovino tra loro in un rapporto di “*integrazione reciproca*” rendendo quindi impossibile sostenere che “*uno di essi abbia la prevalenza assoluta sugli altri*”.¹²⁶ La tutela, quindi, deve essere sempre “*sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro*”.¹²⁷

238. Anche alla luce di tale necessità di bilanciamento tra diritti, le eventuali limitazioni all'iniziativa economica non possono prescindere dalla previa intermediazione legislativa. Ciò trova conferma nella formulazione del terzo comma dell'art. 41 Cost., in cui si prevede che “*la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*” e, più in generale, nell'art. 9 Cost. che affida espressamente ed esclusivamente allo Stato l'onere di tutela ambientale.

239. Laddove, dunque, l'intento degli odierni attori dovesse essere quello di postulare la diretta applicabilità nei confronti della Società dei principi di rilievo costituzionale innanzi indicati, a discapito della preventiva intermediazione legislativa e del necessario bilanciamento, se ne eccepisce sin d'ora l'infondatezza ed inammissibilità.

240. Oltre a ciò, occorre considerare che Eni, nell'ambito della propria attività imprenditoriale privata, assume un ruolo di grande rilevanza per l'intero sistema economico nazionale e in particolare per la sicurezza energetica dello Stato italiano, assicurando il diritto di accesso all'energia che, come noto e come già esposto (cfr. *supra sez. III.A.6 e III.B.2*), negli ultimi anni ha acquisito sempre più rilevanza e con riferimento al quale la sostenibilità energetica deve trovare bilanciamento nell'ambito del c.d. trilemma energetico. Si tratta, invero, di un “diritto di terza generazione” che funge da presupposto indispensabile per il godimento efficace di

¹²⁶ Cfr. Corte cost., sent. n. 85/2013.

¹²⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 264/2012.

numerosi altri principi e diritti fondamentali e si trasforma all'insegna di valutazioni che postulano l'analisi del caso concreto e degli interessi coinvolti.

241. Non v'è dubbio, dunque, che il compito di svolgere tali valutazioni e coordinare l'iniziativa economica con gli ulteriori beni e diritti meritevoli di tutela costituzionale e non solo spetti esclusivamente al legislatore e all'esecutivo, che hanno il compito di stabilire la politica climatica anche in ossequio agli impegni internazionali assunti dallo Stato.

242. Proprio per far fronte a tale esigenza, con specifico riferimento al tema del cambiamento climatico, l'art. 57 *bis* del Codice dell'Ambiente ha istituito il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, assegnandogli il compito di elaborare la strategia per la diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra tramite il Piano per la Transizione Ecologica, al fine di coordinare, tra le altre, le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

243. Ciò premesso, è dunque evidente che l'azione avanzata dagli attori non possa essere in alcun modo sottoposta al vaglio di questo Ill.mo Giudice, in quanto ciò si tradurrebbe in un'inammissibile richiesta di sostituirsi nelle scelte di natura politico - legislativa per il tramite di un'indebita intrusione nell'ambito delle competenze del Parlamento e del Governo.

244. Difatti, gli attori chiedono al Giudice, una volta accertata la presunta inadeguatezza del piano industriale di Eni e più in generale della sua politica di decarbonizzazione, di sostituirsi al Legislatore e imporre all'esponente delle gravi limitazioni alla propria attività produttiva, limitazioni che ad oggi non troverebbero alcuna ragion d'essere nel quadro normativo vigente.

245. Appare evidente che, nella denegata ipotesi in cui fosse accolta una simile abnorme richiesta, ricorrerebbe un evidente vizio di eccesso di potere giurisdizionale, individuato dalla Suprema Corte ogni qual volta si verifichi *“uno sconfinamento dell'autorità giudiziaria adita nel potere legislativo ipotizzabile tutte le volte in cui il giudice, sia esso ordinario o speciale, non si limita ad interpretare la regola, ma si fa egli stesso costruttore della stessa dando luogo a un'attività di diretta produzione normativa, trasmodando dai poteri tipici dell'agire giurisdizionale”*.¹²⁸

246. Nello stesso senso, in altre recenti decisioni la Suprema Corte ha altresì accertato che incorre in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al Legislatore il giudice che, anziché limitarsi al compito interpretativo che gli è proprio, *“abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa”*

¹²⁸ Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 8948/2022.

che non gli compete”.¹²⁹

247. La Suprema Corte si è già espressa anche con riferimento allo sconfinamento dell’Autorità Giudiziaria nei poteri riservati all’esecutivo, affermando che esso si verifica ogni qual volta il Giudice “*invade arbitrariamente il campo dell’attività riservata alla Pubblica Amministrazione attraverso l’esercizio di poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla legge*” ovvero “*quando sostituisca propri criteri di valutazione a quelli discrezionali dell’Amministrazione o adotti decisioni finali c.d. autoesecutive*”.¹³⁰

248. Si segnala altresì che anche numerose corti straniere si sono espresse proprio su fattispecie assimilabili a quella oggetto del presente giudizio, rilevando il proprio difetto di giurisdizione e riconoscendo ampia discrezionalità agli Stati per quanto riguarda il bilanciamento da effettuare tra tutela ambientale e perseguimento di altri rilevanti interessi sociali.

249. Emblematica sul punto è la decisione della Corte d’Appello federale degli Stati Uniti che ha rigettato un ricorso proposto dal villaggio di Kivalina in Alaska contro ventidue compagnie petrolifere al fine di ottenere un ordine di ridurre le emissioni di gas serra (*Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, 21 settembre 2012). Gli attori hanno sostenuto che il cambiamento climatico stava erodendo la barriera di ghiaccio che protegge il villaggio dalle tempeste invernali, mettendo in pericolo la stessa sopravvivenza del centro abitato. In alternativa, il villaggio aveva chiesto di condannare le compagnie petrolifere a versare un risarcimento del danno pari al costo dello spostamento dell’intero villaggio in una posizione geograficamente e climaticamente più sicura. La Corte ha osservato che “*la soluzione dei problemi di Kivalina è nelle mani del potere legislativo e del governo e non della corte federale*”¹³¹ aggiungendo che i ricorrenti avrebbero dovuto comunque offrire la prova che i loro beni erano minacciati per essere collocati in prossimità delle emissioni, poiché, in caso contrario, ciascun abitante della terra avrebbe potuto promuovere un’azione analoga.

250. In questo senso, si veda anche Corte distrettuale della California del Nord, *People of the State of California v. General Motors Corp.*, 2007, dove è stato riconosciuto che “*il giudizio sulla richiesta dell’attore richiederebbe alla Corte di bilanciare gli interessi contrastanti di ridurre le emissioni di gas serra e gli interessi di promuovere e preservare lo sviluppo economico e industriale. [...] il bilanciamento di questi interessi confliggenti è il tipo di determinazione*

¹²⁹ Cass. Sez. Unite, Sent. n. 33848/2021, n. 19244/2021 n. 27770/2020 e n. 8311/2019, Ord. n. 21966/2021 e n. 31311/2021.

¹³⁰ *Ex multis*, cfr. Cass., Sez. Un., 16 marzo 2022, n. 8559; Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011, n. 23302.

¹³¹ Cfr. *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, 696 F.4d849 - 9th Circ. 2012: “*the solution to Kivalina’s dire circumstance must rest in the hands of the legislative and executive branches of our government, not the federal common law*” (descrizione del caso e sentenza reperibili al link <https://climatecasechart.com/case/native-village-of-kivalina-v-exxonmobil-corp/>).

politica iniziale che deve essere fatta dai rami politici, e non da questa Corte”.¹³²

251. Medesima sorte ha avuto il giudizio introdotto contro la BP P.L.C. ed altre compagnie petrolifere dalla città di New York per i danni causati dal *global warming* (*United States District Court – Southern District of New York, Opinion & Order No. 18 Civ. 182 [JFK]* del 19 luglio 2018).¹³³

252. La questione della “giustiziabilità” in virtù del principio della separazione dei poteri ha trovato spazio anche avanti alle corti europee.

253. Infatti, nel caso tedesco *Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. Mercedes-Benz AG*,¹³⁴ i ricorrenti hanno chiesto al tribunale di imporre un divieto a Mercedes-Benz di immettere sul mercato autovetture con motori a combustione interna che non rispettassero determinati limiti di emissioni di CO₂. Il Tribunale regionale di Stoccarda ha respinto il caso, sostenendo che spetti al Legislatore decidere le misure appropriate per proteggere il clima. Un approccio simile si rinvie anche nella decisione del caso norvegese *Greenpeace Nordic and Others v. Norway*.¹³⁵

254. Come si è visto, in tali precedenti, del tutto assimilabili a quello oggetto del presente giudizio, gli organi giudiziari hanno riconosciuto che le misure volte ad arginare il fenomeno del cambiamento climatico rientrano in un contesto di politica globale a livello internazionale e sono dunque riservate al ramo legislativo o esecutivo dei singoli Stati, il cui sindacato esula dalla funzione giurisdizionale.

255. Ne consegue che le domande formulate dagli attori dovranno essere dichiarate inammissibili.

*

B. Difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle condotte asseritamente tenute all'estero e comunque difetto di legittimazione passiva di Eni con riferimento alle stesse.

256. Nel presente giudizio Eni è convenuta anche per condotte di cui è **incontroverso ed**

¹³² Cfr. Corte distrettuale della California del Nord, *People of the State of California v. General Motors Corp.*, 2007: “[T]he adjudication of Plaintiff’s claim would require the Court to balance the competing interests of reducing global warming emissions and the interests of advancing and preserving economic and industrial development. [...] the balancing of those competing interests Is the type of initial policy determination to be made by the political branches, and not this Court” (reperibile al link https://climatecaselchart.com/wp-content/uploads/case-documents/2007/20070917_docket-06-cv-05755_order.pdf).

¹³³ Cfr. Corte distrettuale di New York e Corte d’Appello del Secondo Ciruito, *City of New York v. BP p.l.c.*, 2018 (reperibile al link <https://climatecaselchart.com/case/city-new-york-v-bp-plc/>).

¹³⁴ Tribunale regionale di Stoccarda, *Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. Mercedes-Benz AG*, 2022 (descrizione del caso reperibile al link <https://climatecaselchart.com/non-us-case/deutsche-umwelthilfe-duh-v-mercedes-benz-ag/>).

¹³⁵ Corte distrettuale di Oslo, *Greenpeace Nordic and Others v. Norway*, 2018 (descrizione del caso reperibile al link <https://climatecaselchart.com/non-us-case/greenpeace-nordic-assn-v-ministry-of-petroleum-and-energy-ecthr/>).

incontrovertibile che (i) *non* sono state tenute in Italia, ma all'estero e persino in altri continenti (Africa, come ad esempio, Nigeria e Mozambico; cfr. p. 35 dell'atto di citazione), e (ii) *non* sono state tenute dall'odierna convenuta ma da società straniere *distinte* ed *autonome* rispetto ad Eni, le quali, peraltro, abitualmente svolgono le loro attività in *joint venture* con società governative locali.

257. Premesso che nessuna delle citate società straniere risulta convenuta nel presente giudizio, si rileva che il Giudice italiano difetterebbe comunque di giurisdizione con riferimento alle menzionate condotte attribuibili a soggetti diversi da Eni, se solo si considera che in forza dell'art. 3, comma 2, L. n. 218/1995 e dell'art. 7 n. 2 Regolamento UE n. 1215/2012, ai fini della determinazione della giurisdizione in materia di illeciti, per “*luogo dell'evento dannoso*” - come affermato dalla consolidata giurisprudenza - deve intendersi “*sia quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui il danno si è concretizzato avendo riguardo al danno iniziale e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove*” (così Cass. civ. n. 13504 / 2023; *ex plurimis* cfr. Cass. civ. nn. 7007 / 2019, 27164 / 2018, 19474 / 2016).

258. A ciò, peraltro, può aggiungersi che in ogni caso le menzionate condotte *non* sarebbero soggette alla Legge italiana ma a quella straniera posto che, per le *medesime* ragioni appena esposte, in forza dell'art. 62 L. n. 218/1995 e degli artt. 4 e 7 Regolamento UE n. 864/2007, ai fini della determinazione della legge applicabile rileva **solo il luogo del danno iniziale** (oltre al luogo del “*fatto che ha determinato il danno*”), essendo invece *irrilevante* il luogo ove si sono verificate le “**conseguenze indirette**” del fatto dannoso (con particolare riferimento al menzionato art. 62 L.218/1995, cfr. Trib. Sciacca, Sent. 30/3/2023 n. 104, Trib. Roma, Sent. 16/10/2002).

259. Fermo quanto sopra, resta poi comunque il difetto di legittimazione *passiva* di Eni con riferimento alle menzionate condotte in esame posto che le stesse, anche nelle prospettazioni degli attori, sarebbero comunque in ipotesi riconducibili a società straniere diverse dall'esponente, titolari di una autonomia giuridica e autonoma legittimazione processuale.

*

C. Difetto di giurisdizione e/o di competenza del giudice civile per legittimazione attiva esclusiva del Ministero dell'Ambiente.

C.1 Competenza e legittimazione del Ministero dell'Ambiente

260. Gli attori agiscono in giudizio per ottenere l'accertamento del c.d. danno residuale, ossia il danno patrimoniale residuo riferibile ad uno specifico individuo che deriva a monte da un danno ambientale. In tal modo, le controparti riconducono indirettamente il fenomeno del *climate change* ad un danno ambientale. Non ci soffermeremo in questa sede sulla circostanza che nessun

danno è stato allegato e dimostrato dagli attori e comunque non è neppure ipotizzabile per difetto di alcun comportamento anti-giuridico da parte di Eni.

261. Invero, non è per nulla scontato ritenere che le pretese conseguenze del *climate change* costituiscano un danno ambientale, tant'è che gli attori non forniscono alcuna prova a dimostrazione di ciò, se non attraverso affermazioni generiche.

262. Ciò premesso, anche volendo seguire la tesi attorea e, quindi, inquadrare le pretese conseguenze del fenomeno del cambiamento climatico nel novero del danno all'ambiente (si ribadisce che ciò non è per nulla pacifico e scontato), l'azione intentata dagli attori si manifesta comunque inammissibile per gli ulteriori e distinti profili in punto di diritto illustrati di seguito.

263. Come noto, l'art. 300, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (“**Codice dell'Ambiente**”) configura il danno ambientale come “*qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*”.

264. Ai sensi dell'art. 311 del Codice dell'Ambiente, lo Stato, in persona del Ministro dell'Ambiente è legittimato in via esclusiva¹³⁶ ad agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, stante la lesione di interessi pubblici.

265. Ciò, del resto, trova riscontro anche nelle funzioni affidate al Ministero dell'Ambiente, al quale è riservata “*la salvaguardia del territorio e della risorsa idrica, degli ecosistemi terrestri e marini, delle specie animali e vegetali a rischio, alla bonifica delle aree e dei corsi d'acqua, alla riduzione delle fonti di inquinamento e delle emissioni dei gas climalteranti, nel contesto della sfida del riscaldamento globale*”.¹³⁷

266. Peraltro, la legittimazione processuale esclusiva del Ministero dell'Ambiente ad agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale trova altresì una propria giustificazione nel quadro delle competenze ad esso attribuite dalla legge nel contesto della disciplina del danno ambientale. Infatti, ai sensi del Codice dell'Ambiente (cfr. art. 312), è allo stesso Ministero che spetta, sempre in via esclusiva, **la competenza ad avviare il procedimento amministrativo volto ad accettare la sussistenza di un danno ambientale**, al termine del quale il medesimo Ministero potrà poi emanare apposita ordinanza ai sensi dell'art. 313 del Codice dell'Ambiente diretta ad ingiungere ai responsabili il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato (via amministrativa), ovvero agire in giudizio per ottenere il

¹³⁶ *Ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2017, n. 911: “*Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica [...] è ora previsto e disciplinato soltanto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, sicché il titolare della pretesa risarcitoria per tale tipo di danno è esclusivamente lo Stato, in persona del Ministro dell'ambiente*”.

¹³⁷ Cfr. Sito web del Ministero dell'Ambiente (<https://www.mase.gov.it/pagina/competenze>).

risarcimento in forma specifica (via giudiziale; cfr. artt. 311 e 315 Codice dell'Ambiente).

267. I soggetti privati - incluse le associazioni ambientaliste iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 13 della L. 349/1986 - hanno invece solo un ruolo partecipativo meramente "propulsivo" per l'avvio delle azioni ministeriali di danno ambientale. Ai sensi dell'art. 309 del Codice dell'Ambiente, infatti:

"1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpiti dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.

2. Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono riconosciute titolari dell'interesse di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.

4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prima d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3".

268. Alla luce di tale previsione, i privati e le associazioni ambientaliste - sussistendone i presupposti - sarebbero legittimati esclusivamente a chiedere al Ministro dell'Ambiente di avviare la procedura volta ad emettere l'apposita ordinanza ai sensi dell'art. 313 del Codice dell'Ambiente, richiedendo anche il risarcimento in forma specifica e l'adozione di misure di prevenzione. Peraltro, in caso di inerzia da parte del Ministero ovvero in caso di illegittima conclusione del procedimento amministrativo, i privati interessati sarebbero legittimati ad impugnare il silenzio inadempimento o il provvedimento erroneamente adottato dall'Amministrazione statale avanti al TAR (art. 310 del Codice dell'Ambiente).

269. Parimenti, le associazioni ambientaliste individuate in base all'articolo 13 della L. 349/1986 possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, ivi inclusi eventuali atti ministeriali emessi nel contesto del procedimento in questione (art. 18, c. 5 L. 349/1986).

270. Invero, gli artt. 13 e 18, c. 5 della L. 349/1986 riconoscono alle associazioni riconosciute oltre alla facoltà di *"ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi"*, anche la possibilità di *"intervenire nei giudizi per danno ambientale"*.

271. Non è, invece, prevista e dunque ammessa la possibilità per i privati e per le associazioni

ambientaliste di promuovere direttamente azioni di danno ambientale contro terzi.

272. Lo stesso art. 313, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, tuttavia, consente ai soggetti privati danneggiati “*nella loro salute o nei beni di loro proprietà*” da un (già accertato) danno ambientale di agire in giudizio “*nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi*” per il c.d. danno residuale. A titolo esemplificativo, un privato potrebbe agire in giudizio per chiedere il risarcimento patrimoniale dei danni dallo stesso direttamente subiti per effetto di un danno ambientale, ma non sarebbe legittimato ad agire direttamente in giudizio per accertare tale danno ambientale.

La ricostruzione normativa sopra illustrata è sostanzialmente riconosciuta e sposata anche dagli attori nell’atto di citazione che, infatti, dichiarano di non agire per l’accertamento di un danno ambientale, ma solo del conseguente danno residuale.

*

C.2 Difetto di legittimazione attiva

273. Ebbene, così ricostruito sinteticamente il quadro normativo di riferimento, è agevole ora comprendere come il giudizio instaurato dagli attori risulti, in primo luogo, inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo agli stessi.

274. Sul punto, preliminarmente, si ribadisce che, pur dichiarando espressamente e strumentalmente che il danno dagli stessi lamentato non sarebbe un danno ambientale, bensì un danno residuale (cfr. atto di citazione, pp. 121 ss.), gli attori cadono più volte in contraddizione riconducendo in realtà tale pregiudizio a un generico possibile pericolo futuro di calamità naturali che possano impattare sulle rispettive posizioni giuridiche e patrimoniali.

275. Si veda, in primo luogo, quanto affermato nell’atto di citazione con riferimento ai Privati, i quali lamentano pretesi e peraltro inesistenti danni futuri e solo eventuali (a titolo esemplificativo, timore per l’aggravamento del dissesto idrogeologico ed il verificarsi di ulteriori eventi estremi, timori per gli effetti connessi allo scioglimento dei ghiacciai e per la grave siccità in cui versa la montagna, per addivenire ai “teorici” impatti negativi dell’utilizzo del Mose).

276. Anche le affermazioni delle Associazioni in merito ai danni asseritamente subiti dalle stesse si rivelano altamente generiche e prive della concretezza e specificità che dovrebbe caratterizzare una azione di accertamento di un asserito e comunque inesistente danno patrimoniale residuale.

277. Non v’è chi non veda, dunque, che gli attori stanno deliberatamente e volontariamente travisando la prospettazione delle loro domande, tentando di inquadrare queste ultime sotto il regime di una azione di accertamento di un asserito danno residuale, quando invero traspare dall’atto di citazione che il reale scopo dell’azione promossa - a tutto voler concedere - sia quello

di “denunciare” un danno ambientale o, meglio ancora, un pericolo di danno ambientale futuro al fine di ottenere l’adozione di misure di prevenzione e contenimento a tutela di interessi collettivi.¹³⁸

278. Ciò risulta evidente non solo dall’impossibilità per le stesse controparti di allegare i danni residuali dalle stesse subite, ma anche (*rectius*, soprattutto) se si considera che l’unica pretesa richiesta risarcitoria proposta non è monetaria, ma è volta ad ottenere la modifica del piano industriale di Eni quale forma di risarcimento in forma specifica.

279. A prescindere dall’azzardato tentativo degli attori di ricondurre le loro domande all’ipotesi di danno residuale, è evidente che il danno prospettato non ha natura patrimoniale per gli attori.

280. Ribadito che non risulta pacifico ricondurre i danni lamentati dagli attori al c.d. danno ambientale (presupposto per esercitare l’azione di danno residuale ai sensi del sopra citato art. 313 del d.lgs. n. 152/2006), anche volendo per assurdo riconoscere che di tale danno si tratti, l’azione promossa sarebbe riconosciuta per legge ed in via esclusiva al Ministero dell’Ambiente, con il che il giudizio civile *de quo* deve essere ritenuto inammissibile per carenza di legittimazione in capo agli attori stessi.

281. Questi ultimi, infatti, non sono legittimati ad agire in giudizio direttamente contro gli asseriti responsabili per ottenere il risarcimento di un danno ambientale, ma dovrebbero necessariamente avviare la procedura amministrativa di cui all’art. 309 del Codice dell’Ambiente, potendo poi eventualmente contare sui rimedi giudiziali amministrativi qualora ritengano lesi i propri interessi legittimi e qualora ne sussistano i presupposti.

282. Peraltro, la (erronea) mancata attivazione da parte degli attori dei rimedi esclusivi di natura amministrativa contemplati dall’ordinamento, con la diretta instaurazione di un giudizio civile (inammissibile, come precedentemente dedotto), finisce per integrare altresì un difetto di competenza o addirittura di giurisdizione, frustrando di fatto quella dell’autorità amministrativa alla quale il legislatore ha volutamente attribuito la funzione di accertare il danno ambientale. Donde, ancor di più, l’inammissibilità delle domande attoree.

*

D. Inammissibilità dell’azione per difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli attori

283. Sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse

¹³⁸ Cfr. ad es. atto di citazione, p. 72, ove gli attori Privati lamentano che gli stessi “hanno subito e stanno subendo un danno da ‘metus’, riconducibile alla sofferenza psicologica derivante dal timore di esporre i propri beni materiali, nonché l’incolumità, la vita e la salute personali e dei propri cari (in particolare, coniuge e figli) a causa dei fenomeni estremi e disastrosi indotti dai cambiamenti climatici”.

effettivamente sussistente l'esercizio da parte degli attori di un'azione per "danno residuale", la stessa risulterebbe comunque inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo agli stessi.

284. La giurisprudenza ha pure riconosciuto che, ferma restando la titolarità esclusiva dell'azione risarcitoria in capo al Ministro dell'Ambiente in caso di danno ambientale, anche i soggetti singoli (oltre che quelli associati, la cui legittimazione è già *ex lege* prevista) possano agire in forza dell'art. 2043 c.c., esercitando l'azione civile in sede penale al fine di lamentare danni residuali provocati dal danno ambientale stesso. Tuttavia, i danni residuali patrimoniali lamentati devono essere concreti, diretti e specifici, e non coincidenti con una generica lesione dell'ambiente come bene pubblico (cfr. Cass. pen. n. 19439 / 2012: "*tali enunciazioni, però, non si conformano ai principi dianzi enunciati, in quanto omettono di individuare quali siano i danni direttamente subiti dalla parte civile (pur legittimamente costituita): danni che, come si è detto dianzi, devono essere diretti e specifici, nonché ulteriori e diversi rispetto a quello della lesione dell'ambiente come bene pubblico*").

285. Nel caso di specie, nessuno degli attori è riuscito ad allegare - tantomeno a dimostrare - un danno concreto, diretto e specifico subito per effetto di un danno ambientale causato da Eni.

286. Al contrario, gli asseriti danni o timori *ex adverso* lamentati potrebbero in astratto essere lamentati da chiunque, con la conseguenza che la posizione attorea non si differenzia in alcun modo da quella di un normale quisque de populo (cfr., sul punto, sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 marzo 2021, causa C-565/19 – Armando Carvalho e altri vs. Parlamento Europeo-Consiglio dell'UE).¹³⁹

287. Il difetto di interesse tanto delle Associazioni, quanto dei Privati risulta evidente anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più consolidati, secondo cui è necessario che "*la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda perseguire agendo giudizialmente*" (*ex multis*, cfr. Cass. civ., n. 1285 / 2023).

¹³⁹ Nel caso in questione (sentenza reperibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62019CJ0565>), gli attori hanno citato in giudizio il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo, lamentando che l'obiettivo dell'Europa di ridurre le emissioni di gas serra del 40% rispetto al 1990 entro il 2030 non fosse idoneo ad evitare i pregiudizi che il cambiamento climatico avrebbe arrecato ai loro diritti fondamentali (salute, vita, proprietà privata e lavoro). La Corte di Giustizia ha rigettato le domande attoree in entrambi i gradi di giudizio, ritenendo gli attori non legittimati ad agire, non avendo gli stessi dimostrato che le disposizioni contestate degli atti impugnati li distinguessero individualmente da tutte le altre persone fisiche o giuridiche e ciò in ragione del fatto che il cambiamento climatico e i danni da esso causati si riflettono indistintamente sull'intera popolazione.

288. Alla luce del contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, non si comprende quale sia il “*risultato utile giuridicamente apprezzabile*” nell'ottica del danno residuale che le parti possano perseguire nelle denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga per assurdo fondate le tesi attoree.

289. Inoltre, Greenpeace e ReCommon strumentalmente e maldestramente citano dei precedenti giurisprudenziali al fine di sostenere la risarcibilità dei pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti da dette associazioni ambientaliste per via dell'inesistente fatto illecito asseritamente posto in essere da Eni. Tuttavia, una lettura più attenta degli stessi precedenti evidenzia come le odierne attrici non abbiano alcun titolo per richiedere le tutele azionate nel presente giudizio, confermando ulteriormente il difetto di legittimazione attiva e dell'interesse ad agire delle Associazioni. Le sentenze, infatti, ammettono la costituzione di parte civile delle associazioni in procedimenti penali in merito a reati ambientali al fine – a titolo esemplificativo – di ottenere l'eventuale risarcimento di somme e/o importi concretamente sostenuti sul territorio per fronteggiare le conseguenze di tali reati (è stato affermato, sul punto, che “*il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e tutela del territorio [...]. In tale ipotesi potrebbe identificarsi un documento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela*” (cfr. *ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 21/06/2011, n. 34761).

290. E infatti, con la sentenza n. 19437/2012 la Sez. III penale della Suprema Corte ha riconosciuto alla associazioni ambientaliste “la legittimazione alla costituzione di parte civile e "iure proprio", nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, [...] per il risarcimento dei [soli] danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione d'all'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale”. Con riferimento alle associazioni ambientaliste la decisione ha precisato inoltre che le stesse sono “legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato” e che dunque “*il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo*”. In conclusione, dunque la Suprema Corte con la sentenza citata dagli attori ha in realtà limitato la

legittimazione delle associazioni a quei soli casi in cui le stesse fossero **riuscite a dimostrare di perseguire un interesse non caratterizzato da un mero collegamento ideologico con quello pubblico, che invece rimane interesse diffuso come tale non proprio del sodalizio e non risarcibile.**¹⁴⁰

291. Conseguentemente, nel caso in esame la Corte aveva per l'effetto escluso l'automatica risarcibilità dei pregiudizi lamentati da una Onlus sancendo che, al contrario, ai fini di detta risarcibilità avrebbero dovuto essere preliminarmente individuati i danni diretti e specifici subiti dall'associazione e comunque ulteriori e diversi rispetto a quello della lesione dell'ambiente come bene pubblico.

292. Come si evince anche dalle stesse prospettazioni degli attori, nella fattispecie in oggetto Greenpeace e ReCommon **non sono portatrici di un interesse diretto e specifico, ma al contrario il loro asserito scopo è la tutela generica dell'ambiente, del clima e delle risorse naturali** (cfr. atto di citazione, p. 1-3 - 124).

293. Sul punto basti osservare l'indicazione degli scopi statutari delle due Associazioni (di quello di ReCommon si è già ampiamente detto al precedente pgf. [199](#)), **espressi in termini estremamente generici e senza alcuna concreta correlazione con la tutela del territorio delle aree in cui risiedono i Privati.**

294. A ciò si aggiunga inoltre che neppure i Privati sono portatori di un diritto individuale che li differenzia rispetto al resto della collettività, ma hanno agito al solo fine di perseguire gli obiettivi ambientalisti già prospettati dalle Associazioni attrici (cfr. [sez. III.E.2](#)).

295. Ebbene, alla luce dei principi dettati dalla Suprema Corte, tali interessi non si distinguono dal generale interesse diffuso alla tutela dell'ambiente come bene pubblico.

296. In considerazione di tutto quanto *ut supra* esposto, il giudizio *de quo* deve considerarsi inammissibile altresì per carenza di interesse ad agire.

*

E. Prescrizione dei presunti diritti risarcitorii degli attori

297. Da ultimo, sempre in via preliminare e in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità e improponibilità delle domande degli attori esposte nei precedenti paragrafi, **Eni rileva l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni lamentati dagli attori.**

298. Come si evince dalla stessa ricostruzione attorea, gli attori danno dimostrazione di aver avuto una piena conoscenza circa le asserite condotte illecite di Eni già in epoca risalente e

¹⁴⁰ Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 19437/2012.

denunciano espressamente una pretesa responsabilità storica della convenuta sulla base di dati raccolti nel periodo tra il 1988 e il 2015, arrivando a sostenere che in tale periodo storico Eni avrebbe contribuito allo 0,6% delle emissioni cumulate globali e a un aumento di temperatura fra gli 0,0013 e 0,0037 °C (cfr. atto di citazione, p. 17). Nulla viene invece espressamente addebitato a Eni con riferimento al periodo successivo.

299. Come noto, l'azione di risarcimento del danno *ex artt. 2043 e ss. c.c.* è soggetta alla prescrizione nel termine di cinque anni decorrenti *“dal giorno in cui il fatto si è verificato”*, ai sensi dell'art. 2947 c.c. Come evidenziato sopra, tuttavia, i fatti contestati da controparte si sarebbero realizzati in un periodo intercorso fino al 2015 e dunque a una distanza di otto anni rispetto alla notifica dell'atto di citazione, occorsa nel maggio 2023, che rappresenta la prima occasione in cui gli attori hanno denunciato tali asseriti fatti illeciti.

300. Pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere ammissibili e proponibili le domande degli attori, lo stesso non potrebbe comunque entrare nell'esame nel merito degli addebiti attorei in quanto pacificamente riferiti a fatti occorsi oltre il termine di prescrizione quinquennale. Le domande attoree andranno pertanto respinte anche per tale motivo.

301. In via di ulteriore subordine, qualora si volesse ritenere – ma così non è – che gli attori abbiano inteso addebitare all'esponente anche pretese condotte illecite successive al 2015, il termine quinquennale di prescrizione opererebbe comunque per tutti i fatti occorsi fino al 9 maggio 2018 (atteso che l'atto di citazione risulta notificato alla scrivente in data 9 maggio 2023), con la conseguenza che solo le condotte successive a tale data potrebbero essere ipoteticamente sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria.

302. È evidente, tuttavia, che tali condotte, riferite ad un arco temporale così ristretto a fronte delle prospettazioni attoree che considerano un arco temporale trentennale, in ogni caso non potrebbero in alcun modo condurre a una responsabilità extracontrattuale di Eni in quanto non sarebbero nemmeno in ipotesi idonee a configurare gli illeciti descritti dalle controparti.

303. In ragione di quanto sopra si insiste in ogni caso per il rigetto delle domande risarcitorie *ex adverso* formulate.

*

V. IN DIRITTO: TOTALE INFONDATEZZA DELLE DOMANDE RISARCITORIE DEGLI ATTORI

A. Insussistenza di responsabilità di Eni ex art. 2043 c.c.

A.1 Insussistenza di una condotta illecita di Eni

304. Come ampiamente esposto nei precedenti paragrafi, nella specie non **sussiste alcuna condotta illecita da parte di Eni**, posto che l'attività svolta dalla Società:

- (i) **costituisce, come riconosciuto espressamente *ex adverso*** (cfr. atto di citazione, p. 94), **legittima attività di impresa** – peraltro in un settore di pubblica utilità – ed è oggetto di specifica regolamentazione e autorizzazione amministrativa, secondo le normative applicabili (cfr. *supra* pgf. [13](#));
- (ii) **assume rilevanza strategica nel settore energetico**, assolvendo alla fondamentale tutela della sicurezza energetica e del diritto all'accesso all'energia, nel rispetto del c.d. trilemma energetico (cfr. *supra* sez. [III.A.6](#)), e assicurando quindi quel **bilanciamento di interessi** che, come visto, è considerato prioritario tanto dalla normativa nazionale che da quella sovranazionale. Tutto ciò priva di qualsivoglia fondamento anche l'affermazione delle controparti secondo cui il legittimo esercizio della propria attività di impresa da parte di Eni costituirebbe un “*abuso di diritto*”, in quanto asseritamente condotto “*in totale spregio alla composizione degli interessi in gioco già affermata a monte dal legislatore secondo le fonti normative, nazionali e sovranazionali, più volte ricordate*” (cfr. atto di citazione, p. 94);
- (iii) **non ha posto in essere le violazioni contestate**, posto che le norme internazionali *ex adverso* richiamate e, in particolare, l'Accordo di Parigi, non pongono specifici obblighi di riduzione delle emissioni né in capo agli Stati né, tantomeno, in capo alle imprese, quali Eni (cfr. *supra* sez. [III.B](#)) e, in ogni caso, la strategia di decarbonizzazione di Eni è in linea con il perseguimento degli obiettivi climatici riconosciuti a livello internazionale (cfr. *supra* sez. [III.D](#)).

305. In relazione a tale ultimo profilo, si osserva inoltre come sia del tutto priva di fondamento, per le ragioni che si esporranno nei successivi paragrafi, anche la prospettazione attorea secondo cui la condotta di Eni violerebbe le norme costituzionali e la normativa CEDU.

*

(i). Inapplicabilità diretta dei principi costituzionali in materia ambientale nei rapporti di diritto privato

306. La condotta di Eni non può considerarsi illecita neppure per l'asserita violazione degli **articoli 9 e 41 della Costituzione** che, secondo gli assunti attorei, sarebbero direttamente applicabili ad Eni e costituirebbero “*la prima fonte del diritto posta a fondamento della presente azione*” (cfr. atto di citazione, p. 87).

307. In primo luogo, preme rilevare che la Società da sempre impronta la propria attività ai principi costituzionali, ivi inclusi quelli *ex adverso* richiamati.

308. In ogni caso, valga evidenziare che neppure sarebbe ipotizzabile una violazione dei predetti articoli da parte della Società, atteso che gli artt. 9 e 41 Cost. non sono suscettibili di **applicazione diretta nei confronti della Società (e, in generale, nei rapporti “orizzontali” tra privati)** ma

investono unicamente i rapporti tra lo Stato ed i privati ed è proprio in questa **prospettiva “verticale”** che spiegano i loro effetti.

309. Vieppiù, come emerge chiaramente dal tenore letterale delle stesse, entrambe le disposizioni costituzionali declinano parametri specificamente rivolti al legislatore; infatti, da un lato, l'art. 9 stabilisce che è “*la Repubblica*” a dover tutelare “*l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*”; dall'altro lato, l'art. 41 pone un'implicita riserva di legge, prevedendo il necessario intervento del legislatore ordinario *sia* per l'imposizione dei limiti negativi di cui al comma 2, *sia* per la determinazione dei programmi e controlli opportuni “*perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*”. Del resto, sono gli stessi attori ad affermare che, nella formulazione recentemente riformata, tali norme fungerebbero “*ormai da fondamentale parametro esegetico per le leggi ordinarie che, ove non possano essere interpretate in senso costituzionalmente orientato rispetto al primario obbligo di tutela ambientale “anche nell'interesse delle future generazioni”, dovranno essere rinviate alla Corte Costituzionale onde farle dichiarare incostituzionali*” (cfr. atto di citazione, p. 87).

310. Da ultimo, è bene precisare che i diritti fondamentali previsti dalle norme costituzionali di cui si discute non possono mai essere affermati in termini assoluti, ma fanno parte di un tessuto costituzionale complesso in cui altri principi ed interessi costituzionali parimenti meritevoli di tutela possono legittimamente limitarne la portata, con la conseguenza che si rende sempre necessario, da parte del legislatore o delle autorità pubbliche, un bilanciamento ragionevole e proporzionale tra i distinti e concorrenti diritti coinvolti.

311. I richiami delle controparti agli artt. 9 e 41 Cost. sono dunque puramente tautologici delle tesi degli attori e non offrono alcun effettivo fondamento giuridico alla loro azione. **Del resto, il richiamo diretto ai principi costituzionali costituisce un tentativo degli attori di superare il fatto, incontrovertibile, costituito dall'assenza di una norma vincolante di carattere sovranazionale, comunitario o nazionale che abbia carattere prescrittivo e vincolante nei confronti di Eni rispetto ad obblighi di decarbonizzazione e di abbandono delle fonti fossili.**

*

(ii). *Insussistenza della violazione degli articoli 2 e 8 CEDU*

312. Gli attori altresì deducono genericamente una presunta condotta “*contra ius*” posta in essere da Eni in violazione degli art. 2 e 8 della CEDU (cfr. atto di citazione, p. 93), a tal fine invocando la tutela del diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare.

313. Anche tale argomentazione degli attori è assolutamente priva di pregio, atteso che non sarebbe neppure ipotizzabile una condotta “*contra jus*” di Eni in quanto non solo, come

ampiamente illustrato nella parte in fatto (cfr. *supra*, **sez. I.C e III.D**), Eni condivide e supporta gli obiettivi dell'Accordo di Parigi di limitazione dell'aumento di temperatura al fine di contrastare il cambiamento climatico, ma si è da tempo attivamente impegnata a porre in essere una strategia di decarbonizzazione compatibile con gli stessi.

314. Del resto, neppure gli attori sono stati in grado di individuare specificamente la condotta illecita asseritamente imputabile ad Eni, limitandosi peraltro a menzionare note e risalenti pronunce giurisprudenziali assolutamente inconferenti al caso di specie.

315. Fermo quanto precede, si evidenzia in ogni caso che, come desumibile dalla stessa giurisprudenza *ex adverso* richiamata, una violazione dei diritti riconosciuti dalla CEDU potrebbe al più essere imputabile a uno degli Stati vincolati dalla Convenzione, non già ai singoli privati (siano essi persone fisiche o giuridiche), in quanto sono i singoli Stati ad aver “*assunto l'impegno...nel tutelare i diritti discendenti della CEDU*” (cfr. atto di citazione, p. 82).

316. Peraltro, sempre secondo la giurisprudenza della Corte CEDU, a fondamento di una presunta violazione di uno dei diritti garantiti dall'art. 8 della CEDU, non può certamente essere invocato un “*degrado generale dell'ambiente*” ma è necessario dimostrare “*l'esistenza di un effetto infausto sulla sfera privata o familiare di una persona*”.¹⁴¹ La Corte CEDU ha inoltre statuito che può sussistere una responsabilità degli Stati (non già dei privati) ai sensi dell'art. 8 della CEDU “*solo se esiste un legame diretto ed immediato tra la situazione contestata e il domicilio o la vita privata o familiare del richiedente*”,¹⁴² a nulla pertanto rilevando l'eventuale timore delle “**conseguenze negative a lungo termine**”.¹⁴³

¹⁴¹ Cfr. *ex multis* Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, 24/01/2019, n. 54414; Corte europea diritti dell'uomo, Sez. II, 10/01/2012, n. 32521 e Corte europea diritti dell'uomo, 22/5/2003, n. 41666 (Kyrtatos c. Greece) (testo integrale reperibile al seguente link: [https://hudoc.echr.coe.int/ENG#/{%22itemid%22:\[%22001-61099%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/ENG#/{%22itemid%22:[%22001-61099%22]})).

¹⁴² Cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 2/12/2010 (Ivan Atanasov v. Bulgaria) (testo integrale reperibile al seguente link: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#/{%22itemid%22:\[%22001-101958%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#/{%22itemid%22:[%22001-101958%22]})). Nel testo originale della decisione si legge quanto segue: “*The State's obligations under Article 8 come into play in that context only if there is a direct and immediate link between the impugned situation and the applicant's home or private or family life*”. In argomento si vedano anche Corte europea diritti dell'uomo, 4/2/2022 n. 44837 (Çiçek e altri c. Turchia) (testo integrale reperibile al seguente link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjzlrDfhreBAXVAgv0HHe3yDJ0QFn_oECBEOAQ&url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2F3Flibrary%3DEC- HR%26id%3D001-

¹⁴³ 201673%26filename%3D%25C3%2587%25C4%25B0%25C3%2587EK%2520AND%2520OTHERS%2520v.%2520TURKEY.docx%26logEvent%3DFalse&usg=AOvVaw3Mnf18TFIORjXkio0drxIW&opi=89978449) e Corte europea diritti dell'uomo, 13/7/2017 n. 38342 (Jugheli e altri c. Georgia) (testo integrale reperibile al seguente link: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijzuC nh7eBAXVkhv0HHUfiBD0Qfn0ECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2F3Flibrary%3DECCHR%26id%3D001-175153%26filename%3DCASE%2520OF%2520JUGHELI%2520AND%2520OTHERS%2520v.%2520GEORGIA.docx%26logEvent%3DFalse&usg=AOvVaw3suai3IC7KPkHqdnlaRx-&opi=89978449>).

¹⁴⁴ Cfr. *ex multis* Corte europea diritti dell'uomo, 2/12/2010 (Ivan Atanasov v. Bulgaria) (testo integrale reperibile al seguente link: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#/{%22itemid%22:\[%22001-101958%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#/{%22itemid%22:[%22001-101958%22]})), che ha rigettato le

317. Sul punto, giova rilevare che dalle (seppur generiche) allegazioni attoree emerge che i danni asseritamente subiti dagli attori (e affatto provati) sarebbero non meglio specificati danni di natura patrimoniale e danni da *metus*; danni che, ad ogni evidenza, non sono in alcun modo riconducibili a quell’“*effetto nefasto sulla sfera privata o familiare*” cui la Corte CEDU fa discendere la responsabilità (degli Stati, non già dei privati) ai sensi dell’art. 8 della CEDU.

Gli attori si sono infatti limitati a sostenere assertivamente che starebbero subendo “*le conseguenze del cambiamento climatico*” e che la condotta di Eni violerebbe i sopracitati articoli della CEDU, senza tuttavia dedurre specificamente né tanto meno provare (i) la sussistenza di un effettivo deterioramento della propria qualità della vita privata o familiare, (ii) il “*legame diretto ed immediato*” tra l’asserita condotta illecita lamentata e l’incidenza della stessa sul godimento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché (iii) le specifiche conseguenze dannose ed “*infauste*” subite sulla propria sfera privata o familiare.

318. Da tutto quanto precede emerge dunque evidente l’assoluta insussistenza di qualsivoglia violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU imputabile ad Eni.

*

A.2 Assenza di nesso psichico

319. Fermo e impregiudicato quanto sopra, e dunque, tra le altre cose, l’inconfutabile dimostrazione della totale assenza di un qualsivoglia fatto illecito attribuibile ad Eni, si ritiene comunque opportuno contestare altresì l’esistenza dell’elemento soggettivo dell’asserita (e inesistente) condotta illecita sia per quanto riguarda il dolo che per quanto riguarda la colpa.

320. Secondo la generica e per nulla circostanziata prospettazione attorea, infatti, Eni pur non volendo espressamente cagionare il preteso (ed inesistente) evento dannoso (anche in questo caso mai definito dagli attori), “*fin dagli anni 70/80* (unitamente alle altre compagnie petrolifere) *avvalendosi dell’enorme potere economico generato dai profitti delle (loro) attività, ha(nno) messo in campo una vera e propria strategia di occultamento sulle cause e sulle conseguenze dei cambiamenti climatici*” e contestualmente non avrebbe fatto nulla per limitare tale fenomeno (cfr. atto di citazione, p. 96).

321. In via preliminare, in considerazione del fatto che gli attori addebitano ad Eni ancora una volta condotte particolarmente risalenti di cui affermano avere consolidata conoscenza da tempo, si ribadisce l’eccezione di prescrizione di cui alla precedente **sez. IV.E.**

domande del ricorrente in quanto “*il ricorrente ha ammesso di non essere in grado di dimostrare un effettivo danno alla salute o anche solo un rischio sanitario a breve termine, ma di temere solo conseguenze negative a lungo termine*” (cfr. il testo originale della sentenza ove si legge: “*the applicant conceded that he could not show any actual harm to his health or even a short-term health risk, but merely feared negative consequences in the long term*”).

322. Ciò premesso, anche in questo caso, tuttavia, gli attori si sottraggono all'onere della prova che incombe sul danneggiato anche per quanto riguarda la dimostrazione del profilo psicologico della condotta illecita. Per fare ciò le controparti si affidano ad argomentazioni apodittiche e sostengono che le circostanze sopra riassunte costituirebbero un fatto notorio o addirittura sarebbero state “*riportate*” da una rivista (cfr. atto di citazione, p. 96).

323. Sul punto non possiamo che limitarci a rilevare che gli attori dimenticano cosa si intende per fatto notorio, ovvero un fatto acquisito dalle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Appare evidente che nel caso di specie non si possa in alcun modo sostenere che il presunto occultamento da parte di tutte le compagnie petrolifere, e in particolare di Eni, delle cause e delle conseguenze del cambiamento climatico sia un fatto notorio, *in primis* poiché tale circostanza è del tutto falsa e, in secondo luogo, perché tale circostanza non è verificabile tramite le nozioni di comune esperienza. Gli attori avrebbero dunque dovuto puntualmente dimostrare le accuse mosse a Eni in maniera particolarmente accurata considerando la gravità delle stesse.

324. Come se ciò non bastasse, Eni ha comunque già smentito fattualmente nei precedenti paragrafi (cfr. *supra* pgff. 125 ss.) le diffamatorie accuse degli attori, evidenziando nello specifico che:

(i) l’evoluzione della conoscenza scientifica e, con essa, della consapevolezza della comunità internazionale è stata progressiva ed è arrivata solo nel corso degli ultimi decenni a individuare l’opportunità di una progressiva e graduale transizione energetica solo a seguito di un ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni nell’ambito del quale sono state prospettate diverse cause e soluzioni alla crisi climatica;

(ii) come si è già evidenziato nella parte in fatto (cfr. sez. III.D *supra*), Eni ha sin da subito **volontariamente** adottato un modello di *business* progressivamente capace di affrontare efficacemente le sfide del trilemma energetico, ponendosi quale missione aziendale il raggiungimento della sostenibilità ambientale, parallelamente alla sicurezza energetica e alla sostenibilità finanziaria, e ciò nonostante ancora oggi nemmeno la comunità scientifica sia riuscita a fornire una definizione univoca del concetto di “transizione energetica”.

325. Parimenti del tutto prive di fondamento sono le diffamatorie accuse relative al c.d. “*greenwashing*” che Eni avrebbe posto in essere, dapprima occultando le correlazioni tra emissioni di gas serra e cambiamento climatico e successivamente, negli anni più recenti, fornendo informazioni e dati incorretti circa i risultati del proprio impegno nella limitazione di tale fenomeno.

326. Sul punto, ci si limita ad evidenziare che le controparti cadono in una palese contraddizione

affermendo che Eni negli anni ‘70/’80 avrebbe posto in essere una strategia di occultamento sulle cause e sulle conseguenze del cambiamento climatico, mentre, appena poche pagine prima (cfr. atto di citazione, p. 35), ammettono che la stessa convenuta in tale periodo storico avrebbe finanziato numerosi studi aventi ad oggetto questioni ambientali pubblicati a firma dell’ISVET, di TECNECO nonché nella rivista di Eni “*Ecos*”.

327. Dunque, sono gli stessi attori a smentire le proprie assurde tesi, ammettendo non solo l’impegno di Eni nel campo della ricerca scientifica, ma anche la trasparenza della Società che, lungi dall’aver mai occultato alcunché, ha sempre reso pubblici i risultati dei propri studi.

328. Ed anzi, tale circostanza - posta in risalto dalle stesse controparti - non fa altro che evidenziare ulteriormente il concreto interesse e la sensibilità di Eni con riferimento alle questioni ambientali già in tempi non “sospetti”.

329. Si consideri appunto che, in un contesto scientifico certamente ancora poco evoluto (anni ‘70/’80), Eni ha commissionato una serie di studi e pubblicato la rivista “*Ecos*” per studiare e rendere pubbliche le valutazioni in merito all’impatto ambientale delle attività industriali. Da queste analisi sono emerse le prime ipotesi del tutto embrionali di possibili conseguenze dell’attività industriale anche sul clima ed Eni, lungi dall’occultarle, le ha studiate e rese pubbliche, anche in sedi istituzionali. Risulta dunque del tutto pretestuoso il vano tentativo di addebitare ad Eni delle pretese campagne di occultamento, quando invece l’esponente ha sempre con la massima trasparenza reso pubblici tutti i risultati scientifici degli avanguardistici studi commissionati. Allo stesso modo, è strumentale e del tutto inconferente il tentativo di paragonare la politica informativa e divulgativa di Eni alle campagne di occultamento che, secondo la strumentale tesi attorea, sarebbero state poste in essere dalle compagnie del tabacco nonché da altre compagnie del settore energetico.

330. Quanto alle accuse di “*greenwashing*” riferite a periodi più recenti, Eni fa nuovamente richiamo a quanto già esposto alla precedente **sez. III.D**, dove non solo si è illustrata la concretezza e l’efficacia delle iniziative e degli investimenti di Eni, ma si è altresì data dimostrazione del fatto che Eni è pacificamente una delle società più virtuose nel settore *Oil & Gas* con riferimento alla propria politica di decarbonizzazione, come riconosciuto da numerose enti indipendenti e agenzie di *rating*, tra cui proprio il Carbon Tracker¹⁴⁴ più volte pretestuosamente citato dagli attori.

¹⁴⁴ Cfr. articolo di stampa pubblicato sul sito Ansa.it (reperibile al link https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2022/05/12/eni-primo-gruppo-oilgas-nelleco-classifica-carbon-tracker_0cc8d969-839b-4e5c-a9a6-87cf95171a38.html)

331. È dunque evidente l'impossibilità di configurare in capo ad Eni una presunta condotta dolosa, del tutto incompatibile con il continuo impegno profuso dalla Società nella ricerca scientifica sulle tematiche ambientali e sulle tecnologie per la produzione di energie sostenibili e la riduzione delle emissioni, nonché infine nell'adozione di numerose iniziative a tutela dell'ambiente.

332. Per tale ragione, inoltre, si reputano del tutto inaccettabili le calunnirose accuse mosse dalle controparti che arrivano addirittura ad accusare Eni di commettere reati ambientali in relazione alla propria politica climatica (cfr. atto di citazione, p. 129 “*ciò a cui si mira, infatti, è che il Tribunale imponga ad ENI di cessare le condotte illecite attraverso una modificazione del piano industriale che tenga conto degli aspetti di diritto, anche sovranazionale, deputati al raggiungimento degli obiettivi di Parigi e alla cessazione dei reati ambientali*”), tra l'altro strumentalizzando l'azione promossa nel presente giudizio.

333. Nell'impossibilità di dimostrare un intento doloso in capo ad Eni per le condotte *ex adverso* contestate, gli attori sostengono che le stesse sarebbero comunque imputabili ad Eni *ex art. 2043 c.c.* a titolo di “*colpa specifica*”, atteso che, ad avviso delle controparti, Eni avrebbe omesso di rispettare alcune “*norme di soft law*” e, in particolare, “*i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali*” (cfr. atto di citazione, p. 97).

334. Segnatamente, secondo la prospettazione attorea, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (“UNGPs”), le Linee Guida OCSE e altri strumenti di c.d. *soft law* (ivi incluso il Codice Etico dell'odierna esponente) assumerebbero valenza di “*regole cautelari*” asseritamente idonee ad operare quale “*parametro oggettivo per l'accertamento della colpa*” di Eni (cfr. atto di citazione, p. 97) “*in relazione ai danni provocati dal cambiamento climatico*” (cfr. atto di citazione, p. 102).

335. Come si vedrà, tuttavia, nella vicenda in esame non sussiste, né è stata provata alcuna condotta colposa di Eni tale da far sorgere una responsabilità *ex art. 2043 c.c.*

*

(i). Assenza di vincolatività della c.d. soft law

336. Nell'atto di citazione gli attori sostengono che le norme di *soft law* possono concorrere a qualificare la c.d. colpa specifica che, come noto, consiste nell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

337. A tal proposito, giova anzitutto premettere che, ai fini dell'imputabilità di una responsabilità *ex art. 2043 c.c.* a titolo di colpa, è necessario che il presunto danneggiato alleghi

il “mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile”¹⁴⁵ da parte del soggetto danneggiante ed “imposta da una norma giuridica specifica”.¹⁴⁶

338. Quanto alla colpa specifica, peraltro, “non qualsiasi inosservanza di norme comporta la possibilità di ravvisare in capo al soggetto agente un atteggiamento colposo, ma soltanto di quelle che miravano a prevenire il verificarsi di eventi dannosi del medesimo tipo di quello verificato”,¹⁴⁷ con la conseguenza che, per potersi configurare un’ipotesi di responsabilità *ex art. 2043 c.c.*, è necessario che “l’evento lesivo [sia] collegato al tipo di danno che la specifica norma cautelare violata tende ad evitare”.¹⁴⁸

339. Tanto premesso, si evidenzia che le fonti internazionali richiamate dagli attori **non sono giuridicamente vincolanti**. Sul punto, la stessa giurisprudenza ha più volte affermato che “il cosiddetto soft law...non ha certamente la valenza cogente di norma dell’ordinamento”¹⁴⁹, né tantomeno alcun “valore vincolante per gli operatori economici”¹⁵⁰; lo stesso “può riguardare gli spazi di contorno della regola legale ma non può porsi in modo esuberante come diretta fonte del diritto”.¹⁵¹

340. Anche autorevole dottrina ha avuto modo di osservare che, in generale, le linee guida “non sono fonti del diritto e di conseguenza si traducono in regole di condotta prive di coercibilità in senso tradizionale...”.¹⁵²

341. Ferma la totale assenza di vincolatività delle norme di *soft law*, preme comunque evidenziare che le norme *ex adverso* invoca-e - lungi dal descrivere “in termini modali la condotta necessaria ad evitare il verificarsi di un determinato evento” (cfr. p. 97 dell’atto di citazione) – sono assolutamente generiche e non individuano alcuna specifica condotta che le imprese, ivi dunque compresa Eni, avrebbero dovuto porre in essere al fine di evitare il presunto evento dannoso *ex adverso* lamentato.

342. Del resto, come anticipato, le norme di *soft law* hanno mera natura programmatica e una portata talmente generica da non potersi ritenere affatto idonee a fondare la base legale da cui evincere un obbligo di natura vincolante la cui (eventuale) violazione faccia sorgere una responsabilità *ex art. 2043 c.c.* in capo ad un determinato soggetto (nel caso di specie, Eni). Per

¹⁴⁵ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 12/04/2018, n. 9067 e Cass. civ., Sez. III, 31/07/2017, n. 18954.

¹⁴⁶ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/09/2019, n. 22524; si veda anche la giurisprudenza di merito: Trib. Asti, Sez. I, 22/03/2023, n. 191.

¹⁴⁷ Cfr. U. Carnevali, *Commentario del codice civile, Dei fatti illeciti* (diretto da E. Gabrielli), UTET, 2013, p. 455.

¹⁴⁸ Cfr. V. Brigandì, *Attività pericolosa – Un classico tra i concetti normativi*, Giappichelli, 2018, pp. 33-34.

¹⁴⁹ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/02/2023, n. 6029.

¹⁵⁰ Cfr. Trib. Teramo, Sez. I, 16/02/2022, n. 130.

¹⁵¹ Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25/03/2015, n. 1584.

¹⁵² Cfr. E. Bruti Liberati, M. De Focatis, A. Travi, *Aspetti della transizione nel settore dell’energia: gli appalti nei settori speciali, il marketing design e gli assetti di governance*, CEDAM, 2018, pp. 12-13.

stessa ammissione degli attori, infatti, i principi di *soft law* menzionati nell'atto di citazione si applicherebbero a “*tutte le imprese ovunque operino*” (cfr. atto di citazione, p. 98), di tal che - qualora si dovessero utilizzare tali generiche norme quale paramento di valutazione della colpa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.- il concetto di “colpa specifica” verrebbe totalmente svuotato di contenuto e di significato.

343. Per poter essere utilizzata come parametro di valutazione dell'elemento soggettivo della colpa, infatti, la regola di condotta che si assume violata deve essere chiara, puntuale, univoca e cogente e deve altresì individuare un canone di azione sicuro e vincolante.¹⁵³

344. A riprova dell'assoluta inadeguatezza degli strumenti di c.d. *soft law* ad assumere valenza di obiettive e specifiche regole di condotta, valga inoltre ricordare quanto già ampiamente osservato nella parte in fatto (cfr. supra **sez. III.B.1**), ovvero che la Convenzione UNFCCC, così come i successivi Accordi COP hanno carattere esclusivamente programmatico, si rivolgono unicamente agli Stati e, salvo per alcune disposizioni dell'Accordo di Parigi e del Protocollo di Kyoto, non prevedono obblighi specifici nemmeno in capo a questi ultimi.

345. A ciò si aggiunga che le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali affermano, a mero titolo esemplificativo, che “*le imprese DOVREBBERO* [enfasi aggiunta] *tenere in debito conto la necessità di proteggere l'ambiente, la salute pubblica e sicurezza*” (cfr. atto di citazione, p. 99). Dalle predette norme di *soft law*, pertanto, non deriva alcun obbligo vincolante di condotta specificamente volto ad impedire eventi dannosi del tipo di quelli *ex adverso* lamentati. In ogni caso, si rileva che le Linee guida dell'OCSE, pur non essendo - come detto - vincolanti per Eni, fanno parte dei principi che guidano ed ispirano l'operato di Eni (basti pensare al Codice Etico dell'odierna esponente).

346. La genericità ed inconsistenza delle allegazioni degli attori risulta altresì confermata dal fatto che gli stessi attori – consapevoli dell'inesistenza di norme vincolanti che attribuiscano ad Eni specifici obblighi di condotta al fine di evitare i presunti pregiudizi *ex adverso* subiti - affermano genericamente che “*le imprese, ivi compresa Eni, ... DOVREBBERO* [enfasi aggiunta] *anche affrontare gli impatti negativi sui diritti umani in cui sono coinvolte*” (cfr. atto di citazione, p. 99) e riconoscono altresì che sarebbe “*necessaria una forma di autoregolamentazione*” (cfr. atto di citazione, p. 100), così di fatto ammettendo l'insussistenza di qualsivoglia attuale obbligo giuridico di Eni di evitare i danni provocati dal cambiamento climatico.

347. Da quanto suesposto non si rinviene, dunque, alcun elemento idoneo a configurare un rimprovero a titolo di colpa, idoneo a fondare la responsabilità dell'odierna esponente ai sensi

¹⁵³ Cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 08/03/2023, n. 2409.

dell'art. 2043 c.c.

*

(ii). *Mancato assolvimento dell'onere probatorio*

348. Fermo quanto precede, è inoltre opportuno rammentare che “*nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità aquiliana è onere dell'attore provare l'elemento soggettivo dell'illecito (dolo o colpa)*” (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/07/2017, n. 16478 e Trib. Roma, Sez. XIII, 21/10/2020, n. 14499).¹⁵⁴

349. Più precisamente, il presunto danneggiato è tenuto a fornire la puntuale allegazione e la prova “*di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile*”,¹⁵⁵ spettando al danneggiato l'onere di individuare anche il preciso dovere giuridico di agire in capo al danneggiante e la condotta che questi sarebbe stato tenuto ad osservare (cfr. App. Bolzano, 16/02/2019, n. 20). Del resto, in ipotesi come quella che ci occupa, “*la colpa non può essere presunta se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed in ogni caso deve essere provata dalla parte che la invoca*” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/01/2010, n. 694).

350. Senonché con l'atto di citazione gli attori non soltanto non hanno provato, ma non hanno neanche dedotto le specifiche circostanze necessarie a configurare la responsabilità di Eni a titolo di colpa specifica. Le controparti si sono, infatti, limitate ad affermare apoditticamente che “*è universalmente riconosciuto che le aziende devono rispettare i diritti umani*” (cfr. atto di citazione, p. 99) e che “*una società, in particolare della rilevanza della convenuta, ha sempre l'obbligo di impedire che le sue attività possano comportare illeciti e in particolare violazione dei diritti umani*” (cfr. atto di citazione, p. 101).

351. Nell'evidente difficoltà di individuare, per le ragioni anzidette, un preciso obbligo giuridico di impedire il lamentato evento dannoso gravante su Eni, gli attori giungono poi a qualificare pretestuosamente la posizione di Eni come “*posizione di garanzia*”, limitandosi a menzionare pronunce giurisprudenziali in materia di responsabilità penale e di responsabilità da cosa in custodia che sono evidentemente del tutto inconferenti al caso di specie, oltreché comunque irrilevanti.

352. Ebbene, alla luce di quanto esposto ai paragrafi precedenti, emerge con evidenza che nel caso di specie gli attori non hanno affatto assolto l'onere probatorio sugli stessi pacificamente

¹⁵⁴ Cfr. in argomento Trib. Mantova, 15/06/2022, n. 487; App. Genova, Sez. II, 02/02/2022, n. 108; App. Bolzano, 16/02/2019, n. 20 e Trib. Roma, Sez. XIII, 06/07/2005.

¹⁵⁵ Cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/12/2018, n. 31957 e Cass. civ., Sez. III, 31/07/2017, n. 18954.

gravante, sicché anche per tale ragione la domanda degli attori dovrà essere rigettata.

*

(iii). In ogni caso, l'attività volontaria di Eni in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione

353. Ferme le argomentazioni che precedono, nel caso di specie, l'elemento soggettivo della colpa sarebbe in ogni caso escluso alla luce di quanto già ampiamente esposto nella parte in fatto e, in particolare, in relazione alla strategia di decarbonizzazione di Eni e al continuo e volontario impegno profuso dalla stessa, che di fatto conforma da sempre la propria attività alle migliori pratiche internazionali (cfr. *supra sez. I.C e III.D*).

354. A riprova di ciò, si ricorda che, come illustrato alla **sez. III.D.1**, da tempo Eni si è dotata di una struttura organizzativa e di specifiche regole di governo con l'obiettivo di elaborare una strategia di decarbonizzazione di breve, medio e lungo termine e di monitorarne costantemente lo stato di avanzamento. L'impegno strategico di Eni su questo tema è altresì rimarcato tramite l'attuazione del Piano di Incentivazione che include, a partire dal 2021, anche l'indicatore di capacità installata incrementale delle fonti rinnovabili quale leva a sostegno della strategia di decarbonizzazione. Si rinvia, al riguardo alla ricostruzione della strategia di Eni riportata alla precedente **sez. III.D**.

355. Peraltro, così come ampiamente dimostrato alla superiore **sez. III.D**, negli anni Eni ha volontariamente adottato molteplici concrete iniziative, senza averne alcun obbligo giuridico, che costituiscono espressione del suo impegno in linea con i migliori principi internazionali. A tal riguardo, basti considerare, in particolare, *(i)* la specifica revisione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate regole di governance interna (cfr. *supra sez. III.D.1*), *(ii)* la definizione di *target* di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (cfr. *supra sez. III.D.2*), *(iii)* il ricorso alle leve di decarbonizzazione fondamentali nel processo di transizione energetica tra cui, in particolare, la tecnologia CCS, la definizione di un *portfolio Oil&Gas* a basse emissioni, gli investimenti nelle energie rinnovabili e l'acquisto di crediti di carbonio connessi alle iniziative NCS (cfr. *supra sez. III.D.3*), *(iv)* le collaborazioni strategiche con terze parti di comprovata esperienza e le attività di patrocinio per contrastare il cambiamento climatico (cfr. *supra sez. III.D.4*).

356. Da tutto quanto sussposto deve, pertanto, escludersi una qualsivoglia responsabilità di Eni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., stante l'evidente insussistenza di una qualsivoglia condotta colposa attribuibile ad Eni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.

*

A.3 Inesistenza del nesso causale

357. Alla luce di quanto sin qui esposto, emerge come nella specie non sussista alcun profilo di

illicità nella condotta di Eni da cui possa originare una responsabilità in capo alla Società e un conseguente obbligo risarcitorio.

358. In ogni caso, per scrupolo difensivo, si osserva come nel caso di specie sia del tutto insussistente altresì il nesso causale tra la condotta (pienamente lecita) di Eni e i pretesi (ma, come si dirà, insussistenti) danni lamentati dagli attori.

359. In proposito, gli attori si limitano ad affermare che Eni, in quanto operatore del settore *Oil & Gas*, avrebbe contribuito in maniera rilevante a provocare il cambiamento climatico.¹⁵⁶

360. Più precisamente, per dimostrare il requisito del nesso causale, gli attori si limitano a **(i)** ricostruire, tramite il ricorso alla c.d. *attribution science* (o più precisamente alla c.d. *Source Attribution* su cui si tornerà più diffusamente, cfr. *infra* pgf. 372), il quantitativo di emissioni globali asseritamente attribuibile a Eni nel periodo compreso tra il 1988 e il 2015 e **(ii)** sostenere come, **per il solo fatto di avere emesso tale quantitativo di CO₂**, Eni dovrebbe essere ritenuta responsabile degli effetti negativi ascrivibili al cambiamento climatico.

361. Tali affermazioni, partendo dall'evidenza che le emissioni antropogeniche globali sono la causa principale del mutamento del clima, postulano erroneamente che le emissioni di Eni, sommate alle emissioni di tutti gli altri emettitori a livello globale, avrebbero concorso (i.e. sarebbero una “concausa”) all’evento cambiamento climatico in maniera (esattamente) quantificabile (cfr. atto di citazione, pgf. 29.2).

362. In sostanza, secondo la tesi attorea, sarebbe quindi sufficiente il fatto che Eni operi in un settore ad alto indice emissivo per poter essere ritenuta colpevole dei danni attribuiti - ancora una volta apoditticamente - al cambiamento climatico.

363. Tale ragionamento è palesemente infondato.

364. Preliminarmente, giova richiamare sinteticamente i noti principi generali in tema di nesso causale, come segue:

(i) per accertare l'esistenza del nesso causale in sede civile, il giudice deve valutare tutti gli elementi della fattispecie per stabilire **se la condotta fosse obiettivamente e concretamente idonea a produrre l'evento**, dovendosi ritenere sussistente quando il danno possa considerarsi **conseguenza inevitabile della condotta, o quantomeno altamente probabile e verosimile in base a un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica**;¹⁵⁷

¹⁵⁶ In particolare, gli attori sostengono che “*le attività umane hanno inequivocabilmente causato il riscaldamento globale, principalmente attraverso l'emissione di gas serra a cui ENI, in qualità di “Carbon Major”, ha contribuito in modo rilevante attraverso il rilascio di CO₂ e altri gas serra, causando una pericolosa alterazione del sistema climatico terrestre*” (cfr. atto di citazione, p. 76).

¹⁵⁷ Cfr., *ex multis*, Cass. civ., n. 09/23059.

- (ii) se, a prescindere dalla condotta del convenuto, esistono ulteriori e diversi fattori che caratterizzano la realtà fisica su cui incide, in parte, il comportamento imputabile al convenuto, e questi siano tali da determinare l'evento di danno **indipendentemente** dal comportamento di quest'ultimo, il convenuto resta sollevato per intero da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;¹⁵⁸
- (iii) si ha interruzione del nesso causale, nell'ipotesi in cui tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso **si inseriscano altre condotte**, di terzi o del danneggiato stesso, **idonee di per sé sole a produrre l'evento dannoso**, sì da privare di efficienza causale e **ridurre a mera occasione**, priva di rilevanza giuridica, l'eventuale condotta illecita del convenuto;
- (iv) qualora l'attore invochi il risarcimento di un danno realizzato molto dopo l'asserito fatto dannoso, il trascorrere di un considerevole lasso di tempo tra la condotta che si assume essere fonte di danno e il pregiudizio che ne sarebbe derivato, pur, di per sé, non escludendo il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, **lo rende però poco probabile** e richiede una prova particolarmente accurata e convincente in punto di causalità;¹⁵⁹
- (v) la verifica di un rapporto di causalità deve avvenire sempre **sul piano normativo**, essendo necessaria la **sussistenza di un obbligo positivo di condotta**, la cui inosservanza abbia determinato, sulla base di un giudizio di causalità adeguata, un evento dannoso. Tale principio si applica anche in ipotesi di **condotta omissiva, dovendosi in tal caso individuare - sulla base di una norma di legge o di un obbligo contrattualmente assunto - un preesistente obbligo giuridico di agire**.¹⁶⁰ Solo dopo che tale obbligo giuridico sia stato individuato, il giudice potrà valutare se l'evento dannoso si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta impostagli dall'ordinamento.

365. Alla luce dei citati principi cardine, è evidente come nella specie il nesso causale sia del tutto insussistente. E infatti:

- (i) non esiste alcun obbligo giuridico in capo ad Eni, tantomeno in relazione alla cd. asserita responsabilità storica, di tenere un comportamento diverso da quello tenuto, talché si possa in astratto configurare una condotta omissiva;
- (ii) anche qualora, per mera ipotesi, si rinvenisse un obbligo giuridico in capo a Eni, la circostanza che Eni sia solo uno tra i molti emettitori, *Oil & Gas* e non, che ha contribuito solo in minima parte, a livello globale e storico, alla produzione di emissioni, è di per sé sola idonea a far venir meno qualsiasi nesso causale giuridicamente rilevante tra un'ipotetica condotta

¹⁵⁸ Cfr., *ex multis*, Cass. civ., n. 01/2335; Cass. civ., n. 03/5539; Cass. civ., n. 07/7577.

¹⁵⁹ Cfr., *ex multis*, Cass. civ., n. 04/14121.

¹⁶⁰ Cfr., *ex multis*, Cass. civ., n. 04/6516; Cass. civ., n. 06/20328.

omissiva della Società e l'asserito evento dannoso; pertanto, anche l'invocazione di tesi basate su molteplici concause e/o responsabilità parziali di specifici attori (c.d. *market share liability*) non sarebbe conciliabile con i requisiti necessari per integrare il nesso di causalità giuridica;

(iii) se anche Eni non avesse operato affatto, le emissioni prodotte da tutti gli altri produttori di emissioni, *Carbon Majors* e non, sarebbero state esse sole idonee a determinare il cambiamento climatico;

(iv) come si è già illustrato in precedenza (cfr. nello specifico **sez. III.A.4**), l'attività produttiva di Eni, così come quella di tutte le altre compagnie petrolifere, risponde alle esigenze della domanda di energia. L'attività che ha il principale impatto sotto il profilo emissivo è dunque quella della collettività che acquista e utilizza i prodotti energetici per gli usi più diversi. Prova evidente di tale correlazione, come si è visto, si è avuta durante l'emergenza pandemica, periodo del tutto straordinario in cui gioco-forza le abitudini della domanda di mercato sono mutate e conseguentemente si è registrato un forte calo delle emissioni. È evidente che tutti noi, come si è visto, inclusi gli attori Privati e i rappresentanti legali ed esponenti di vertice delle Associazioni, contribuiamo con i nostri comportamenti individuali e collettivi all'emissione di gas serra. Per tale ragione del resto, in assenza di misure legislative mirate proprio a intervenire sul comportamento e le abitudini dei singoli, ogni eventuale e denegato provvedimento che ordinasse a Eni di cessare oggi ogni tipo di attività sarebbe comunque inefficace, posto che la domanda di energia e combustibile da parte del mercato e dei consumatori tutti resterebbe invariata, sicché verrebbe assorbita nel medio-lungo periodo da altri operatori, senza conseguenza alcuna sul cambiamento climatico;

(v) gli attori non hanno in alcun modo allegato né provato una probabilità o verosimiglianza scientifica circa il fatto che l'asserito danno lamentato sia riconducibile alla condotta di Eni, né in base a un criterio spaziale né temporale, di fatto lamentando genericamente pregiudizi riferibili ad eventi climatici che non trovano neppure menzione all'interno degli studi sulla *Attribution Science (rectius Source Attribution)* citati dagli stessi attori;

(vi) per di più, come visto, gli attori hanno tentato di attribuire a Eni anche la responsabilità per emissioni - quali quelle c.d. *scope 3* tra l'altro incidenti per circa il 90% sul computo delle emissioni globali - che sono solo indirettamente controllabili dalle aziende petrolifere, ivi inclusa quindi Eni, poiché dipendono dall'utilizzo di combustibili fossili in una pluralità di usi finali, quali le attività industriali, i trasporti e il riscaldamento;

(vii) l'invocazione di una asserita condotta per responsabilità storica, per condotte svoltesi decenni orsono - tra l'altro già prescritte come già eccepito - imporrebbe una prova ancora più

rigorosa in termini probabilistici tra condotta e asserito danno, che invece difetta nel modo più assoluto nel caso di specie;

(viii) quand’anche le controparti avessero dimostrato - come non è - il nesso causale tra la condotta di Eni e il cambiamento climatico, gli stessi non sarebbero in ogni caso in grado di dimostrare il nesso causale sussistente tra la condotta di Eni e gli specifici danni dagli stessi lamentati.

366. Alla luce di quanto sopra, è evidente come nella specie il contributo di Eni alle emissioni globali di CO₂ non sia tale da integrare i requisiti del nesso di causa e ciò né con riferimento all’evento cambiamento climatico né tantomeno con riferimento ai danni specifici lamentati dagli attori.

367. Quanto sinora dedotto non è in alcun modo confutato dai precedenti giurisprudenziali olandesi *ex adverso* richiamati e specificamente dal caso *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* (“**Urgenda**”) e dal caso *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.* (“**Shell**”) per le seguenti ragioni:

(i) il caso Urgenda è del tutto inconferente nel caso di specie in considerazione della diversa tipologia di soggetto convenuto in giudizio, trattandosi in quel caso di un soggetto di diritto pubblico (i.e. lo Stato olandese), i cui obblighi giuridici non possono essere assimilati a quelle di un’impresa privata quale Eni;

(ii) il caso Shell, pur essendo un caso in cui è stata affermata una responsabilità da cambiamento climatico nei confronti di un’impresa privata, risulta del pari irrilevante, posto che (a) non è applicabile al caso di specie per l’impossibilità di stabilire un parallelismo tra l’articolo 6:162.2 del codice civile olandese e l’articolo 2043 del codice civile italiano; (b) è l’unico caso nel panorama giurisprudenziale e risulta tuttora pendente nel secondo grado di giudizio; (c) la sentenza di primo grado è stata ampiamente criticata in dottrina.¹⁶¹

368. Infine, per completezza, si ritiene opportuno segnalare come l’orientamento assolutamente maggioritario e consolidato della giurisprudenza internazionale che ha affrontato la questione del nesso di causalità abbia escluso la sussistenza del nesso di causalità fra le condotte dei soggetti (pubblici o privati) individuati come responsabili dagli attori e i presunti danni legati al cambiamento climatico. In particolare:

(i) nel già citato giudizio *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, gli attori imputavano a varie imprese operanti nel settore petrolifero ed energetico, tra cui la società statunitense Exxon Mobil, di aver contribuito con le loro emissioni al riscaldamento globale, che

¹⁶¹ Cfr. M.P.Weller e M.L. Tran, “Climate Litigation against Companies”, Climate Action (2022); A. Zahar, “*Shell and the Essential Irreducibility of Collective Responsibility for Climate Change*”, 2021.

avrebbe determinato lo scioglimento della barriera di ghiaccio che aveva sempre protetto il terreno su cui gli stessi erano situati, rendendo impossibile la loro permanenza *in loco*. I giudici, con decisione confermata nei successivi gradi di giudizio, hanno rigettato il ricorso non ravvisando la sussistenza del nesso di causalità e affermando che, a causa dell'elemento atemporale del riscaldamento globale, con emissioni che risalgono a centinaia di anni, non fosse possibile individuare gli specifici atti delle società convenute rispetto al danno sofferto:

- (ii) nel giudizio *Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd*, l'attore imputava a varie imprese (i) disturbo dell'ordine pubblico (cd. *public nuisance*) in relazione ai futuri possibili danni alle proprie abitazioni dovuti all'aumento del livello del mare; (ii) violazione del dovere di diligenza nel condurre attività di impresa in quanto i convenuti sapevano o avrebbero dovuto sapere di contribuire al cambiamento climatico; e (iii) violazione di un "dovere, previsto per legge" di non contribuire al danneggiamento del sistema climatico. Il ricorrente non chiedeva il risarcimento danni, ma piuttosto (a) di accertare la violazione del dovere di diligenza e i danni patiti o che verranno patiti dal ricorrente e (b) condannare i convenuti a raggiungere l'obiettivo *net zero* entro il 2030. Il ricorso è stato rigettato per la già esaminata questione preliminare della "giustiziabilità" (cfr. *supra sez. IV.A*). Tuttavia, nella sentenza del 21 novembre 2021, i giudici si sono espressi anche in tema di nesso causale affermando che la dimostrazione del danno prospettato non era possibile in base allo standard del cd. "but for" test, neanche se declinato in base alla teoria della cd. causalità proporzionale (richiamata anche dagli attori nella presente causa), in quanto richiederebbe che "una consistente quota di coloro che hanno contribuito al danno siano chiamati in giudizio", condizione non realizzabile dal momento che sostanzialmente tutta la popolazione mondiale è responsabile di emissioni climalteranti.¹⁶²
- (iii) in quattro giudizi promossi nel corso del 2021 dinanzi a diversi tribunali tedeschi contro, rispettivamente, BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen (x2), gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti alla modifica dei rispettivi piani strategici per i profili attinenti al clima. Tutti e quattro i casi sono stati rigettati, posto che i giudici hanno ritenuto, *inter alia*, che non fosse stato dimostrato dagli attori il nesso casuale tra l'attività delle imprese e i danni derivanti dal cambiamento climatico. In particolare:

¹⁶² Cfr. Corte d'Appello della Nuova Zelanda, *Smith v Fonterra Co-operative Group Ltd*, p. 27: "But the similarities end there. In all these cases, as in the public nuisance cases, the individual tortfeasors making up the group were known or readily identifiable and all before the Court as defendants. Any one or more of them was responsible for all the harm suffered by the claimant. Even in the most liberal of the approaches, the market share liability case, the prerequisites to liability include that a substantial share of the manufacturers who produced the product must be named as defendants in the action" (reperibile al link https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20211021_2020-NZHC-419-2021-NZCA-552-2022-NZSC-35_appeal.pdf).

a) in *Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. Bayerische Motoren Werke AG (BMW)*, i giudici hanno chiarito che **(i) le emissioni scope 3 sono causate dagli utenti finali e non dall'impresa, (ii) il danno agli attori si sarebbe verificato anche in assenza del contributo di BMW e (iii) le emissioni prodotte da BMW si mescolano indistinguibilmente con le emissioni degli altri soggetti, pertanto, non è possibile accettare una catena causale lineare;**¹⁶³

b) in *Deutsche Umwelthilfe (DUH) v. Mercedes-Benz AG*, il tribunale di Stoccarda ha ritenuto che l'attività dell'impresa (i.e. la produzione di veicoli con motori a combustione) non avesse un impatto diretto sui diritti fondamentali richiamati dagli attori. In particolare, i giudici hanno ritenuto che **(i) non è possibile attribuire le emissioni scope 2 e 3 all'impresa, (ii) è impegno dello Stato attuare le disposizioni dell'Accordo di Parigi e (iii) non è riscontrabile alcun collegamento causale tra le emissioni del convenuto e il danno alla proprietà lamentato dal ricorrente;**¹⁶⁴

c) in *Kaiser, et al. v. Volkswagen AG*, il tribunale di Braunschweig, sebbene non sia entrato nel merito della presenza del nesso causale, ha evidenziato l'esistenza in capo agli attori di un **dovere di “tollerare le emissioni” di Volkswagen**, posto che quest'ultima sta rispettando le normative vigenti sul clima, le quali a loro volta sono state recentemente aggiornate dal Legislatore. In particolare, nel caso di specie, il giudice ha valutato che il diritto degli attori a essere tutelati dallo Stato rispetto a un danno relativo al clima e il diritto dei convenuti a svolgere la propria attività economica in conformità alla legge **dovessero essere bilanciati**.¹⁶⁵

369. Alla luce delle plurime ragioni di diritto sopra illustrate, è evidente l'assoluta insussistenza del nesso causale nel caso di specie.

370. In aggiunta a ciò, si rileva come l'impossibilità di stabilire alcuna causalità tra la condotta di Eni e i pretesi danni lamentati dagli attori emerge anche sotto il profilo tecnico.

371. In particolare, si ripercorreranno di seguito in sintesi le principali caratteristiche del cambiamento climatico e le ragioni per cui la *Attribution Science* richiamata impropriamente ed erroneamente *ex adverso* sia del tutto inidonea a fondare la prova del nesso causale, rimandando per una trattazione più approfondita delle tematiche affrontate dalla Relazione Bocchiola.

372. In questa sede ci si limita a constatare che:

¹⁶³ Cfr. Tribunale regionale di Monaco I, decisione del 07.02.2023 – 3 O 12581/21 cfr. p. 10; l'atto di citazione del 21.09.2021 (descrizione del caso reperibile al link <http://climatecaselchart.com/non-us-case/deutsche-umwelthilfe-duh-v-bmw/>).

¹⁶⁴ Cfr. Tribunale regionale di Stoccarda, decisione del 13.09.2022 – 17 O 789/21, pp. 5 e 6 (descrizione del caso reperibile al link <https://climatecaselchart.com/non-us-case/deutsche-umwelthilfe-duh-v-mercedes-benz-ag/>).

¹⁶⁵ Cfr. Tribunale regionale di Braunschweig, decisione del 14.02.2023 – 6 O 3931/21 p. 12 (reperibile ai link <https://www.greenpeace.de/publikationen/Urteil%20Braunschweig.pdf>); Tribunale regionale di Detmold, decisione del 24.02.2023 – 1 O 199/21 p. 109 (reperibile ai link <https://www.greenpeace.de/publikationen/Urteil%20Detmold.pdf>).

- (i) il cambiamento climatico è un fenomeno globale che si contraddistingue per peculiari caratteristiche quali la (a) **multifattorialità** determinata dalla somma di un numero elevato di fattori antropogenici e cause naturali e (b) **l'intertemporalità** derivante dal fatto che le emissioni di gas serra che sono prodotte in un determinato momento storico producono effetti sul clima che possono divenire rilevanti su periodi temporali anche lunghi, anche in ragione degli effetti di accumulo con altri fattori di cui sopra. In tale ottica, la menzionata distanza temporale tra il rilascio di gas serra e l'innalzamento delle temperature **non rende accettabile** (né dimostrata nel caso concreto) la consequenzialità tra determinate emissioni di gas serra, provenienti da un operatore in un dato momento storico e l'aumento delle temperature terrestri in uno specifico periodo successivo. Tali caratteristiche sono note agli attori i quali infatti riconoscono che: “*certamente le emissioni prodotte da Eni non sono le sole a determinare il cambiamento climatico, essendo esso un fenomeno che, per definizione, ha una molteplicità di fattori causali, in parte umani in parte naturali*”;¹⁶⁶
- (ii) gli attori richiamano, in modo vago e privo di contesto, i risultati a cui sarebbe giunta la c.d. “*attribution science*”, ovvero la branca delle scienze del clima e dell’ingegneria che congloba un ampio spettro di tematiche relative alla relazione tra le variazioni/cambiamenti climatici attualmente osservabili e le cause antropiche che li determinano; tuttavia, le stesse controparti, in realtà, si riferiscono alla c.d. “*source attribution*”, ovvero una sottocategoria della menzionata “*attribution science*” che si occupa **dell’identificazione del contributo relativo di differenti settori, attività ed entità ai cambiamenti climatici**. Ebbene, la c.d. *source attribution* non è stata in alcun modo “fatta propria” dai report dell’IPCC, come affermano invece gli attori in relazione alla c.d. “*attribution science*”,¹⁶⁷ e pertanto se ne esclude la rilevanza ai fini dell’attribuzione di un nesso di causalità tra la condotta di Eni e i danni *ex adverso* lamentati. Gli studi sulla *source attribution*, molto recenti e ancora acerbi, sono nati con lo scopo di quantificare l’effetto/responsabilità di emissioni prodotte *dagli Stati* sui fenomeni di cambiamento climatico, con la finalità di proporre azioni governative di mitigazione climatica, per riequilibrare la posizione degli Stati con economie più povere. **Si tratta pertanto di studi con scopi prettamente di indirizzo politico, non già di attribuzione di responsabilità a soggetti privati, né dal punto di vista materiale né dal punto di vista giuridico.** Prova ne è il fatto che, nell’ambito del più recente lavoro di valutazione dell’IPCC AR6 (WGI-III), il tema della “*source attribution*” è meramente accennato e viene di fatto considerato come un approccio del tutto embrionale e non scientificamente validato. In definitiva, dunque, gli studi sulla “*source*

¹⁶⁶ V. atto di citazione, p. 109.

¹⁶⁷ V. atto di citazione, p. 43.

attribution” non sono costruiti, né possono essere utilizzati, per stabilire un adeguato nesso causale tra una condotta ed un danno, che soddisfi il *test* giuridico della causalità, come necessario ai fini di un giudizio di responsabilità da fatto illecito;

(iii) più in particolare, con riferimento a quanto accennato al superiore punto (ii), si noti che i modelli matematici e concettuali utilizzati per gli esercizi di “*Source Attribution*” citati nell’atto di citazione cercano di riprodurre (simulare) la risposta, fortemente non lineare e non proporzionale, del sistema terra-atmosfera agli input emissivi e le successive modifiche del clima, termica e marina.

I modelli così impiegati, tuttavia, semplificano in maniera estrema la risposta del sistema terrestre al rilascio di emissioni poiché ricorrono ad una modellazione in forma puntuale/concentrata e utilizzano un solo valore medio per l’intero globo terrestre.

Tale approccio non è quindi coerente con la complessità spaziale del sistema terra-atmosfera e con la logica della “*Source Attribution*”, che richiederebbe, almeno concettualmente, la discriminazione di impatti emissivi e contributi alle variazioni dei parametri meteo-climatici su base spaziale (poiché teoricamente emissioni derivanti da specifici emettitori sarebbero anche connotati da una caratterizzazione geografica). L’evidenza della risposta complessa derivante dai predetti esercizi di “*Source Attribution*” non consente in alcun modo di ipotizzare una relazione lineare tra gli input emissivi, in valore assoluto e/o percentuale e la relativa risposta in termini climatici. I risultati proposti risentono quindi di tali limitazioni e, infatti, i lavori citati nell’atto di citazione hanno un contenuto del tutto inidoneo a fondare una qualunque possibile forma di responsabilità. Infatti:

- il lavoro di Heede (2014) rappresenta un mero esercizio di inventario emissivo. Tale lavoro ipotizza, più o meno esplicitamente, di valutare i contributi emissivi e rispettive responsabilità sui cambiamenti climatici a livello di Stati, per poi passare ad una valutazione basata su singole compagnie. Tuttavia, tale approccio non è mai stato discusso, né tantomeno proposto/ratificato in sede UN, UNFCCC, IPCC. Inoltre, le stime di Heede, secondo l’autore stesso, comportano un errore globale di almeno il 10-15% (e verosimilmente di più per singoli emettitori) e includono altresì la componente *scope 3* che, come detto, è legata alle emissioni da combustione da parte dei consumatori e copre circa il 90% delle emissioni globali. Sembra ovvio concludere che, non essendo incluse in tali emissioni quelle attribuibili direttamente ad Eni, le emissioni da inventario sarebbero 9-10 volte inferiori e similmente diminuirebbero gli impatti stimati di tali emissioni;
- i risultati di Ekwurzel et al. (2017) soffrono di una considerevole serie di incertezze di

vario tipo documentate nella Relazione Bocchiola, che richiedono un'attenta valutazione (cfr. doc. 4). Sulla base di quanto prospettato dai medesimi autori, risultano elevati margini di incertezza fino al $\pm 75\%$ nella valutazione dei contributi attribuiti ad Eni (e verosimilmente ad altri emettitori) alle variazioni delle grandezze *target* (i.e. concentrazioni di anidride carbonica equivalente (CO₂e), temperature medie globali, livello medio marino). Tali ampie incertezze rendono del tutto difficile ed inaffidabile una eventuale ripartizione percentuale delle pretese responsabilità di singoli soggetti.

373. Alla luce di quanto sopra, non è possibile stabilire alcun nesso causale tra la condotta di Eni e i pretesi danni lamentati dagli attori, neppure sotto il profilo tecnico-scientifico.

..*

374. Consapevoli della manifesta infondatezza delle proprie argomentazioni e dell'assenza del benché minimo fondamento probatorio della presunta responsabilità *ex art 2043 c.c.* di Eni, a p. 102 dell'atto di citazione gli attori tentano di accreditare la (infodata) tesi dell'applicabilità degli artt. 2050 e 2051 c.c. a sostegno di una presunta responsabilità di Eni, nel vano tentativo di esimersi dall'onere di provare l'elemento soggettivo in capo ad Eni e così superare l'evidente insussistenza dello stesso.

375. Come si avrà modo di meglio illustrare nei paragrafi che seguono (cfr. **sez. V.B** e **V.C infra**), la prospettazione attorea di altri due distinti profili di responsabilità nei termini estremamente generici che verranno riportati *infra* risulta già di per sé sintomatica della difficoltà degli attori di allegare e dimostrare una qualsivoglia responsabilità attribuibile all'odierna esponente.

*

B. Insussistenza di una responsabilità di Eni *ex art. 2050 c.c.*

376. In prima battuta, gli attori invocano pretestuosamente una responsabilità di Eni *ex art. 2050 c.c.* in quanto la stessa, nella sua presunta qualità di “*esercente attività pericolosa*”, avrebbe cagionato i lamentati danni climatici. A tal riguardo, gli attori - nel tentativo di invertire l'onere della prova - evidenziano che “*la responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del danneggiante*” (cfr. atto di citazione, p. 104).

377. A sostegno di tale inconsistente argomentazione, gli attori menzionano alcune pronunce giurisprudenziali (per lo più amministrative) assolutamente inconferenti al caso di specie, in quanto relative alla speciale e del tutto distinta materia dei danni/inquinamenti ambientali e delle contaminazioni storiche che nulla ha a che vedere con la presente causa.

*

(i). Omessa allegazione dell'attività pericolosa

378. Sul punto, si evidenzia anzitutto che gli attori hanno del tutto omesso la necessaria allegazione dei fatti che, a loro dire, fonderebbero la domanda di accertamento della responsabilità risarcitoria di Eni ai sensi dell'art. 2050 c.c. Non vengono infatti allegate - e men che meno dimostrate - **né** la specifica attività esercitata da Eni oggetto di (generica) contestazione da parte degli attori, **né** la natura pericolosa della predetta attività. Al riguardo si precisa che la consolidata giurisprudenza in tema di responsabilità da attività pericolose afferma che “*l'asserito danneggiato deve dimostrare...la natura pericolosa dell'attività*”¹⁶⁸ (cfr. App. Milano, Sez. II, 15/07/2021, n. 2257), allegando e provando gli elementi necessari a consentire il giudizio sulla pericolosità, non essendo a tal fine sufficiente “*la mera allegazione del tipo di attività*”.¹⁶⁹

379. Allegazione che, come detto, nel caso di specie difetta *in toto*.

*

(ii). *Insussistenza di un'attività pericolosa rilevante ai sensi dell'art. 2050 c.c.*

380. Premesso quanto sopra, in mancanza di specifiche allegazioni da parte degli attori, si rileva che l'attività tipicamente esercitata da Eni non è qualificata dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali come un'attività pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., né comunque può essere considerata tale. Valga, infatti, considerare che la qualifica di un'attività come “pericolosa” ai sensi dell'art. 2050 c.c. “*dipende unicamente dal contenuto intrinseco di essa*”,¹⁷⁰ che dovrà essere valutato *ex ante* seguendo un criterio di c.d. prognosi postuma.

Che la pericolosità debba essere intrinseca all'attività *de qua* perché si ricada in una fattispecie regolata dall'art. 2050 c.c. deriva pianamente dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, secondo la quale “[a]i fini dell'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ., relativo alle responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, e, quindi, ai fini della sussistenza della presunzione di colpa, posta dall'art. 2050 cod. civ. e della conseguente inversione dell'onere della prova, occorre che il danno sia cagionato dall'esercizio di un'attività che sia **pericolosa in sé, ossia per la sua intrinseca natura, o per la natura dei mezzi adoperati**”.¹⁷¹

Ai fini dell'operatività della presunzione di responsabilità *ex art. 2050 c.c.*, occorre infatti che i pregiudizi lamentati dal presunto danneggiato siano pertinenti ad un rischio specifico riferibile all'attività esercitata e che, pertanto, costituiscano l'estrinsecazione di quello che è il c.d. pericolo tipico e oggettivamente immanente di quell'attività.¹⁷² La presente causa riguarda, viceversa, un

¹⁶⁸ Sul punto si veda anche Trib. Siena, 11/12/2014, n. 695 e Cass. civ., 27/01/1982, n. 542.

¹⁶⁹ Cfr., in particolare, Trib. Rovereto, 24/11/2003.

¹⁷⁰ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 24/07/2012, n. 12900.

¹⁷¹ *Ex multis*, v. Cass. civ., n. 25058 del 7/11/2013.

¹⁷² Cfr. M. Comporti, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 190 e M. Comporti, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, p. 294. In argomento si veda anche L. Corsaro, *Responsabilità da attività pericolose*, in *Digesto civ.*, XVII, Torino, 1998.

effetto collaterale dell'attività tipica di Eni, e non la sua attività intrinseca. Il richiamo all'art. 2050 c.c. è quindi del tutto infondato per mancanza della fattispecie rilevante.

381. Non si può infatti sostenere che, soltanto perché una determinata attività produce, concorre a produrre o favorisce emissioni di gas serra, sia idonea a far sorgere una responsabilità *ex art.* 2050 c.c. come quella evocata dagli attori. Se così fosse, non solo la produzione di idrocarburi, ma anche la maggior parte delle altre attività imprenditoriali (si pensi, solo ad esempio, alla produzione di autoveicoli e al trasporto, all'agricoltura, all'allevamento, etc.) dovrebbe qualificarsi come pericolosa, così trasformando il caso speciale ed eccezionale regolato dall'art. 2050 c.c. in regola generale, ciò che naturalmente sovvertirebbe la logica del legislatore.

382. Basti al riguardo ricordare che Eni svolge molteplici attività commerciali. Come messo in evidenza e riconosciuto dagli attori (cfr. *supra*, pgff. [47](#) e [49](#)), il 90% delle emissioni attribuibili ad Eni è ascrivibile alla catena del valore dei suoi prodotti e all'utilizzo che di tali prodotti fanno soggetti terzi in attività industriali e private, quali la mobilità. Tale circostanza basta a confermare come la pretesa qualificazione della responsabilità di Eni ai sensi dell'art. 2050 c.c. sia totalmente priva di logica, ancor prima che di rilevanza giuridica.

*

(iii). *Insussistenza e/o comunque mancata prova di un nesso causale tra attività pericolosa e danni ex adverso lamentati*

383. Ferma l'assenza di qualsivoglia allegazione degli attori in merito all'esistenza di un'attività pericolosa *ex art.* 2050 c.c. svolta da Eni, si evidenzia altresì che, nel caso di specie, non sussiste, né tanto meno la controparte è stata in grado di assolvere, l'onere di provare la sussistenza di un qualsivoglia nesso causale tra la presunta “*attività pericolosa*” esercitata da Eni e i danni climatici lamentati dagli attori.

384. Contrariamente a quanto pacificamente richiesto dalla giurisprudenza per ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul presunto danneggiato, l'asserito “*evento dannoso*” invocato dagli attori non rientra, infatti, nelle conseguenze normali ed ordinarie dell'attività esercitata da Eni e, come anticipato *supra*, il pregiudizio genericamente prospettato dalle controparti non costituisce l'estrinsecazione del c.d. pericolo tipico dell'attività svolta da Eni, non ponendosi in rapporto immediato e diretto col presunto carattere pericoloso dell'attività stessa.

385. A tal riguardo valga rilevare che, nell'ipotesi prevista dall'art. 2050 c.c., il presunto danneggiato deve provare la sussistenza di “**una relazione diretta tra danno e rischio specifico**

dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati”,¹⁷³ atteso che i fatti dannosi coperti dalla disposizione in parola sono “soltanto quelli strettamente connessi alla natura peculiare di una determinata attività” e che derivino dalla stessa “in modo immediato e determinante”,¹⁷⁴ mentre restano esclusi “quei pregiudizi non in rapporto di immediatezza con il carattere pericoloso e rischioso dell'attività stessa”.¹⁷⁵

386. Per ritenere assolto il predetto onere probatorio, il presunto danneggiato avrebbe dovuto necessariamente dimostrare che (i) il presunto evento dannoso “costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri nelle **conseguenze normali ed ordinarie del fatto**”¹⁷⁶ e che (ii) “l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento” (cfr. G. MIGNONE, *Le attività pericolose – Danni e risarcimenti*, Pacini Giuridica, 2023, p. 31). A ciò si aggiunga che la presunzione di colpa a carico del danneggiante posta dall'art. 2050 c.c. “va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/09/2014, n. 19872).

387. Come sopra detto, è di tutta evidenza, nel caso di specie, che il cambiamento climatico e i pretesi danni da esso determinati non possano essere riconducibili all'attività di Eni e che anzi, in linea teorica, ove Eni non esistesse affatto o cessasse domani le proprie attività produttive, l'andamento del cambiamento climatico non ne sarebbe minimamente impattato.

388. Rilevata l'inapplicabilità dell'art. 2050 c.c. alla domanda oggetto della presente causa, nonché il mancato adempimento all'onere probatorio da parte degli attori in relazione ai fatti qualificanti e al presunto danno conseguente si ricorda, ove ritenuto rilevante, che - come dettagliatamente descritto nel presente atto - Eni è diligentemente e responsabilmente impegnata per implementare tutte le *policies* di *best practices* per prevenire, mitigare ed eliminare i potenziali impatti collaterali delle proprie attività sul clima.

389. A tal riguardo, si evidenzia che, in ogni caso, il presunto nesso causale sarebbe stato

¹⁷³ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 21/10/2005, n. 20359; Trib. Latina, Sez. II, 03/09/2021, n. 1619; Trib. Perugia, Sez. II, 11/06/2021, n. 885; in dottrina v. P. Cendon (a cura di), *Responsabilità civile*, Wolters Kluwer, 2017, p. 4059 e V. Trovato, *Esercizio di attività pericolosa ed efficacia causale esclusiva*, in *Danno e Responsabilità*, n. 10, 1/10/2010, p. 927 ss.

¹⁷⁴ Cfr. Di Martino, *La responsabilità civile nelle attività pericolose e nucleari*, 1979, p. 130.

¹⁷⁵ Cfr. V. Trovato, *Esercizio di attività pericolosa ed efficacia causale esclusiva*, in *Danno e Responsabilità*, n. 10, 1/10/2010, p. 927 ss.; in giurisprudenza v. Cass. civ., n. 878 del 20/3/1969, in *Mass. Foro it.*, 1969; Cass. civ., n. 1016 del 15/5/1967, in *Resp. civ. prev.*, 1968, 89; Cass. civ., n. 702 del 30/3/1967, in *Giur. it.*, 1968, I, 364.

¹⁷⁶ Cfr. anche R. Invrea, *La responsabilità civile extracontrattuale*, Giuffrè, 1997, p. 229; in giurisprudenza v. Cass. civ., Sez. III, 17/07/2002, n. 10382 (“Non basta l'esistenza di un semplice rapporto di sequenza, essendo, al contrario, necessario un rapporto che integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, di tal che l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'attività”) e Cass. civ., n. 1016 del 15/5/1967.

spezzato da cause autonome ed efficienti e sul punto si fa rinvio a quanto ampiamente argomentato nella **sez. V.A.3.**

*

(iv). *Prova liberatoria*

390. Ferma l'evidente insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità di Eni ai sensi dell'art. 2050 c.c., si evidenzia che l'odierna esponente ha in ogni caso già fornito la c.d. prova liberatoria, dimostrando di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso dedotto dagli attori.

A tal riguardo basti infatti considerare che, come già ampiamente argomentato alla superiore **sez. III.D**, la Società ha già dimostrato di aver adottato una strategia di decarbonizzazione compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Ciò, in particolare, per il tramite *(i)* di ben cinque leve di decarbonizzazione, tra cui la tecnologia CCS che, come detto, consente *sia* di ridurre significativamente le emissioni CO₂ dei processi industriali c.d. *hard to abate*, *sia* di ridurre in generale le concentrazioni di CO₂ accumulata in atmosfera, e l'acquisto di crediti di carbonio connessi alle iniziative NCS e, specificamente, ai progetti di conservazione delle foreste e al ripristino degli ecosistemi, nonché tramite *(ii)* i considerevoli investimenti nelle energie rinnovabili, anche mediante costituzione di società che hanno integrato la produzione di energia rinnovabile con la tradizionale vendita di luce e gas.

*

C. Insussistenza di responsabilità di Eni ex art. 2051 c.c.

391. Sempre nel vano tentativo di invertire l'onere della prova sugli stessi gravante, nell'atto di citazione gli attori invocano “*le medesime ragioni*” (cfr. atto di citazione, p. 104) già spese in merito alla responsabilità di Eni *ex art. 2050 c.c.* a supporto di una presunta responsabilità di Eni anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ciò sul generico ed assertivo presupposto che sussisterebbe un “*nesso causale tra la cosa in custodia (nella fattispecie lo stabilimento industriale che produce le emissioni atmosferiche) ed il danno (inteso come lesione del bene giuridico di cui sono titolari gli Attori)*” (cfr. atto di citazione, p. 105).

392. Stante la genericità ed inconsistenza delle proprie argomentazioni in fatto e in diritto come si vedrà meglio *infra*, al fine di sostenere la fondatezza della propria domanda *ex art. 2051 c.c.*, gli attori ricorrono pretestuosamente a pronunce giurisprudenziali e a prassi amministrative assolutamente inconferenti al caso di specie in quanto relative alla ben distinta materia delle bonifiche ambientali; materia che, come ribadito più volte dagli stessi attori e per le ragioni ampiamente esposte nei precedenti paragrafi (cfr. *supra sez. V.B*), non afferisce alla presente azione in quanto quest'ultima - sempre secondo quanto *ex adverso* prospettato - sarebbe “*volta*

ad accertare il ristoro di voci di danno, differenti e distinte dal danno ambientale in senso stretto” (cfr. atto di citazione, p. 122).

*

(i). *Inapplicabilità cumulativa degli artt. 2050 e 2051 c.c.*

393. Al riguardo preme anzitutto evidenziare che nell’atto di citazione gli attori hanno pretestuosamente e contraddittoriamente invocato “*le medesime ragioni*” poste a fondamento dell’ipotesi precedentemente invocata ai sensi dell’art. 2050 c.c. a supporto di una distinta - finanche antitetica - responsabilità di Eni ai sensi dell’art. 2051 c.c.

394. Come noto, infatti, l’applicazione degli artt. 2050 e 2051 c.c. *ex adverso* cumulativamente invocata è pacificamente “*alternativa*”.¹⁷⁷ Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “*la presunzione di responsabilità per lo svolgimento di attività pericolosa - ex art. 2050 c.c. - e la presunzione di responsabilità per cose in custodia - ex art. 2051 c.c. - coprono due aree diverse e cioè due comportamenti od omissioni differenti*”,¹⁷⁸ di talché “*o si tratta di danni consequenti all’esercizio di un’attività pericolosa, oppure si tratta di danni prodotti dalle cose in sé, per i quali è invocabile il rapporto di custodia: un illecito esclude l’altro*”.¹⁷⁹

*

(ii). *Omessa allegazione e/o comunque mancata prova dell’esistenza di una specifica “cosa in custodia” e di una “relazione di custodia”*

395. Ferma dunque la pretestuosità dell’ennesima contestazione attorea, si evidenzia che nell’atto di citazione gli attori hanno del tutto omesso di allegare e di provare l’esistenza della specifica “cosa” nella custodia di Eni da cui deriverebbero i lamentati danni climatici, limitandosi a menzionare un qualsiasi “*stabilimento industriale che produce le emissioni atmosferiche*”.

396. Di conseguenza, parimenti mancante è l’allegazione da parte degli attori di una qualsivoglia relazione di custodia intercorrente tra Eni e la “cosa” che avrebbe cagionato i lamentati danni, nonostante la giurisprudenza (inclusa quella di Codesto Ecc.mo Tribunale) affermi pacificamente che il presunto soggetto danneggiato “*dove offre la prova...dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa*” (cfr. *ex multis* Trib. Roma, Sez. XIII, 21/09/2018, n. 17767)¹⁸⁰.

397. Entrambe le allegazioni sarebbero state certamente indispensabili ed imprescindibili al fine

¹⁷⁷ Cfr. D. De Martini, *I fatti produttivi di danno risarcibile*, Cedam, 1983, p. 271.

¹⁷⁸ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 16/05/2011, n. 10719; Cass. civ., Sez. III, 02/04/2001, n. 4792; Cass. civ., Sez. III, 04/06/1998, n. 5484 e Cass. civ., Sez. I, 19/01/1995, n. 567.

¹⁷⁹ Cfr. M. Franzoni, *L’illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, Giuffrè, 2010, p. 433.

¹⁸⁰ Si vedano anche Cass. civ., Sez. III, 13/12/2016, n. 25483; Cass. civ., Sez. II, 29/11/2006, n. 25243; Trib. Lucca, 26/02/2021, n. 202; Trib. Milano, Sez. X, 28/10/2020, n. 6748 e Trib. Roma, Sez. XIII, 20/11/2013, n. 23922.

di poter anche solo prospettare - e *a fortiori* dimostrare - la sussistenza di una responsabilità “*da danno da cosa in custodia*”. Pertanto, così facendo, gli attori non consentono all’odierna esponente di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa e al giudice di valutare correttamente l’eventuale fondatezza della domanda attorea.

398. Dalle generiche deduzioni attoree sul punto emerge, peraltro, evidente la finalità concretamente perseguita dagli attori, vale a dire accedere al regime probatorio “semplificato” previsto dall’art. 2051 c.c. (ancora più favorevole al danneggiato rispetto a quello già previsto dall’art. 2050 c.c.), al fine di contestare l’attività imprenditoriale di Eni in senso lato, non già una specifica *res in custodia*, come invece espressamente richiesto dalla disposizione in parola.

399. Sembra quindi sfuggire agli attori che con l’art. 2051 c.c. il Legislatore ha inteso addossare le eventuali conseguenze dannose direttamente cagionate da una specifica “cosa” ai terzi in capo a chi sia effettivamente in grado di controllare i rischi da essa provenienti, non già contestare una determinata attività posta in essere dal presunto custode per il tramite della “cosa”. Come pacificamente affermato in giurisprudenza, infatti, “*l’evento dannoso deve essere stato causato non già con la cosa, ma dalla cosa... nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla "res" oppure dall’insorgere nella stessa di un agente dannoso*”,¹⁸¹ non da “*un comportamento o un’attività del custode*” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/07/2006, n. 15383).

400. Le “cose” cui l’art. 2051 c.c. fa riferimento sono dunque quelle munite di un proprio intrinseco dinamismo¹⁸² e che, pertanto, “*possono da sole, con il contributo di fattori esterni, cagionare il danno, e non le cose usate come mezzo per la produzione dell’evento dannoso*”,¹⁸³ con la conseguenza che “la potenzialità dannosa della cosa... deve porsi su di un piano diverso rispetto alla pericolosità dell’intera attività, e dovrà perciò valutarsi concretamente se il danno derivi da un’energia che scaturisca dalla cosa... oppure da un’energia dannosa che scaturisca dall’intera attività in ragione della sua pericolosità”.¹⁸⁴

401. Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza, emerge allora evidente che nel caso di specie non sussiste - né del resto è stata allegata la sussistenza di - una “cosa” munita di intrinseco dinamismo che abbia direttamente cagionato i danni *ex adverso* lamentati.

¹⁸¹ Cfr. Trib. Salerno, Sez. I, 02/07/2014, n. 3247; in tal senso si veda Trib. Salerno, Sez. I, 02/07/2013, n. 1709 e Trib. Monza, 03/06/2013.

¹⁸² Sul punto v. *ex multis* Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 21/02/2018, n. 4133 e Cass. civ., Sez. II, 25/03/1995, n. 3553. Vedasi anche la giurisprudenza di merito: Trib. Bari, Sez. II, 30/03/2023, n. 1134; Trib. Pisa, Sez. I, 25/05/2021, n. 750 e Trib. Milano, Sez. X, 12/10/2009, n. 12044.

¹⁸³ Cfr. G. Greco, D. Pasanisi e B. Ronchi, *I danni da cose in custodia*, Giuffrè, 2004, p. 76 e C. M. Bianca, *Diritto civile. La responsabilità*, Vol. 5, Giuffrè, 1994 p. 716. In giurisprudenza si veda, da ultimo, Trib. Lecce, Sez. I, 21/12/2021, n. 3456.

¹⁸⁴ Cfr. D. De Martini, *I fatti produttivi di danno risarcibile*, Cedam, 1983, p. 271.

(iii). Insussistenza del nesso causale e, in ogni caso, mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sugli attori

402. Fermo quanto precede, gli attori - nonostante abbiano riconosciuto che la disposizione in esame prevede in capo al presunto danneggiato l'onere di *“provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”* (cfr. atto di citazione, p. 104) - non hanno neppure assolto (né del resto avrebbero potuto assolvere) l'onere probatorio sugli stessi gravante, avendone soltanto apoditticamente affermato la sussistenza (*“data la prova...”*).

403. Come noto, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. grava sul presunto danneggiato l'onere di dimostrare, in particolare, che:

(i) la controparte abbia *“un effettivo potere fisico sulla cosa medesima, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che essa produca danni a terzi”*.¹⁸⁵ Potere che, nel caso di specie, non è stato neppure *ex adverso* allegato, sicché è evidente che gli attori non hanno affatto assolto il relativo onere probatorio, né del resto avrebbero potuto farlo;

(ii) *“il danno è stato cagionato da una specifica cosa”*, ossia che esiste una *“relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l'uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione”*¹⁸⁶ (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. III, 27/05/2005, n. 11275). Sul punto, è sufficiente ribadire che le controparti neppure hanno fornito la necessaria *“semplice descrizione delle cosa”*¹⁸⁷ e men che meno hanno allegato la sussistenza di una relazione diretta tra una determinata *“cosa”* e l'odierna esponente, sicché *a fortiori* risulta incontestato il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori;

(iii) ancora, *“il danno è stato determinato dalla cosa in custodia per il proprio dinamismo”* (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 21/02/2018, n. 4133) ¹⁸⁸ e che, pertanto, sussiste un *“rapporto di causalità fra il dinamismo intrinseco della cosa in custodia e l'evento di danno”* (cfr. Trib. Milano, Sez. X, 12/10/2009, n. 12044). Nel caso che ci occupa, gli attori - lunghi dal

¹⁸⁵ Cfr. App. Campobasso, 11/01/2022, n. 6; Trib. Bari, Sez. III, 02/12/2015, n. 5300; Trib. Piacenza, 18/10/2011, n. 781.

¹⁸⁶ V. sul punto anche App. Perugia, 25/06/2021, n. 391; App. Catania, Sez. II, 24/07/2020, n. 1369; Trib. Torino, Sez. IV, 10/11/2020, n. 3906; Cass. civ., Sez. III, 17/01/2020, n. 858; Cass. civ., Sez. III, 20/06/2017, n. 15176; Cass. Civ., Sez. III, 29/07/2016, n. 15761; Trib. Milano, Sez. VII, 22/10/2015, n. 11887; Cass. civ., Sez. II, 18/02/2011, n. 4012 e Cass. civ., 15/2/2000, n. 1682.

¹⁸⁷ Cfr. M. Franzoni, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, Giuffrè, 2010, pp. 486-487.

¹⁸⁸ S veda sul punto anche la giurisprudenza di merito: Trib. Alessandria, Sez. I, 12/07/2022, n. 637; Trib. Vibo Valentia, 24/02/2021, n. 176 e Trib. Milano, Sez. I, 31/12/2018, n. 13138.

dimostrare che “il danno si sia verificato nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa”¹⁸⁹ - si sono limitati a ricondurre i presunti danni climatici subiti ad un non meglio individuato “stabilimento industriale che produce le emissioni atmosferiche” che, evidentemente, non è munito di alcun intrinseco dinamismo.

404. Da quanto sopra esposto risulta dunque evidente che il pregiudizio prospettato dagli attori non si pone in rapporto immediato e diretto con la “cosa in custodia” *ex adverso* soltanto genericamente individuata, con la conseguenza che l’art. 2051 c.c. non è affatto applicabile al caso di specie.

..*

D. Insussistenza dei pregiudizi lamentati dagli attori

405. Venendo adesso al *petitum* dell’iniziativa giudiziaria avviata dagli attori, Eni contesta in primo luogo la sussistenza degli asseriti pregiudizi lamentati dagli attori.

*

D.1 Quanto ai pregiudizi lamentati dai Privati

406. Con riferimento alle posizioni dei Privati, ove si ritenesse che gli stessi siano riusciti - come si contesta - quantomeno ad allegare un asserito “danno residuale” alla loro salute e incolumità, nonché ai beni di loro proprietà e alla loro sfera funzionale, si evidenzia quanto segue.

407. Nello specifico, quanto al danno patrimoniale, i Privati asseriscono che il preteso - e come si è visto inesistente - fatto illecito di Eni avrebbe “*diminuito in modo sensibile il valore patrimoniale e di mercato dei relativi beni immobili*” (cfr. atto di citazione, p. 72).

408. Sul punto non può che evidenziarsi ancora una volta l’estrema genericità delle allegazioni degli attori anche con riferimento a tali (non) dedotti danni patrimoniali derivanti, secondo la tesi attorea, da eventi climatici avversi occorsi in passato, senza specificare quando, e ricollegabili alla presunta condotta di Eni.

409. A tal proposito, infatti, dall’esame dell’atto di citazione emerge che solo alcuni dei Privati (i Sig.ri---) lamentano semplicemente asserite generiche perdite di valore dei propri immobili, non fornendo tuttavia alcuna indicazione al riguardo, né deducendo in che modo tali svalutazioni si sarebbero verificate e men che meno evidenziando il nesso causale con la presunta condotta illecita attribuita ad Eni.

410. Per tutti gli altri Privati, invece, non è rinvenibile nell’atto di citazione alcuna allegazione, anche generica, di pretesi pregiudizi di natura patrimoniale ai rispettivi beni mobili o immobili.

411. È evidente, dunque, che i Privati non hanno in alcun modo dimostrato la sussistenza di un

¹⁸⁹ Cfr. Trib. Bari, Sez. II, 30/03/2023, n. 1134 e Trib. Milano, Sez. X, 03/04/2012, n. 3948.

pregiudizio effettivo né tantomeno la riconducibilità di tale danno alla pretesa e comunque inesistente condotta illecita di Eni. D'altra parte, come evidenziato *supra* (cfr. **sez. III.E.2**), i Privati hanno “aderito” al presente giudizio nella loro veste di attivisti ambientalisti e non certo in quanto titolari di un proprio diritto individuale che li differenzia rispetto al resto della collettività.

412. Sul punto, come noto, la Suprema Corte ha precisato che “*l'art. 1223 c.c., cui rinvia l'art. 2056, attiene al danno conseguenza per il quale rileva il nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento*”.¹⁹⁰ Di conseguenza, con la medesima decisione, è stato sancito che l'obbligazione risarcitoria può sorgere esclusivamente ove “*al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associa quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso*”.

413. Appare dunque chiaro che non possa sorgere in capo a Eni alcuna responsabilità per danno patrimoniale alla luce degli evidenti vizi di allegazione degli attori.

414. Si può facilmente evincere come il richiamo a tali pretesi generici pregiudizi di natura patrimoniale è del tutto strumentale e viene utilizzato dagli attori al solo fine di introdurre nel giudizio - e tentare in maniera assolutamente velleitaria di fondare - un illegittimo giudizio di accertamento sulla sussistenza del preteso danno da *metus* ovvero derivante dalla preoccupazione che gli asseriti eventi pregiudizievoli del passato (peraltro mai accaduti) possano ripetersi anche in futuro.

415. Tuttavia, deve recisamente escludersi la risarcibilità di tali asserite voci di danno non patrimoniale in quanto non ne ricorrono i presupposti *ex lege*.

416. In primo luogo, i Privati hanno mancato di dimostrare anche in questo caso il collegamento causale tra l'asserita condotta illecita di Eni e i pregiudizi sofferti, ragion per cui si richiama anche in questa occasione l'orientamento giurisprudenziale già citato con riferimento agli asseriti pregiudizi patrimoniali.

417. Inoltre, gli attori non hanno fornito alcuna allegazione e dimostrazione di quale sarebbe nello specifico l'asserito danno non patrimoniale sofferto.

418. Com'è noto, infatti, il danneggiato o asseritamente tale ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. La giurisprudenza ha difatti più volte precisato che tale danno di natura non patrimoniale non è mai in re ipsa, ma esige quale danno-conseguenza sempre la prova, che va fornita da parte del danneggiato, delle effettive e concrete ripercussioni

¹⁹⁰ Cass. civ., Sez. Un., 15 novembre 2022, n. 33659.

che l'illecito ha avuto sulla sua vita personale.¹⁹¹

419. Sul punto la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che “*il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussista da parte del richiedente l’allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito: tale onere di allegazione va compiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche, posto che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesioni di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa*”.¹⁹²

420. Poiché le controparti non hanno soddisfatto nel modo più assoluto tale preciso onere di allegazione, ne deriva l’impossibilità di accertare alcun asserito e comunque inesistente danno da preoccupazione lamentato dai Privati con conseguente rigetto di tutte le domande *ex adverso* formulate.

*

D.2 Quanto ai pregiudizi lamentati dalle Associazioni

421. Anche con riferimento agli asseriti pregiudizi lamentati dalle Associazioni, si rileva l’estrema genericità delle allegazioni attoree e l’assenza di alcun riscontro probatorio con riferimento sia al danno patrimoniale che non patrimoniale asseritamente sofferto da Greenpeace e ReCommon.

422. Si eccepisce pertanto l’inammissibilità delle rispettive pretese risarcitorie anche alla luce dei consolidati principi già richiamati nel paragrafo che precede.

423. Sul punto, in aggiunta, risulta difficile comprendere quale sarebbe l’ipotetico danno non patrimoniale agli scopi statutari sofferto dalle Associazioni che nel proprio atto dedicano appena qualche riga al tema. A tal proposito, ad ogni modo, come si è già detto nel precedente paragrafo 293, la giurisprudenza *ex adverso* citata è del tutto irrilevante ed anzi contrapposta alle tesi degli attori in quanto, nella fattispecie presa ad esame, la Suprema Corte¹⁹³ **ha negato la risarcibilità dei danni pretesi dalle associazioni ambientaliste qualora queste, come nel caso *de quo, siano portatrici di un interesse caratterizzato da un mero collegamento ideologico con quello pubblico.***

424. Difficile comprendere anche la *ratio* sottesa alla domanda di accertamento di una responsabilità di Eni per un presunto danno patrimoniale, in alcun modo dettagliato dagli attori, soprattutto se si considera che, proprio in ragione dei propri scopi statutari e delle campagne azionate, le Associazioni ricevono annualmente ingenti finanziamenti dai propri soci e

¹⁹¹ Trib. Roma, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 2827.

¹⁹² Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 1185/2017; Trib. Milano, Sez. VI, 27 marzo 2019, n. 3066.

¹⁹³ Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 19437/2012.

sostenitori, i cui dati sono pubblicamente disponibili nei siti web delle Associazioni <https://www.recommon.org/en/i-finanziatori-di-recommon/> e <https://www.greenpeace.org/italy/chi-siamo/come-usiamo-le-donazioni/>. Da ciò deriva ancora una volta la non risarcibilità degli asseriti pregiudizi lamentati *ex adverso* e dunque l'ulteriore rigetto delle domande attoree.

*

E. Inammissibilità ed infondatezza della tutela richiesta dagli attori ex artt. 2058 c.c. e 614 bis c.p.c.

425. Una volta evidenziata l'insussistenza dei pregiudizi lamentati dagli attori, Eni, per mero scrupolo difensivo, ribadisce anche in questa sede l'inammissibilità e l'infondatezza della tipologia di tutela richiesta dalle controparti *ex artt. 2058 e 614 bis c.c.*

426. Sul punto, in primo luogo, l'esponente non può che richiamare quanto già dedotto alla precedente **sez. IV.A** circa l'abnormità del provvedimento *ex adverso* richiesto, coincidente con una illegittima ingerenza dell'autorità giudiziaria sia nella libera determinazione delle politiche aziendali dell'esponente, in violazione del diritto tutelato costituzionalmente *ex art. 41 Cost.*, che nella discrezionalità di natura politico – legislativa di Parlamento e Governo, in palese violazione del principio di separazione dei poteri dello Stato.

427. Fermo e impregiudicato quanto sopra, Eni eccepisce in ogni caso l'incompatibilità delle richieste attoree con le finalità tipiche dei rimedi *ex artt. 2058 c.c. e 614 bis c.p.c..*

*

E.1 Incompatibilità delle richieste degli attori con la finalità tipica del rimedio ex art. 2058 c.c.

428. La richiesta di tutela *ex adverso* avanzata risulta infatti essere incompatibile con la finalità tipica attribuita al rimedio *ex art. 2058 c.c.*

429. A tal proposito, si osserva infatti che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la reintegrazione in forma specifica si esplica “mediante la condanna alla eliminazione di quanto illecitamente fatto, che risulti identificato come la fonte esclusiva di un danno attuale e destinato a protrarsi nel tempo”¹⁹⁴ ed è volta “alla ricostituzione materiale della situazione analoga a quella esistente prima dell'evento”¹⁹⁵.

430. Con riferimento a ciò, non si può fare a meno di evidenziare che nel caso di specie difettano tutti gli elementi per l'applicazione del rimedio *ex art. 2058 c.c.*, in quanto:

¹⁹⁴ Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 2472/1988; Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 39/1978.

¹⁹⁵ Trib. Spoleto, 10 dicembre 2020, n.704.

- (i) nessun fatto illecito può essere addebitabile a Eni, come si è visto nelle pagine che precedono;
- (ii) in ogni caso, non è stato allegato e dimostrato alcun danno attuale, tanto che gli attori lo qualificano come danno da preoccupazione futura;
- (iii) l'eventuale e denegata condotta illecita attribuita a Eni non costituirebbe certamente la fonte esclusiva del danno, in quanto è notorio che all'aumento delle temperature globali concorrono una molteplicità di fattori, antropogenici e di altra natura; e
- (iv) anche in ragione di quanto appena riferito al punto (iii), l'eventuale e denegata condanna di Eni non porterebbe in alcun modo al ripristino di una ipotetica situazione preesistente, che peraltro, ancora una volta è stata dedotta con estrema genericità dagli attori.

431. Ne deriva l'inapplicabilità della tutela *ex art. 2058 c.c.* in chiave preventiva inibitoria in assenza di un concreto pregiudizio.

432. Del resto, la recente giurisprudenza di merito ha confermato che “*mentre il risarcimento in forma specifica e quello per equivalente costituiscono una forma di riparazione del danno, l'azione inibitoria è una forma di tutela contro il fatto illecito (è diretta, cioè, a prevenire il danno e non a ripararlo)*”.¹⁹⁶ La medesima decisione ha poi proseguito accertando che “*l'azione inibitoria è espressamente prevista, in alcune ipotesi particolari, nel codice civile e nelle leggi speciali. Non esiste però un generale diritto ad agire in inibitoria contro gli atti potenzialmente lesivi della propria sfera giuridica. L'azione inibitoria, infatti, è un rimedio che impone ad un soggetto un comportamento di astensione, e quindi incide negativamente sulla libertà dell'individuo; di conseguenza deve considerarsi un rimedio eccezionale, non utilizzabile oltre i casi espressamente previsti dal codice*”.¹⁹⁷

433. Nel caso di specie, come noto, non vi è alcuna previsione specifica che consenta di inibire a Eni l'esercizio della propria attività secondo le politiche, i piani e le strategie che la convenuta vorrà attuare autonomamente - e dunque senza un'illegittima ingerenza esterna - anche con riferimento agli obiettivi di sostenibilità dell'energia.

434. È dunque da escludersi in ipotesi come quella oggetto del presente giudizio che la tutela prevista dall'*art. 2058 c.c.* possa applicarsi allo scopo di prevenire un asserito e indimostrato pericolo futuro, peraltro dedotto in maniera totalmente generica dagli attori.

*

E.2 Inammissibilità e infondatezza della tutela richiesta dagli attori ex art. 614 bis c.p.c.

¹⁹⁶ Ciò è confermato anche in dottrina, cfr. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Giuffrè, 2017, p. 561.

¹⁹⁷ Trib. Treviso, Sez. I, Sent., 10/02/2022, n. 201.

- 435.** Da ultimo si contesta la domanda inibitoria *ex art. 614 bis c.p.c.* formulata dagli attori.
- 436.** Anche in questo caso l'inammissibilità della richiesta attorea trova in primo luogo fondamento in quanto già precisato dall'esponente nelle pagine che precedono.
- 437.** Infatti, l'assenza di una condotta illecita e di un danno attuale addebitabile ad Eni comportano l'inapplicabilità della tutela inibitoria richiesta dagli attori.
- 438.** Allo stesso modo, la tutela inibitoria *ex art. 614 bis c.p.c.* non potrà trovare applicazione in ragione del rigetto della domanda di risarcimento *ex art. 2058 c.c.*, in quanto l'obbligo che gli attori vorrebbero imporre in capo ad Eni non è suscettibile di esecuzione in forma specifica alla luce di quanto già esposto nei paragrafi che precedono.
- 439.** Da ultimo, si eccepisce che, anche in questo caso, la domanda degli attori è incompatibile con la finalità tipica dello strumento fornito dall'art. 614 *bis c.p.c.* cioè quello di assicurare un'attuazione sollecita del provvedimento di condanna.
- 440.** A tal proposito, si è già osservato che l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria *ex adverso* proposta *ex art. 2058 c.c.* comporterebbe sostanzialmente la condanna di Eni a un *facere* palesemente generico, infungibile e soprattutto mirato a un obiettivo ipotetico e futuro che, come noto, in realtà non dipende dall'esponente e non è nemmeno misurabile.
- 441.** In poche parole, Eni verrebbe condannata a una prestazione impossibile che non sarebbe suscettibile in alcun caso di un'attuazione immediata. Come già rilevato inoltre, l'adempimento di tale condanna, **oltre a non essere suscettibile di esecuzione forzata, non potrebbe essere verificabile tecnicamente con oggettività.**
- 442.** Dunque, anche la condanna *ex art. 614 bis c.p.c.*, sulla base di questi presupposti, risulterebbe eccessivamente onerosa e si tradurrebbe sostanzialmente in un risarcimento ulteriore mascherato ed anticipato nonché difficilmente evitabile in concreto. Tale misura, pertanto, verrebbe applicata in maniera illegittima in quanto non sarebbe finalizzata ad anticipare l'adempimento di Eni.
- 443.** Sul punto, del resto, si osserva che la giurisprudenza di merito ha riconosciuto che la concessione della misura *ex art. 614 bis c.p.c.* “*a prescindere dalla possibilità oggettiva del debitore di adempiere regolarmente alla propria obbligazione, muterebbe irrimediabilmente la funzione della norma che da coazione indiretta si trasformerebbe in abuso dello strumento processuale di cui all'art. 614 bis c.p.c.*”.¹⁹⁸
- 444.** Alla luce di quanto sopra si insiste per il rigetto anche della domanda di inibitoria *ex art. 614 bis c.p.c.* formulata dagli attori.

¹⁹⁸ Trib. Monza, Ord. n. 1461/2016.

..*

Quanto sopra esposto, **Eni S.p.A.**, come sopra rappresentata e difesa, chiede che Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione e previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

in via pregiudiziale e/o preliminare:

- (i) accertare e dichiarare il **difetto assoluto di possibilità giuridica dell'azione di controparte** nonché il **difetto assoluto di giurisdizione dell'Ill.mo Giudice adito** e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande attoree;
- (ii) accertare e dichiarare il **difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle condotte asseritamente poste in essere all'estero da società diverse da Eni, e in ogni caso il difetto di legittimazione passiva di Eni con riferimento alle stesse;**
- (iii) accertare e dichiarare **il difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice civile ordinario a favore dell'autorità amministrativa e/o del giudice amministrativo;**
- (iv) accertare e dichiarare il **difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire degli attori;**
- (v) accertare e dichiarare **l'intervenuta prescrizione di tutti i presunti diritti risarcitori degli attori**, o, in subordine, di quei presunti diritti che siano riconducibili a fatti risalenti a prima di 5 anni dalla notifica dell'atto di citazione, e quindi a prima del 9 maggio 2018, trattandosi di diritti risarcitori soggetti al termine di prescrizione quinquennale *ex art. 2947 c.c.*;

nel merito:

- (vi) accertare e dichiarare **la totale infondatezza delle domande formulate dagli attori**, per tutte le ragioni esposte in narrativa.

Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, ivi comprese, se del caso, spese di CTU e CTP.

Si allegano la procura alle liti e copia dell'atto di citazione notificato dagli attori, e si producono i seguenti documenti in copia, con riserva di depositare (anche in estratto) i documenti a cui si è fatto rinvio nel presente atto mediante collegamenti ipertestuali ai siti Internet di riferimento e le relative traduzioni in italiano ove occorrenti, nei termini di legge:

1. elenco di tutti i collegamenti ipertestuali nel presente atto, con rinvio alle fonti citate;
2. certificati PRA sui veicoli di proprietà degli attori;
3. report *Eni for 2022 - Performance di Sostenibilità*;
4. Relazione Bocchiola;
5. pagina del sito Internet di Eni su *“Sicurezza energetica, sostenibilità e accessibilità”*;

6. report *Eni for 2021 - A Just Transition*;
7. report *Eni for 2022 - A Just Transition*;
8. report *Eni for 2021 - Neutralità Carbonica al 2050*;
9. Eni, *Methodology for the assessment of GHG emissions along the value chains of Eni products*;
10. pagina del sito Internet di Eni su *“La strategia di Eni contro il cambiamento climatico”*;
11. comunicato stampa sull’acquisizione di Be Power S.p.A. da parte di Eni;
12. presentazione di Eni per il *Capital Markets Day 2023*;
13. comunicato stampa sull’acquisizione di FRI-EL Biogas Holding S.r.l. da parte di Eni;
14. comunicato stampa sull’ampliamento delle attività di Plenitude negli Stati Uniti;
15. pagina del sito Internet di Eni su *“Cattura, stoccaggio e utilizzo della CO₂ (CCUS)”*;
16. pagina del sito Internet di Eni su *“Il sostegno di Eni alle Natural Climate Solutions”*;
17. comunicato stampa sull’emissione del primo *Bond Retail sustainability-linked* in Italia oltre i 500 milioni di euro;
18. comunicato stampa sull’emissione del primo *Bond convertibile sustainability-linked* nel proprio settore;
19. petizione del 9.5.2023 dal sito Internet di Greenpeace – post del 9.5.2023 pubblicato su Facebook da ReCommon – post del 9.5.2023 pubblicato su Instagram da Greenpeace e ReCommon;
20. articoli sull’attivismo svolto dai Sig.ri ---

..*

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e provare nonché di depositare nel prosieguo del giudizio ulteriore documentazione e di formulare istanze istruttorie nei termini e modi di cui all’art. 171 *ter* c.p.c.

..*

I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio ai seguenti numeri di fax 02/72626808 – 02/896307810 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata *monica.colombera@pec.legance.it*; *sara.biglieri@milano.pecavvocati.it*; *ceciliacarrara@ordineavvocatiroma.org*; *federico.vanetti@cert.ordineavvocatimilano.it*; *stefano.parlatore@avvocato.pe.it*.

Con osservanza

Milano/Roma, lì 21 settembre 2023

(Avv. Monica Colombera)

(Avv. Federico Vanetti)

(Avv. Sara Biglieri)

(Avv. Stefano Parlatore)

(Avv. Cecilia Carrara)